COLLEZIONE
D I
SCRITTURE
DI REGIA
GIURISDIZIONE

Tom. XXVII.

MDCCLXXV.

N O T A

Delle Scritture contenute in
questo Tomo.

L' ANTICO DIRITTO

De' Regj Cappellani d'Onore, o fia del Banco, della Real Cappella di Napoli,

DIMOSTRATO E SOSTENUTO

CONTRA

Le nuove pretenfioni de' Regj Cappellani Stipendiati della medefima.

Num. CII.

J. M. J.

SE da un canto a ognuno, il quale penſa bene e dirittamente dee ſembrare all' ultimo ſegno ardita e ſtravagante l' idea, per cui ſi ſono inteſtati i Cappellani ſtipendiati e di ſervizio dell' Altare della Real Cappella di queſta inclita Capitale, contro alle antiche e non mai contraſtate prerogative dei Cappellani, i quali diconſi di Onore, e del Banco della medeſima Real Cappella; aſſai più ſtrana e ardita dovrà in vero reputarſi la difeſa, che ne ha intrapreſa l' Autor della nota, la quale ſu di tal pendenza con ſomma maraviglia de' Savj ſi è letta in iſtampa. E quel che più dee deſtar lo ſtupore in coloro, i quali, o di già l' hanno avuta, o l' avranno peravventura ſotto gli occhi, ſi è, che non ſoddisfatto egli di eſſerſi impegnato alla difeſa di una cauſa incapace affatto di una retta difeſa, vi ſi ſia voluto inoltre impegnare con tanto calore, con tanta iracon-

dia e con tanta impropriétà di parole, che dimentico del buon costume e del più bel pregio di un onesto Avvocato, tutto si è raggirato nel porre in discredito una dignità, la quale in sostanza dai nostri Serenissimi Principi e dai primi Sovrani de' Paesi Cattolici, è stata sempre tenuta in un conto assai distinto; e nel negare la fede e l' autorità a' documenti inviolabili, su dei quali non si è ardito mai da chicchessia di muover controversia, o suscitare dubbio alcuno.

Dee nonperò cessare qualunque stupore in riflettendosi, che per necessità dovea essere spinto l' Avversario a tenere una sì fatta condotta di difesa, per cagion del carattere, di cui è venuto a investirsi, intraprendendo a sostenere una pretensione tutta nuova, e non mai posta in campo da' Cappellani stipendiati, o sia nella Real Cappella di questa Metropoli, o sia nelle altre Regie Cappelle, dalle quali questa di Napoli ha preso e riconosce il suo regolamento. Perocchè difficilmente potrà ritrovarsi, chi abbia preteso di esporre al Pubblico nuove opinioni contro all' universal sentimento di tutta l' antichità, in certe materie incapaci di

am-

ammettere alcuna innovazione; il quale per dar colore a' suoi vaneggiamenti non si sia posto di proposito a discreditar coloro, contra dei quali si è impegnato con le sue nuove opinioni, e a trattar di falsi e apocrifi tutti quei testi, i quali siccome sono stati sempre tenuti per sacrosanti da tutta l'antichità, così colui ha conosciuti troppo opposti alle sue intraprese. Così sappiamo aver praticato in tutti i tempi i Novatori nelle cose di nostra Santa Religione, de' quali sono assai conte e palesi non meno le formole ingiuriose adoperate in iscrivendo contro ai Santi Ministri, e a' Seguaci della verace e antica Religione, che le arti usate in contrastando fraudolentemente la fede e l' autorità a varj libri Canonici della Sacra Scrittura, la quale ben vedeano che direttamente si opponea a' loro delirj.

Che se così è, com' esser manifestamente si vede, qualora in verità si voglia por mente alla condotta tenuta nella sua difesa dal nostro Avversario, per nostro avviso non sarebbe mestiere di alcuna risposta a quanto da lui si è intrapreso a innovare co' suoi ricercati raziocinj e pensamenti, potendosi be-

nissimo ricredere della verità delle cose, chiunque direttamente pensa, dalla maniera stessa, che si è tenuta nella sua difesa, cioè dalle continuate maldicenze, con le quali egli il nostro Avversario ha perpetuamente accompagnate le sue nuove proposizioni in questa materia dei Regj Cappellani.

Ma dall' altro canto, sì perchè siam debitori non solo alla gente savia, la quale non avrebbe bisogno di doverlesi somministrar lume per l' investigazion del vero ma a tutti gli altri parimente, i quali potrebbono esser pregiudicati e sorpresi dalla fallacia delle ragioni, che si sono poste dall' Avversario in un certo prospetto, che può ingannare; sì ancora perchè non conviene, che resti impunita e scorra libera per le mani di tutti, senza una giusta confutazione, la sua Scrittura, la quale in sostanza contiene una specie di fatica fabbricata contra di un Ceto di Personaggi così riguardevoli e decorati di una dignità, il di cui lustro e ornamento discende dalla stessa Maestà del Principe, essendo stata istituita per l' onore e pel decoro della di lui Real Cappella, secondochè nel progresso di questa nostra difesa sarà dimostrato;

quin-

quindi è che richiesti a sostenere le parti di una causa così giusta, non abbiam riparo di prenderci la noja di recare in mezzo quanto si conviene, e può esser bastante in questa materia, per iscoprire e confutare i ben grossi abbagli, da' quali, o sia per fondamento di sua condotta, o sia per inavvertenza, o sia per qualunque altra cagione, è stato preso il nostro Avversario.

E poichè il nostro impegno non deesi propriamente raggirare nel sostenere le difesa di una dignità, la quale e per la stima, in cui si compiace di tenerla il nostro gloriosissimo Principe, dalla di cui presenza un nuovo lustro è stato comunicato a questa sua Real Cappella, e per le speciose prerogative, nel quasi possesso delle quali in tutti i tempi è stata, e presentemente assai meglio si ritrova, non ha bisogno di esser difesa; ma bensì nel riprovare, come di già si è accennato, ciocchè è saltato in testa al nostro Avversario di pubblicare contra della medesima con una troppo patente novità; ci conviene perciò prima di stabilire i punti, ne' quali dovrà esser divisa la presente nostra Scrittura, rappresentar distintamente, insieme con una qualche nostra

riflessione, ciocchè dal nostro Avversario si è intrapreso a sostenere in ciascuna delle sue nuove proposizioni.

Egli adunque, dopo avere in primo luogo fatta menzione dell' origine delle Regie Cappelle sin dal quarto secolo, e del continuato uso delle medesime nelle Reggie de' Sovrani, non meno nell' Oriente, che nell' Occidente, secondo le notizie, che facilmente ha potuto ripescare e dal Glossario di Carlo du Fresne, e dal trattato delle materie beneficiarie del P. Tommasini, e da tutti quei documenti, i quali unì insieme intorno a tal materia Vincenzio Turtureto in quel suo piccolo trattato, che compilò della Real Cappella del Re di Spagna, e forse anche da qualche allegazione negli anni passati pubblicata in istampa su di simili materie (1); soggiugne, di non potersi recare a controversia, che tal costume si fosse parimente osservato da' Serenissimi Principi, i quali han dominato in questo Regno.

In-

(1) La nostra allegazione per lo Protopapa della Chiesa di S. Maria della Cattolica della Città di Reggio, pubblicata in istampa l' anno 1725.

Intorno al qual punto non lascia di avvertire, che nelle nostre Provincie assai prima, che si fossero unite sotto di un solo Principe, v' era l' uso delle Regie Cappelle. In comprova di che avrebbe potuto egli rammentare le antichissime Chiese di S. Pietro di Loreto in Apruzzo, di S Pierro a Corte di Salerno, di S. Maria della Cattolica di Reggio, e di tante altre Chiese di Regia Collazione, e nominate espressamente negli antichi Diplomi, che ne abbiamo, Cappelle Regie; nelle quali v' era il Capo di tutto il Clero, da cui venivan servite e ministrate, e v' era parimente un Clero riguardevole, che in sostanza, come a suo luogo vedremo, faceva in queste Chiese e Regie Cappelle quella figura, che fa il Capitolo de' Canonici nelle Chiese Cattedrali. Per la qual cosa dobbiam presupporre, che essendo molto antiche varie Chiese, le quali nelle Provincie del Regno portavano il titolo di Regie Cappelle, di molte delle quali n' è a noi ignota la prima fondazione; così i Greci, come i Longobardi, e susseguentemente i Normanni, da' quali furono dominate queste nostre Provincie, nelle Città principali dei loro dominj avessero confer-

fervato l'uso delle Regie Cappelle, il qual certamente erasi di già introdotto sin da' primi tempi nel Greco Imperio.

Essendosi poi unite tutte le Provincie del nostro Regno sotto il dominio dei Principi Normanni, e avendo questi collocata la loro sede nella Città di Palermo, ove costituirono nel Regio Palazzo la Cappella a somiglianza dei Re di Francia, a somiglianza dei quali i Normanni stessi ne aveano introdotto l'uso nel Regno d' Inghilterra, incominciossi a sentire la dignità del Cappellano del Re, il quale, come l' Arcicappellano della Cappella di Francia, spiegava la sua giurisdizione per tutto il Regno di Sicilia. Era egli nominato, come si è detto, *Cappellano del Re*, dal quale non era distinto nè l' Elemosiniere, nè il Confessore del Re. E di lui si fa menzione in una Pistola di Pietro di Blois, diretta *ad Capellanum Regis Siciliae*; nella quale gli ricorda, che per debito del suo ufico dovesse ammonire il Re a non dare il Vescovado di Agrigento a persone, le quali erano indegne di tal dignità.

Dappoichè adunque i Principi Cristiani vollero avere nei loro Palazzi, pro-

proprj e particolari Oratorj, forse in tal rincontro il Clero Palatino, il quale avea il suo Capo, appellato ora Protopapa, ora Arcicappellano, ora Protocappellano, ora sommo Cappellano, ora Cappellano del Re, ora parimente, secondo l'opinione di alcuni, Arcivescovo del Palazzo Reale, ora Maestro della Cappella Reale, ora con altre varie dinominazioni, e finalmente nel Regno di Napoli col nome di Cappellano Maggiore. E perchè ove i Sovrani faceano la loro residenza, e avean collocata la loro Reggia, ivi ancora essendo stabilita la lor Cappella, dovea essere stabilito il Clero Palatino insieme col suo Capo; quindi è, che presso di noi, fuor di quelle Regie Cappelle sparse in varie Città e Terre del Regno, fondate insieme con il lor Clero Palatino, o dai Greci, o dai Longobardi, o dai Normanni, non troviamo, nè possiamo trovare nei nostri Archivi alcuna memoria di Oratorio collocato nella Reggia del Principe, e di Clero Palatino stabilito nel medesimo, innanzi ai tempi dei Re Angioini, i quali collocaron finalmente la loro sede Reale in questa Città, e ivi per conseguenza stabilirono la loro Cappella, il

Clero Palatino, e il Capo di questo Clero, da noi oggi chiamato Cappellano Maggiore. I Normanni e gli Svevi, perchè avean fermata la Reggia in Sicilia, ove perciò teneano la lor Cappella, ivi necessariamente aveano stabilito e ordinato il Clero Palatino e il Capo di quello. Donde ne proviene, che il Clero Palatino e il Cappellano Maggiore del Regno di Sicilia, sono di tempo molto anteriore al Clero Palatino e al Cappellano Maggiore della Regia Cappella di Napoli.

Nè può recarsi a controversia, siccome lo stesso nostro Avversario non ha avuto ardimento di negare, che il numero di quegli Ecclesiastici, i quali nei tempi degli Angioini formavano il Clero Palatino, fu vario secondo la varietà dei tempi, e secondo l' arbitrio dello stesso Principe. Egli stesso l' Avversario confessa, che *vi sono autentici e indubitati riscontri, che stati fossero al servizio della Regia Cappella alle volte otto, alle volte dodici, e in altri tempi più Cappellani Regj*.

Questi, soggiugne l' Avversario, che nelle Bolle Pontificie di molti contemporanei Pontefici Romani, e in varj Reali Diplomi vengono nominati

Re-

Regii Familiares, *Domestici*, *&* *continui Commensales*. Sicchè nei Registri di quei tempi, qualora veniva alcuno assentato per Cappellano o Cherico Regio, sene notava la recezione con la seguente formola: *N. N. receptus fuit in Capellanum* (*o Clericum*) *Familiarem*, *&* *de hospitio Domini Regis*, *die ec.*; e che si costumava dal Cancelliere del Regno, o dal suo Vicario di spedirsene la certificatoria diretta *Domino Senescallo*, *&* *omnibus aliis Officialibus de hospitio Domini Regis*.

E quindi poi l' Avversario avanzandosi tratto tratto a ergere su di questo fatto le prime fondamenta della sua infelice difesa, ne arguisce, che non solo tutti i Regj Cappellani servivano assiduamente alla Real Cappella e al Principe, ma che oltracciò dal Principe stesso tutti riceveano il convenevole sostentamento, qual dice essere stato vario secondo la varietà dei tempi. Allega un Registro dell' anno 13 7. estratto dall' Archivio della Regia Zecca, da cui ricavasi, che nel Regno di Roberto a' Cappellani e Cherici Palatini pagavasi un certo e determinato stipendio: *Pro gagiis & expensis eorum*, *&* *famulorum suorum*, *ad rationem de un-*

uncia una, & tarenis novem, pro quolibet dictorum Capellanorum per mensem: e questo oltre ad altri emolumenti, dei quali godeano, e quello spezialmente, che pagavasi *Magistro Capellae Regalis Eleemosynario Regio, & aliis Capellanis, Clericis, & dimidiis Clericis ejusdem Capellae Regalis pro stallagio equorum eorum, ad rationem de tareno uno & granis decem, pro quolibet eorum per mensem:* e oltre parimente all' immunità, della qual godeano dal pagamento dovuto *ratione juris sigilli Regii pro quibuscumque literis propriis eorum, factis, & in antea faciendis, gratiam vel justitiam continentibus*. E dopo aver congetturato, che probabilmente una tal tassa nei tempi susseguenti avesse ricevuta qualche varietà, prosegue a riferirci, che dalla Regina Giovanna II. nell' anno 1422. con un Diploma diretto all' Abate di S. Angelo a Fasanella, il quale allora esercitava la carica di Maestro della Real Cappella, determinossi, che nella Real Cappella si fossero con decoro celebrati i Divini Uficj; al qual oggetto coloro, dai quali doveano esser celebrati, avessero avuto modo da poter vivere decentemente: *Quod in Regali Capella*

pella, honorifice & decenter Divina Officia celebrentur, & quod Celebratores habeant, unde victum percipiant condecentem, servireque propterea & vacare possint in dicta Regali Capella circa celebrationem Divinorum Officiorum: e che in seguito di tal deliberazione si fosse dalla medesima stabilito non meno il certo stipendio, che doveasi somministrare al Maestro della Real Cappella e a' Regj Cappellani, che il numero certo, e determinato dei medesimi, con le seguenti parole del Diploma: *Scire te volumus, quod noviter deliberavimus, quod in nostra Regali Capella retinere debeas Capellanos octo, & quod tu una cum dictis octo Capellanis habeatis pro vestro victu uncias centum de carolenis argenti, ponderis generalis, per annum, videlicet tamquam Magister dictae Regalis Capellae pro persona tua uncias viginti, & quilibet dictorum octo Capellanorum uncias decem per annum.* E poichè la Regina non avea allora pronto il modo da potere assegnare sopra di certe rendite le accennate once cento; perciò finattantochè non seguisse l'assegnamento, disse nel Diploma di assegnare ai medesimi *tot & tanta Beneficia Regalia*

lia ad suam collationem spectantia, ad praesens vacantia, & primitus vacatura ubilibet in toto Regno Siciliae, quot eorum annuus valor adscendat ad summam praefatarum unciarum centum, distribuendarum modo praescripto pro rata, ec.

Da un tal racconto, che egli ci fa il nostro Avversario, incomincia a formare le sue decisioni, le quali in tanta copia si veggono sparse nella sua Scrittura. Dice adunque primieramente, e il dice con tanta franchezza, quanta ne avrebbe potuta mostrare, se egli fosse vissuto dai tempi della Regina Giovanna II. sino a questi nostri tempi, *che sin dal principio del quintodecimo secolo fu introdotto il numero fisso, che ancor oggi dura di otto Cappellani Regj, addetti al continuo attual servigio della Regal Cappella, i quali col Cappellan Maggiore formavano l' intiero, giuridico e proprio ceto dei Regj Cappellani e del Clero Palatino, con una stessa situazione del rispettivo loro stipendio, che venivasi a liberare unitamente al Capo insieme e alle membra tutte di quel Corpo Ecclesiastico; siccome ancor oggi sin da quei tempi nella liberazione dei loro soldi si è praticato e si pratica.* In-

Indi, ſenza farſi carico di tante difficoltà, che incontra queſto ſuo aſſunto, eziandio per quel che da lui ſteſſo ſi era poco prima detto intorno alla varietà del numero dei Regj Cappellani, ſecondo la varietà dei tempi; e ſenza punto badare, che nel Diploma della Regina ſi parla ſolamente dei Cappellani Cantori e del rango inferiore, i quali doveano attendere al quotidiano attual ſervizio, e non già dei Cappellani del rango ſuperiore e più nobile; e che inoltre il ſuo aſſunto di molto verrebbe a offendere il Regio diritto, ſecondochè a ſuo luogo ſi accennerà; s'inoltra a farci un altro racconto dell' origine e progreſſi dei Regj Cappellani d'onore, coi quali pretendono oggi di gareggiare i Cappellani mercenarj, ſucceduti ſibbene, come pur egli confeſſa, agli otto Cappellani ſtabiliti dalla Regina Giovanna II., ma non già rappreſentanti, come s'immagina a capriccio, l'intero, giuridico e proprio Ceto dei Regj Cappellani e del Clero Palatino.

Crede adunque di poterci dare ad intendere, che avendo varj Sommi Pontefici, tra' quali Bonifacio VIII. Benedetto XI. Clemente V. e Giovanni XXII.

cor-

conceduti molti privilegj ai Cappellani Regj, ascritti all'assiduo e quotidiano servizio del Principe, onde ne venivano appellati *Familiares*, *Domestici*, *&* *continui Commensales*, e il privilegio specialmente di non essere obbligati alla residenza nei lor Benefizj Curati, e di poter sostituire altri per l'attuale esercizio della Cura a tali Beneficj ingiunta; si compiacquero i Sovrani del Regno di ammettere all'onorevol graduazione di Regj lor Cappellani alcuni Ecclesiastici di riguardo, così Secolari, come Regolari: volendo, che essendo essi così aggregati al Clero Palatino, s'intendessero fatti capaci di godere *ubilibet illis honoribus, favoribus, franchitiis, libertatibus, exemptionibus, immunitatibus, privilegiis, praerogativis, & gratiis, quibus alii Capellani nostri, Nobis actualiter & personaliter servientes, potiuntur & gaudent, & potiri & gaudere soliti sunt & debent, non obstante quod ipse N. N. actu non serviat*: sono parole, che egli ci reca di un Diploma della Regina Giovanna II. dell'anno 1431.

Soggiugne, che per tutto il tempo, in cui dominarono nel Regno i Serenissimi Principi della Casa d'Arago-

na,

na, continuossi la medesima pratica. Dice nonperò doversi riflettere, che nei Regali Diplomi sempre erano nominati in primo luogo i Cappellani Regj *actu servientes in ipsa Regali Capella*, e in secondo luogo gli altri *non servientes actu, sed tantum ad Regias literas ordinati:* e che inoltre là dove dal Re creavasi un qualche Cappellano, comecchè esente dall' attual servizio faceasi quello scrivere *in charta portionis Domus Regiae, ut moris est*, siccome asserisce scorgersi da due Diplomi del Re Alfonso I, uno dell'anno 1445. e l' altro dell' anno 1452., recati dal Chioccarelli nel II. tomo dei M. S. Giurisdizionali. Donde poi ne argomenta egli l' antichità dello stile, di assentarsi nella Scrivania di razione ai Cappellani Regj, siccome oggi tuttavia si osserva a rispetto dei Cappellani stipendiati.

Siegue poi a riferirci, che essendo succeduto non meno alla Monarchia di Spagna, che alla Corona del Regno di Napoli, il Re Ferdinando il Cattolico, dai Sommi Pontefici Sisto IV. Innocenzio VIII. Alessandro VI. e Giulio II. furon conceduti varj considerabili privilegj alla di lui Cappella, ristretti nonperò al Cappellan Maggiore,

& reliquos Capellanos, Cantores, & Scholares actu servientes, & consueta stipendia percipientes: e che non in altra guisa fu poi distesо il rinomato Breve Pontificio diretto da Papa Lione X. all' Imperador Carlo V. nel 1526. e confermato dal Papa Clemente VII., e da Papa Paolo III.

Ove è da notarsi, che egli stesso non può far di meno di non riferire un fatto, che si legge nel tomo I. dei M. S. del Chioccarelli e che, siccome vedremo, niente si accorda con il suo stranissimo assunto. Ed è, che pretendendo varj Cappellani Regj creati dall' Imperador Carlo V. di esser fatti esenti in vigor delle loro patenti dal pagamento delle Decime Apostoliche, quantunque non assistessero, come gli altri, all' attual servizio della Real Cappella di Napoli; il Papa Paolo III. con suo Breve dei 26. del mese di Settembre dell' anno 1537. dichiarò: *neminem ex dictis Capellanis privilegio alicuius exemptionis uti posse, nisi Capellanum Maiorem, & alios, qui dictae Capellae personaliter inserviunt*. In seguito di che querelandosi il Papa per mezzo del suo Nunzio con l' Imperadore di un tal abuso, fu da quel Principe con Di-

ploma

ploma dei 16. del mese di Agosto del 1540. ingiunto al Vice-Re di quel tempo, di darsi gli ordini, *que los Capellanos criados ad honores tan solamente, y que no sirven, contribujan en la solucion de las dichas decimas, non dando lugar a que se esiman da ello, si no embargarle los titulos y provisiones, que de nos tubieren de nuestros Capellanos*. E a quest' oggetto, dopo varj anni, e sotto il Regno di Filippo II., essendosi fatta una esatta ricerca di coloro, i quali avean servito e attualmente servivano nella Real Cappella, fu ai 9. del mese di Ottobre dell' anno 1577. ordinato, di doversi trattare immuni ed esenti il Cappellan Maggiore, che era allora il Vescovo d' Oppido, e oltracciò il Vescovo di Bova, e il Vescovo dell' Acerra, che erano Cappellani Regj; e fuor di questi, altri sedici Cappellani, trai quali doveansi comprendere il Sagrestano Maggiore e un Ajutante della Real Cappella, i quali uniti montavano al numero di diciotto Regj Cappellani, oltre al Cappellano Maggiore.

E questo essere stato il motivo, soggiugne l' Avversario, seguitando tuttavia a decidere *ex cathedra*, per cui i

Cappellani Regj, eziandio meramente Onorarj, come a lui piace di appellargli, e di puro titolo, e Cartularj, incominciarono a servire nella Real Cappella, senza essersi mai ideato l'Imperador Carlo V. di stabilire il numero di ventiquattro di essi, come asserisce essersi dai medesimi figurato. E allora fu parimente, come siegue egli a narrarci, che non si tenne più conto alcuno, nè si fece più uso legittimo di quella antica clausula, *Non obstante quod ipsi actu non serviant personaliter*; con la quale sifffatti Cappellani di puro titolo erano ammessi alla partecipazione dei privilegj conceduti ai veri e proprj Cappellani Regj stipendiati, e di continuo attual servizio.

Indi proseguendo il suo incominciato raziocinio, ci avvertisce, che tanto più con un nuovo sistema fu ingiunto a somiglianti Cartulari Cappellani l'attual servizio nella Real Cappella, quantochè il Sacrosanto Concilio di Trento anche innanzi a quel tempo avea ristretti i privilegj dei Regj Cappellani a coloro, i quali attualmente servivano. Per la qual cosa dopo di un tale stabilimento del Concilio i Cappellani Regj furon sempre creati con l'espressa

clau-

claufula, *Dummodo actu serviant*, secondochè fu rappresentato al Re Filippo II. dal Cardinal di Granvela allora Vice-Re, con sua Consulta dell' anno 1572. trascritta dal Chioccarelli nel Tomo XIV.

In seguito di che, perchè i medesimi, ciò non ostante, trascuravano l' attual servigio nella Real Cappella, il Cappellano Maggiore D. Gabriello Sanchez de Luna al 1. d' Aprile del 1609 fu costretto di mandar fuori un ordine *in scriptis*, che fece affigere dentro la Sagrestia della Real Cappella, col quale si disse così: *Si ordina a detti Rev. Regj Cappellani, e a ciascheduno di essi, che senza escusazione, e sotto pena di essere abborrato eo ipso dalla piazza di Regio Cappellano, e altre pene riservate ad arbitrio di S. E. e nostra, debbano, e ciascheduno di essi debba attualmente servire nella Regia Cappella, e in quella assistere con la cotta, conforme al solito, per tutto il tempo, che in essa vi starà e assisterà la persona del Signor Vece-Re: e il servizio predetto, da farsi da tutti detti Regj Cappellani, sarà mensatim, da cominciarsi dal presente mese d' Aprile, e quello dopo continuare, conforme*

 stan-

stanno notati in piedi del presente ordine, e finito che sarà da tutti, si abbia da cominciare da capo, e così continuare. Nè lascia il minuto Avversario di avvertire, che a piè di quest' Ordine sotto di questa Rubrica, *Nomina Reverendorum Regiorum Capellanorum Regiae Capellae*, si descrivono i nomi e cognomi di soli diciotto Cappellani Onorarj, con distribuirsi il loro attual servigio in quattro mesi, dopo il corso de' quali dovea da essi nuovamente ripigliarsi; e con recare in mezzo le parole del trascritto Ordine, e con il catalogo dei diciotto Regj Cappellani Onorarj posto sotto l' accennata Rubrica, crede assai dolcemente di aver dato un gran passo alla difesa del suo arditissimo assunto.

E in effetto appena termina di trascrivere l' Ordine, e di far parola del Catalogo, che immantinente stabilisce e decide, questa doversi reputare la precisa origine di esser comparsi a servire nella Real Cappella i Cappellani Regj, sempre da lui scherniti con la denominazione di solo titolo e di solo privilegio; aggiungendo, che in tal guisa comparvero essi a servire senza veruna qualificazione o di abito distinto da

quello

quello dei semplici Cappellani Ordinarj, o di luogo separato, o di altre segnate prerogative. Dice, che di queste non si è mai fatta la minima parola nei lor privilegj, e che delle medesime abbian preteso avvalersi negli ultimi tempi, col pretesto di aversi procurato l'abito di Protonotarj Apostolici; sotto del qual pretesto facendo pompa di esser Prelati, han creduto doversi considerare, come la parte più principale del Clero Palatino.

E pretensione siffatta, siegue egli a decidere maestrevolmente, che sia non solo insussistente, ma anche ridicola. Questa parte, dic'egli, giusta i documenti, che se ne leggono presso il Chioccarelli, e nell'Archivio del Cappellan Maggiore, sin dal XIII. secolo l'ha sempre fatta il Ceto dei Cappellani stipendiati, come quello, che è succeduto ai primi Cappellani della Real Cappella, Continui, Familiari, e Dimestici, abitanti nello stesso Real Palazzo per servizio della Regia Cappella, detti perciò *De hospitio Regis*, e poscia stipendiati unitamente con lo stesso Cappellan Maggiore lor Capo, nè può per conseguenza rappresentarsi da' Cappellani Onorarj di puro titolo, i predecessori

dei quali non solo non aveano il requisito di Famigliari, Continui, Dimestici, Commensali, e *de hospitio Regis*, e susseguentemente il requisito dello stipendio accordato ai veri Cappellani in vece del vitto quotidiano e dell'abitazione; ma nemmeno poteano vantare l'attual servizio nella Regia Cappella, a cui dopo più secoli furono obbligati, perchè in parte almeno, e in alcune occasioni avessero a quello adempiuto.

Dalle quali premesse conchiude poi la gran conseguenza, che sarebbe invero un abuso troppo apertamente contrario non meno alla ragione, che al senso comune, se si permettesse, che in un Ceto di Regj Cappellani per intrinseca naturalezza della loro origine istituiti dal Principe per il giornaliero servizio e ministero della sua Real Cappella, si accordasse la precedenza a coloro, i quali per grazia, e solo per una similitudinaria onorevolezza di puro titolo, appellansi Regj Cappellani; nè come tali ebbero mai l' obbligazione di servire, siccome in effetto per più secoli non han servito, e solo per il timor della pena lor minacciata servono oggi in alcune occasioni. Nè contento

di

di essersi tanto avanzato nelle sue proposizioni, soggiugne con una franchezza ammirabile, che questi Cartulari Cappellani Regj dovrebbon finalmente ricredersi, che per poter pretendere non già la precedenza, ma la mera e semplice uguaglianza coi Cappellani stipendiati e di attual servizio, dovrebbono per necessità indispensabile ottenere non già il solo comune nome di Regj Cappellani, come l' hanno nelle loro patenti, ma ancora il servizio quotidiano e famigliare del Principe, che essi non hanno mai avuto. Al qual proposito preso in mano non meno il Codice di Giustiniano, che quello di Teodosio, tutto si affatica in cercando di adattare al suo assunto varie Costituzioni dell' uno e dell' altro Codice, le quali per verità sono disagiatamente malmenate, e punto non hanno che fare con la vera e propria condizione del Ceto dei Cappellani d' Onore, siccome a suo luogo si vedrà.

Fa infine menzione del Memoriale porto a S. M. dai Cappellani d' Onore, in cui dic' egli contenersi varie cose tutte ideate, per imprimere nell' alta Reale intelligenza del Principe un ampia fastosa immagine del loro grado,

 per

per poter poi ottener con tale prevenzione distinte e singolari preminenze sopra di tutto il rimanente Ceto del Clero Palatino. E poichè per parte dei medesimi si era anche avanzato il passo di dare alle stampe un tal Memoriale per maggior fasto delle vanissime loro idee; soggiugne che quantunque da tutto ciò, che detto avea, si potesse trar lume bastante per dileguare le tante favole nello stesso Memoriale promulgate, e per iscorger parimente, quanto sieno traviate dal giusto le grandi ambiziose intraprese dei medesimi; nientedimeno avea egli stimato, e di umiliare in istampa a S. M. un' altra supplica, per suggerire al Principe un picciol saggio dei diritti propri dei Regj Cappellani stipendiati, e di postillare partitamente il Memoriale dato alla M. S. per parte dei Cappellani di Onore; perchè in sì fatta guisa potesse rendersi più agevolmente palese l' apertissima insussistenza di quanto in questo Memoriale si è esposto.

Noi per l' opposito, che abbiam l' onore di dover sostenere le antiche e non mai interrotte prerogative, delle quali ha sempre goduto il Ceto riguardevolissimo dei Regj Cappellani d' Onore

re della Real Cappella, così detti, non già perchè sieno Onorarj, e Cartularj, secondo la stravolta idea dell'Avversario; ma perchè è stato questo Ceto istituito dal Principe nella sua Real Cappella per decoro e onor della medesima, secondochè a suo luogo si vedrà; stimiamo di dover dividere la presente Scrittura in quattro distinti §. §. che dovran contenere alcune sode proposizioni, con le quali resterà confutato non solo ciocchè è saltato in testa al nostro Avversario di fantasticare in tutta quella parte della sua Scrittura, che si è finora da noi riferita; ma tutto quello parimente, che si è troppo francamente detto nelle sue postille al Memoriale porto a S. M., che Iddio guardi, per parte dei nostri Clientoli. In tal guisa verrà compiutamente terminata la presente nostra Scrittura, e con essa l'intera difesa delle prerogative, delle quali hanno da più secoli continuamente goduto i Regj Cappellani d'Onore, detti del Banco della Real Cappella di questa inclita Capitale, e contro alle quali il nuovo Difensore dei Cappellani Mercenarj si è tanto impegnato a sostener proposizioni, che direttamente si oppongono a' Regj Diritti, e

a sostenerle in un tempo, in cui la Real Presenza della Maestà del Principe richiede, che si conservi l'onore e il decoro della Real Cappella, assai più che non faceasi nei tempi passati, nei quali questa Città altra figura non facea, che di Capitale di una Provincia della Monarchia.

Sosterremo adunque in primo luogo, che siccome ai Principi Supremi è sempre competuto il diritto di fondare ed ergere Cappelle Regie nei proprj Dominj, con ordinare e stabilire in esse quel Clero, che meglio loro è piaciuto, e con quegli onori e prerogative, che meglio hanno stimato a proposito, per lo maggior decoro e ornamento delle medesime, per mezzo di una piena e affatto illimitata giurisdizione; così di questo diritto han sempre fatto uso i Principi. I quali han dominato nel Regno di Napoli, con istituire e ordinare il loro Clero Palatino, non già ristretto a quei soli otto Cappellani, Cantori e Tenoristi, de' quali si fa menzione nel Diploma della Regina Giovanna II., e ai quali sono succeduti gli odierni Cappellani stipendiati e di servizio quotidiano della Real Cappella; ma bensì ornato e decorato da un Ceto

di Cappellani di un rango più nobile e di un ordine superiore, a' quali sono succeduti gli odierni Cappellani d' Onore.

Indi in secondo luogo dimostreremo, che la vera e propria idea tenuta dai Principi Supremi nell' istituire o ordinare il Clero Palatino nelle loro Regie Cappelle, sia stata maisempre di ordinare e istituire un Clero, che avesse tutta la proporzione e la somiglianza col Clero delle Chiese Cattedrali.

In terzo luogo rappresenteremo, qual sia stata la disciplina della Chiesa così antica, come moderna dei tempi di mezzo dintorno a' Canonici delle Chiese Cattedrali e Collegiate, e come ristabilita poi in parte l' antica dal Sacrosanto Concilio di Trento; e in qual guisa a somiglianza della medesima siasi mutata e respettivamente ristabilita la disciplina del Clero Palatino delle Regie Cappelle.

In quarto luogo finalmente conchiuderemo, che non meno nelle Reali Cappelle della Francia, del Brabante e delle Spagne, che nella Real Cappella di questa Città di Napoli, i Regj Cappellani, detti *di Onore*, e *del Banco*, abbian sostenuto e sostengano quel ran-

go, che nei Capitoli delle Chiese Cattedrali e Collegiate sostengono i Canonici; e che per l'opposito i Cappellani stipendiati abbian sostenuto e sostengano quell'impiego, che nei Capitoli sostengono gl' inferiori Ministri.

Per mezzo di questa divisione, quando ci riesca, come speriamo, di fondare ciascuna delle proposizioni, le quali ci abbiamo stabilite, verremo non solo a dimostrare e porre nel proprio lor lume, i diritti, le prerogative e la suprema Regalìa del Principe intorno a questa materia delle Regie Cappelle; ma a confutar parimente dalle fondamenta ciocchè dall' Avversario si è investigato per seminare in sostanza una dimestica dissensione tra questi due Ceti di Regj Cappellani del Clero Palatino; i quali per l' onore e decoro della Real Cappella e per la conservazione della suprema Regalìa del Principe, conviene che si mantengano in una perpetua concordia e armonia, e uniti contro a qualunque esterno attentato: tanto è strano e improprio, che s' impegni chicchessia a porre in controversia alcuni dei diritti di tal Regalìa.

§. I.

§. I.

Che siccome ai Principi Supremi è sempre competuto il diritto di fondar Cappelle nei proprj dominj, con ordinare in esse quel Clero, che meglio loro è piaciuto, e con quegli onori che meglio hanno stimato a proposito per lo maggior decoro delle medesime; così di questo diritto han sempre fatto uso i Principi, i quali han dominato nel Regno di Napoli, con istituire il loro Clero Palatino, non già ristretto a quei soli otto Cappellani, Cantori e Tenoristi, dei quali si fa menzione nel Diploma della Regina Giovanna II., e a' quali sono succeduti gli odierni otto Cappellani stipendiati e del servizio quotidiano della Real Cappella; ma bensì ornato e decorato da un Ceto di Cappellani di un rango più nobile, ai quali sono succeduti gli odierni Cappellani d'Onore.

SE vogliamo dirittamente pensare, in questa controversia, la quale si è oggi inaspettatamente suscitata per parte dei Regj Cappellani Mercenarj della Real

Real Cappella di questa Città, sostenuti con troppo ammirabil franchezza dal loro Avvocato, contro al Ceto dei Regj Cappellani d'Onore, o sia del Banco non tanto trattasi di sostener le prerogative di questi, quanto di sostenere il decoro e l'onore della stessa Real Cappella; anzi a parlar propriamente, di sostenere i diritti della Maestà del Re Nostro Signore, che certamente resterebbon dimolto diminuiti e offesi, qualora si menassero buone all'Avversario le nuove e ardite proposizioni da lui poste in campo, per poter dar colore ai suoi ritrovati. Questi diritti del Principe, siccome non si sono mai recati a controversia, e se pure alcuna volta dalla Corte di Roma, in qualche punto solamente, si sono contrastati, sono stati sempre vigorosamente sostenuti dai Regj Ministri intorno a quel punto, in cui si era la controversia suscitata; così per tutte l'altre parti, nelle quali non sono stati mai impugnati, non vi è stata mai occasione di fondargli e dimostrargli, o con la ragione tolta dalla suprema autorità Reale, o con gli argomenti tolti dall'autorità dei Canoni, e della Storia non meno della Chiesa, che dell'Imperio, e in ispezie del nostro

Re-

Regno. Onde n' è avvenuto, che troppo scarse sieno le notizie, le quali sono a noi pervenute intorno a questa materia delle Regie Cappelle e del Clero Palatino, e per conseguenza dell' autorità del Sovrano sopra di quelle e di questo. Per quanto si appartiene alle Cappelle degli altri Principi dell' Europa, poche sono le notizie, le quali posson ripescarsi dal P. Lodovico Tomassini nel suo insigne trattato della Disciplina della Chiesa nelle materie Beneficiarie, da Vincenzio Turtureti, il quale raccolse quanto potè per riguardo della Real Cappella di Spagna, da Giulio Chiflezio, il quale fece una simile fatica in ordine alla Regia Cappella del Brabante e da quanto se ne ritrova sparso o nel gran Glossario del celebre Carlo du Fresne, o incidentemente presso di un qualche Autore, il qual tratti di altre materie. Ma per quel che si appartiene alla Real Cappella di Napoli, pochissime sono le notizie, che ne abbiamo dai nostri Archivi, dai quali dobbiam credere, che troppo scarsa ne avesse potuta compilare la raccolta Pietro Vincenti nel suo manoscritto, qual noi non abbiam potuto avere sotto gli occhi.

Non

Non ostante però una penuria sì grande di notizie, noi ci lusinghiamo di aver potuto ripescar tanto dagli Autori e dai documenti dei nostri Archivj, che possa essere reputato bastantissimo a porre in un lume assai chiaro non meno il diritto del Principe, che la prerogativa del posto di Regio Cappellan d' O.iore, la quale dal diritto del Principe discende. Su di che ci conviene innanzi a ogn' altra cosa premettere, che sarebbe veramente molto strano a sentirsi, che assai più ampio non dovesse essere stato il diritto dei Principi Supremi intorno alle Cappelle e ai Sacri Ministri, i quali in esse dovean servire, di quello che fosse stato il diritto dei Privati; e che se a questi quasi fin dai primi tempi della Chiesa potea esser lecito, per proprio comodo, fondar privati Oratorj, e in essi oltre alle Sante Preci, che vi si recitavano, far parimente celebrare il Santo Sacrifizio, con la licenza del proprio Vescovo, da un certo e determinato numero di Ecclesiastici, e in certi e determinati giorni; ai Supremi Principi per l' opposito non fosse stata in progresso di tempo conceduta una piena e ampla facoltà di chiamare al sa-

cro

ero ministero delle loro Cappelle quel numero di Ecclesiastici, qual meglio fosse loro paruto e piaciuto e dai medesimi, senza veruna restrizione o di numero o di tempo, far celebrare i sacrosanti misteri e i Divini Uficj. Tanto richiedeva non meno la qualità e prerogativa della Sacra Persona del Principe, che la gratitudine della Chiesa Romana, la quale se a riguardo così della sacra unzione, onde i Principi Supremi vengon contraddistinti da' Privati, come per gl' immensi benefizj recati alla Chiesa, ha creduto, che essi dovessero esser capaci del diritto di conferire i Beneficj, che sono di Regia fondazione, laddove ai Privati altro che il diritto di presentare non è stato accordato; per la stessa ragione ha dovuto ai medesimi comunicare, siccome in effetto ha comunicata, tutta quella illimitata e amplissima facoltà e autorità, che mai immaginar si possa, intorno alle loro Regie Cappelle, e al Clero Palatino, dal quale vengon servite.

Certamente se con quel solo lume, che ci potrebbe somministrare un luogo di S. Giangrisostomo (1) recatoci dal P.

(1) In Acta homil. 18.

P. Lodovico Tomaſſini (1) ſi voleſſe investigare, qual foſſe ſtato il diritto dei Privati circa l' erezione dei privati Oratorj, forse nemmeno ci ſarebbe permeſſo di affermare, che limitata e riſtretta foſſe ſtata in ordine ai medeſimi la lor facoltà. Perocchè, ſiccome ben riflette il Tomaſſini, quel Santo Prelato non ſolo eſortava, ma anche in una certa maniera coſtringeva i ricchi a sì fatte fondazioni di privati Oratorj, nei quali aveſſero potuto chiamare i Sacri Miniſtri a recitarvi le Divine Preci, a celebrarvi ne' dì feſtivi il Divin Sacrifizio, e a eſercitarvi altre opere di pietà.

Ma dall'altro canto da una Coſtituzione dell'Imperador Giuſtiniano (2) noi abbiamo, che altro non potea eſſer permeſſo ai Privati nei loro Oratorj, che di farvi recitare le ſacre Preci; e che qualora aveſſero voluto far celebrare nei medeſimi il Santo Sacrifizio della Meſſa, facea di meſtiere di richiederne la licenza dal Veſcovo, al quale ſi appartenea deputare gli Eccleſiaſtici a tal effetto. Eppure in progreſſo di tempo in que-

(1) Vet. & nov. Eccleſ. diſcipl. de benefic. par. 1. lib. 2. cap. 92. num. 9.
(2) Novell. 58.

questi stessi privati Oratorj incominciossi a ordinarvisi e istituirvisi il proprio Clero col suo Capo, secondochè può osservarsi presso il P. Tomassini (1), dal quale ampiamente viene illustrata questa materia.

Per quanto si appartiene alle Cappelle dei Principi Supremi, già lo stesso nostro Avversario non dubita, che nell' Imperio Greco; e sin dal IV. Secolo, avessero avuta quelle la loro origine. Nè può dubitarsi parimente, che all' Imperial Cappella di Costantinopoli si ritrovavano addetti e assegnati particolari Cherici, insieme con il loro Capo, appellato *Protopapa*; ad alcuni dei quali siccome probabilmente per il loro vitto e vestito era costituito un certo e determinato stipendio; così essendo assai sterminato il numero degli Ecclesiastici, i quali vi ministravano, è più che probabile, che moltissimi di essi avessero servito senza veruno stipendio. E questo stesso può ragionevolmente congetturarsi da quel che con l' autorità di Niceforo Gregora (2) ne scrisse il sopral-

(1) Part. 1. lib. 2. cap. 93. 94. & 55.

(2) L. 5. p. 61. & lib. 6. pag. 76.

prallegato P. Tomaffini (1); là dove offervò, che gl' Imperadori di Coftantinopoli eran foliti di aggregare al Clero Palatino tutti i Cherici, i quali fi foffero refi celebri per una diftinta pietà e dottrina; affinchè dai medefimi fi foffero poi potuti fcegliere coloro, i quali doveano occupare le Sedi Patriarcali e Vefcovili di quell' Imperio: *Eodem teftimonio Conftantinopolitanos Imperatores ornat Nicephorus Gregoras, quod Palatii fui Clero aggregarent pios quofque, & eruditione celebriores Clericos, ut hi quafi gradus effent, unde ad Epifcopales & ad Patriarchales ipfas Sedes promoverentur.*

Ma che così fi foffe praticato nelle Regie Cappelle dei Principi Latini, moltiffimi fono i documenti, dai quali ne poffiamo effer perfuafi. Primieramente, ficcome ci lafciò fcritto lo Storico della vita di S. Modoaldo Vefcovo di Treveri (2), moltiffimi erano gli Ecclefiaftici, i quali dal Re di Francia venivano aggregati al Clero della fua Cappella e venivan poi promoffi alle Chiefe Vefcovili

(1) Part 1. lib. 2. cap. 112. n. 8. in fin.

(2) Stephanus Leodienfis apud Surium die 12. Maii c. 2. e 9.

vili del Regno. Sicchè non è credibile, che un numero sì grande di Cherici, qual ci viene additato da questo Scrittore, fosse stato tutto mantenuto a spese del Regio Erario: *Quale, quam sanctum erat illud Palatium, ex quo tam claros tamque illustres suscipiebat Ecclesia Sacerdotes! Ex quo procedebant Sectatores non Simonis, sed Petri, non mercenarii, sed veri ministri Christi, & qui Curias Regum non quaererent, sed potius a Regibus quaererentur: non ipsi honores per ambitionem appeterent, sed magis oblatos per humilitatem refugerent. Ex quorum numero (* ERANT ENIM PLURIMI *) fuit Arnulphus Metensis, Cunibertus Coloniensis, Tungrensis Remaclus, Trevirensis noster Modoaldus, &c. Isti sunt plane viri sancti, quorum fide & sanctimonia Ecclesia corroborata est.*

Così parimente da una pistola d' Incmaro (1) diretta *Presbyteris, Diaconibus, Subdiaconibus, & ceteris Clericis, in Palatio Domno nostro Regi, & Domnae Reginae, ac illorum Fidelibus, Ecclesiastico ministerio consulenti-*

(1) Tom. 2. p. 146. apud Thomass. par. 1. lib. 2. cap. 111. num. 5. & 6.

tibus, non solamente possiam congetturare, che molto numeroso si era il Clero Palatino; ma abbiamo inoltre, che da questo Clero, come da un Seminario, erano scelti i Prelati di tutto il Regno. Sicchè volendo Incmaro esortare gli Ecclesiastici Palatini alla riforma dei lor costumi, si servì di questo motivo: *Domino nostro Regi & amabiliores, & venerabiliores eritis, e & securius vos ille Ecclesiis praeficere, quando locus evenerit; & nos vos audacius & amabilius, nutu Dei, & ipsius Domini nostri favore, ordinare valebimus*.

Aggiungasi, che al Clero Palatino aggregavansi non solo Cherici, ma anche Monaci, siccome di se stesso riferisce Incmaro (1), là dove dopo aver detto, che nello stato di Cherico avea per molto tempo servito nel Palazzo dell' Imperador Lodovico, e che poscia avea preso l'abito di Monaco nel Monastero di S. Dionigi, soggiugne: *Exinde assumptus familiaribus obsequiis praefati Imperatoris, ac Episcoporum conventibus, pro sola obedientia mihi iniuncta, serviens, post aliquot annos Mona-*

---

(1) L. 4. c. 1. penes Thomass. d. cap. III. num. 8.

nasterii quietem repetii. In somma, siccome assai bene su questo proposito osserva il più volte allegato Tomassini (1), erano in quel tempo aggregati al Clero Palatino di Francia tutti coloro, i quali o trai Cherici, o trai Monaci; erano eccellenti o per la santità, o per la dottrina: *In causa quoque id erat, quamobrem in Palatinum Clerum Abbates Monachique cooptarentur; quo nimirum in eum conflueret, quidquid inter Clericos, Monachosque, vel eruditione praecelleret, vel sanctitate*.

Ora se così grande e così illimitato era il numero dei Cherici e dei Monaci, i quali aggregavansi al Clero Palatino; come mai è possibile, che a tutti ugualmente fosse stato costituito e assegnato un certo stipendio? Forza è adunque il confessare, che sebbene tutti ugualmente fossero incardinati al Clero Palatino, non tutti però servivano con certo e determinato stipendio; ma che questo si somministrava a coloro solamente, i quali erano addetti al quotidiano servizio della Regia Cappella: là dove gli altri per l'opposito, senza ricevere alcuna mercede, servivano nella me-

(1) Loc. cit. num. 9.

medesima in alcuni tempi dell'anno, o in alcune occasioni, e secondo l'ordine che ne avessero avuto dal Principe.

Di che ce ne somministra parimento una gran riprova il costume introdottosi, di ascriversi al servizio delle Regie Cappelle anche quegli Ecclesiastici, i quali erano investiti di un qualche Beneficio, siccome si fa palese da ciocchè scrisse il gran Pontefice Innocenzio III. nei principj del tredicesimo secolo al Vescovo di Langres (1), il qual pretendea di esercitar giurisdizione sopra i Cherici della Cappella del Duca di Borgogna; dicendogli, che non potea farlo, per lo privilegio dell'esenzione, di cui quei Cappellani godevano; ma che avrebbe potuto solamente usare della sua giurisdizione sopra dei medesimi per le Chiese Parrocchiali, soggette alla giurisdizion Vescovile, delle quali erano essi investiti: *Cum Capella Ducis Burgundiae gaudere dicatur huiusmodi privilegio, quod nullus Archiepiscopus vel Episcopus in personas Canonicorum eiusdem Capellae suspensionis, vel, excommunicationis, aut interdicti sententias audeat promulgare,*

(1) Cap. cum Capella 16. de privileg.

re: Decanus Christianitatis, & quidam Capellae supradictae Canonici, qui Parochiales Ecclesias a te tenent, occasione privilegii praelibati, in his etiam, quorum jurisdictio ad te pertinet, ita se dicant exemptos, ut quantumcumque graviter interdum excedant, tuae correctioni recusent & sententiae subiacere. Quocirca mandamus quatenus in quantum exempti sunt ejusdem ratione Capellae, Apostolicis privilegiis deferas reverenter: sed in quantum ratione Parochialium Ecclesiarum, vel alias, iurisdictionem tuam respicere dignoscuntur, officii tui debitum in eosdem libere prosequaris.

Questo stesso ci vien dimostrato da una determinazione fatta dal Concilio di Colonia dell' anno 1260., ove parlandosi dei Cappellani Regj e dei Cappellani addetti al servizio dei Vescovi o di altri Prelati, si stabilì, che sì fatti Cappellani dovessero risedere nelle Chiese, alle quali si ritrovavano addetti: *Nisi illo tantum tempore, quando agunt suorum negotia Dominorum, atque etiam, si negotia Ecclesiae hoc exposcant*. E poichè non conveniva, che quei Cherici, i quali aveano un impiego speciale in una qualche Chiesa, per

 cui

cui richiedeasi una continua e quotidiana assistenza, si fossero potuti dispensare dal risedere nelle medesime; fu perciò stabilito dal medesimo Concilio, che coloro, i quali si ritrovassero impegnati in somiglianti cariche, non potessero essere ascritti al servizio delle Regie Cappelle, o impegnarsi al servizio di un qualche Vescovo, siccome osserva il P. Tomassini (1) dopo di aver trascritte le parole di quel Concilio: *Denique vetitum est hoc Concilio, ne Decani, Scholastici, vel Cantores, possint unquam Capellanorum munere fungi apud Reges, Episcoposque.*

Così parimente in una Adunanza del Clero d' Inghilterra tenuta nell' anno 1316. sotto il Re Odoardo II. (2) si ebbe per massima stabilita da tempo immemorabile nell' Inghilterra, che i Cherici, i quali erano ascritti al Clero Palatino, per quel tempo, in cui si ritrovassero agli ossequj del Principe, non fossero astretti a risedere nei lor Beneficj: *Rex, & Antecessores sui, a tempore cuius contrarii memoria non existit,*

(1) Loc cit cap. 112. num. 1.

(2) Concil. gener. tom. 11. par. 2. pag. 2465. penes Thomass. d. cap. 112.

ssit, usi sunt, quod Clerici suis immorantes obsequiis, dum obsequiis illis intenderent, ad residentiam in suis Beneficiis faciendam minime compellantur. Nec debet dici tendere in praejudicium Ecclesiasticae libertatis, quod pro Rege & Republica necessarium invenitur.

Che se così è, possiam senza dubbio congetturare, che coloro, i quali essendo investiti di un qualche Beneficio, erano incardinati al Clero Palatino, non riceveano dal Principe stipendio alcuno per il sacro ministero della Regia Cappella; contenti non meno di quell' onore, che venivano a ricevere nell' essere impiegati nel servizio del Principe, che del merito, qual venivano a procacciarsi per esser nominati dal Principe a maggiori dignità Ecclesiastiche. Certamente, siccome dicea Cassiodoro (1), dee reputarsi in vece di un grande stipendio il comodo di poter quotidianamente vedere il Principe: *Certe munus est videre Principem*: e siccome altrove (2) si espresse, deve essere stimato un gran dono, che com-

(1) Lib. 10. epist. 3.
(2) Lib. 3. epist. 22.

partiſca il Principe, quando dà il comodo di poterglisi ſovente parlare: *Nam quilibet habere noſtra colloquia, munera credit eſſe Divina*. Donde Vincenzio Turtureti (1) a tal propoſito ſi eſpreſſe vivamente in queſti termini, in parlando di quei Cherici, i quali ſervono nelle Regie Cappelle ſenza veruno ſtipendio: *Dum Regi inſerviunt, haec etiam ſervitus, eaque ſola reponitur in locum muneris praecipui, nec immerito*. E dopo altre parole: *Quaſi vero nihil gratius & acceptius poſſit bono ſubdito accidere, quam ſui Principis aſpectu poſſe perfrui*.

Egli è nonperò tanto vero, che i Cherici Beneficiati aſcritti al Clero Palatino ſervivano ſenza ſtipendio, che anzi ſe mai per l'innanzi per cagion del loro miniſtero, primachè aveſſero ottenuto alcun Beneficio, godevano del Regio ſtipendio, veniva queſto loro ſoſpeſo, qualora eran provveduti di un qualche Beneficio, ſecondochè ſembra poterſi dedurre da ciocchè notò il P. Tomaſſini (2), là dove facendo menzione

---

(1) Sacell. Reg. ſive de Capell. & Capellan. Reg. cap. 7. num. 17.

(2) D. cap. 112. num. 6.

ne di uno statuto dell' Arcivescovo di Conturberì in Inghilterra scrisse: *Inter statuta Cantauriensis Archiepiscopi anno* 1417. *agitur de Patronis, & de Beneficiis Regiae fundationis, quibus inflicta erant onera pensionum: Clericis Palatinis solvendarum, donec Beneficii aliquid consequerentur:* „ Cleri-
„ cis Regis in certis annuis pensionibus
„ sunt astricti, quousque aliqua Bene-
„ ficia competentia eis obtulerint, &
„ ipsa acceptaverint. „ Nè è da tralasciarsi di riflettere, che i Cherici Beneficiati e addetti per conseguenza al ministero di altre Chiese, non poteano probabilmente impegnarsi al continuo e quotidiano servizio delle Regie Cappelle in quella stessa guisa, con cui vi s' impegnavano con certo e stabilito salario coloro, i quali non erano addetti ad altre Chiese. Ma siccome il Principe si contentava di avergli pronti al suo servizio, o in certi tempi dell' anno, o in certe congiunture, e qualora in somma gli fosse piaciuto di far comparire con una special magnificenza il suo Clero Palatino; così non avea alcun riparo di aggregargli a questo Clero, senza obbligargli a un continuo e quotidiano attual servizio, al qual era-

no obbligati i Cherici ſtipendiati. E dall'altro canto ſi era un gran vantaggio, che proveniva a varj riguardevoli Eccleſiaſtici, di eſſere in tal guiſa aſcritti dal Principe al Clero Palatino, anche ſenza riceverne per compenſo del lor ſervizio ſtipendio alcuno; non ſolo perchè ſtimavano per un grande onore l'eſſer fatti degni di ſervire al Principe, il quale compiacevaſi di gradire i loro oſſequj, in procurando, che foſſero provveduti di Veſcovadi, Badie e altri Beneficj: ma anche perchè venivano a eſſer fatti partecipi di tutte l'eſenzioni e prerogative, delle quali i Principi ſupremi di tempo in tempo furono dalla Chieſa contraddiſtinti per riguardo delle lor Cappelle e Regj Cappellani.

Queſte prerogative ed eſenzioni, ſiccome da un canto ſono antichiſſime, così dall'altro furono dalla Chieſa comunicate direttamente e ſenza veruna reſtrizione ai Principi ſupremi, i quali poi come delegati del Papa e rappreſentanti in queſta parte la ſteſſa autorità del Papa, l'hanno ſempre ſpiegata per mezzo dell'iſtrumento abile, cioè, dell'Arcicappellano, che noi nel noſtro Regno nominiamo Cappellano Maggiore.

Cir-

Circa la qual materia la Chiesa è stata liberalissima coi Principi per quello stesso motivo, per cui, siccome di sopra abbiamo accennato, ha permesso, che i medesimi fossero stati i Collatori di tutti i Beneficj, che sono di Regia Fondazione; cioè perchè di tal diritto ne possono esser benissimo capaci i Laici, là dove vi acconsenta o espressamente, o tacitamente il Papa; e molto più i Principi, i quali per la cerimonia introdottasi nella Chiesa della sacra unzione nell'atto della loro Incoronazione, non si reputano per meri Laici; questo appunto essendo il fine, per cui questa sacra ceremonia si adopera, siccome dottamente spiega Alessandro Patrizio (1) cioè: *Ut persona uncta sit sacratior, sit venerabilior Christianis, sit Deo custodia eius carior, sit benevolentia in eum propensior, sit opitulatio promptior.*

Di che, infra gli altri, ne furono ben meritevoli i nostri Duchi di Puglia, e gli altri Principi, i quali dominarono nelle Provincie del nostro Regno di Napoli, avendo in quelle dalle fondamenta erette molte Chiese e Mona-

(1) In Marte Gallic. lib. 1. cap. 8.

nasteri, e dotatele d' immense ricchezze. Donde era ben ragionevole, che la Chiesa avesse loro concedere tutte quelle prerogative, le quali si ritrovavan concedute agli altri Principi, non meno in quanto al punto delle Collazioni dei Beneficj, che in quanto al punto di poter fondare Regie Cappelle con una totale indipendenza dalla giurisdizion Vescovile, e con la facoltà di poter comunicare a tutti quei Cappellani, che avrebbono eletti per il sacro ministero delle loro Cappelle, senza alcuna restrizion di numero, qualunque facoltà e privilegio, che dai Sommi Pontefici è stato di tempo in tempo espressamente conceduto, o tacitamente permesso ai Supremi Principi.

Quindi è, che intendendo i medesimi nelle Chiese, che fondavano, di far uso non solamente del diritto di collazione, ma anche di tutta la giurisdizione sopra dei Sacri Ministri, i quali al servizio delle medesime erano da essi stessi eletti, col comunicar loro tutti i privilegj e diritti, i quali o per ispecial privilegio dei Sommi Pontefici, o per antica consuetudine erano stati ai Principi Supremi accordati per riguardo delle loro Cappelle, incominciarono

a spie-

a spiegarsi nelle Carte di fondazioni, che la Chiesa, la qual fondavano, veniva dichiarata lor Cappella, e i Ministri, i quali vi destinavano, Regj Cappellani. così spiegando quella facoltà, che lor competea, di fondare nel Principato quante Regie Cappelle avesser voluto, e di eleggere per Cappellani Regj tutti quegli Ecclesiastici, che meglio fossero loro paruti e piaciuti.

Nell'Inghilterra circa il fine dell' undecimo secolo Guglielmo, detto il Conquistatore, il quale essendo Duca di Normandia, dalla Francia, circa la metà del medesimo secolo, era passato a sedere sul trono di quel Regno, avendo fondato il Monastero di S. Martino de Hastings entro la diocesi del Vescovo di Chichester, e volendolo sottrarre dalla giurisdizione di quel Vescovo, si espresse in questi sensi: *Sed neque super illam dominationem aliquam, aut vim vel potestatem exerceat; sed sicut mea Dominica Capella, libera sit ab omni eius exactione*, secondochè si ha dalla carta di fondazione, la qual trascrivesi dal dotto Seldeno (1). Era intanto un punto questo, che in quel-

(1) In not. ad Eadmerum pag. 165.

la stagione non ammettea più dubbio alcuno. Ed è parimente da congetturare, che Guglielmo avesse recate tali massime dalla Francia, in cui certamente sin dal nono secolo i Cherici della Cappella eran liberi ed esenti da qualunque Ecclesiastica giurisdizione, siccome si fa palese da quelle parole di Carlo il Calvo, le quali ci son recate così dal Du Fresne (1), come dal P Tomassini (2): *Juxta consuetudinem praedecessorum meorum Regum Vveniloni tum Clerico meo, in Capella mea mihi servienti, qui more LIBERI CLERICI se mihi commendaverat, & fidelitatem sacramento promiserat, consensu sacrorum Episcoporum ipsius Metropolis, ad gubernandum commisi, & quod Episcopos, quantum ex me fuit, ut eum ibidem Archiepiscopum ordinarent, obtinui*. Sopra le quali parole giova in questo luogo avvertire quel che, degno di essere avvertito, affermò il Tomassini intorno al giuramento della fedeltà, che dai Regj Cappellani prestavasi al Re: *Quibus in verbis sedulo*

(1) Lex. med. & inf. latinit. Verbo Capellani, versic. Ministrabant.

(2) Dicto cap. 111. num. 13.

dulo illud adnotandum est, Clericum hunc Capellae Regiae sacramenti fide obligatum fuisse Regi. Hinc enim forsan illa Regum propensio, ut Ecclesias Regni sui illis maxime commendarent, quos tam arcto & tam sancto sibi nexu devinctos habebant.

Questo stesso diritto dei Re d'Inghilterra, di dichiarar libere ed esenti da qualunque giurisdizione Ecclesiastica quelle Chiese, che fondavano e stabilivano per Regie Cappelle, si fa chiaro da ciocchè altrove notò il Du Fresne (1) in quelle parole: *Hinc Capellae istae Regales liberae appellari solent. Charta Henrici II. Regis Anglorum* (Fu questi nipote *ex filia* di Enrico I. figliuolo di Guglielmo il Conquistatore, il primo che della Casa di Angiò e della famiglia dei Piantagenetti, salisse sul trono d'Inghilterra circa la metà del dodicesimo secolo) *tom. 2. Monast. Anglic. pag. 14. Cum haec Ecclesia de Waltham a primitiva sua fundatione semper Regalis fuisset Capella, nulli Arebiepiscopo, vel Episcopo, sed tantum Ecclesiae Romanae, & Regiae di-*

 spo-

(1) Verbo Capellae Palatinae vers. Ea vero erat.

spositioni subiecta. *In eodem Monastico pag.* 28. *ubi de Prioratu S. Osvvaldi: Tunc libera Capella fuit Regis, postea facta est iuris Archiepiscopi Eboracensis*. *Et pag.* 84. *Ecclesia S. Mariae de Hastingiis, quae est libera Capella nostra Lambetus Ardensis pag.* 18. *In eleemosynam ei contulit liberam Capellam B. Mariae Virginis, quam propriam & liberam habebat in Castro suo apud Ghisnos Charta Henrici III. Regis Anglorum* (il quale fu figliuolo di Giovanni detto *Senzaterra*, e ascese al trono d' Inghilterra circa il 1217.) *apud Pryuneum in libertatibus Ecclesiae Gallicanae tom.* 3. *pag.* 62. *Cum super Decanatu Ecclesiae S. Martini London., quae Dominica Capella nostra esse noscitur, ea gaudeamus dignitate a temporibus Praedecessorum nostrorum diu obtenta, ita quod Decanus, cum debuerit institui, a sola manu Regia stallum recipit in choro, & locum in Capitulo*. *Vide eundem Pryuneum pag.* 424. *&c. Acta Synodi Cicestrensis A.* 1157. *Mandans ac praecipiens quatenus Ecclesiam S. Martini de Bello, sicut Dominicam Regis Capellam, & Regiam Coronam, ob omni exactione & oppressione liberam & quietam Christo*

ſto Domino pacifice ſineret deſervire. Ibidem: Quod Eccleſia de Bello libera ſit, & omnino, ab omni ſubiectione Epiſcoporum.

Queſta eſenzione delle Regie Cappelle da qualunque Giuriſdizion Veſcovile fu confeſſata ſin dai ſuoi tempi da Papa Innocenzio III. come un punto, di cui non vi era alcun dubbio, e di cui i Principi ne ſtavano in poſſeſſo da molto tempo, come di un diritto ſpettante al Principe come Principe, ſenza eſſervi biſogno di una eſpreſſa conceſſione. Tanto ci additano quelle parole di ſopra recate, là dove quel gran Pontefice fa menzione della Cappella del Duca di Borgogna: *Cum Capella Ducis Burgundiae gaudere dicatur huiuſmodi privilegio, quod nullus Archiepiſcopus, vel Epiſcopus in perſonas Canonicorum eiuſdem Capellae, &c.* E tanto parimente ci addita quel che il medeſimo Pontefice (1) ſcriſſe al Re Giovanni, detto *Senzaterra*, figliuolo del Re Enrico II., il quale viſſe circa la metà del dodiceſimo ſecolo, in quelle parole: *Super tua non excommunicanda Perſona, neque tua interdicenda*

(1) Regeſt. 16. lib. 4. epiſt. 130.

da Capella, nisi de mandato Sedis Apostolicae speciali. E lo stesso dee dirsi del privilegio, di cui godeano i Principi, di dover esser dispensati i loro Cappellani dalla Residenza, cioè, che da tempo immemorabile ne avessero goduto, siccome si espresse il Re d' Inghilterra Edoardo II., il qual visse nei principj del quattordicesimo secolo, in quelle parole, che di sopra si sono trascritte: *Rex, & Antecessores sui, a tempore, cuius contrarii memoria non existit, usi sunt, ec.*

Nè si dee su questa materia tralasciare di avvertire, che sia tanto vero l' essersi comunicato direttamente ai Principi il diritto di fondare ed ergere nuove Cappelle e di stabilire in quelle tutti quei sacri Ministri, i quali meglio giudicano convenire al servizio delle medesime, siccome ancora di comunicare ai medesimi, con l' elezione al ministero delle loro Cappelle, tutti i privilegj, dei quali debbon godere i Regj Cappellani; che sempre usando della loro autorità, senza aver bisogno di altra facoltà della Sede Apostolica, secondochè hanno erette nuove Cappelle, così le hanno dichiarate libere ed esenti da qualunque giurisdizione e hanno

co-

comunicati ai loro Cappellani eletti per lo ministero delle medesime, tutti quei diritti, dei quali i Principi stavano in possesso in ordine a tali Cappellani. Dimanierachè sembra essere più che manifesto, non essersi dalla Sede Apostolica o espressamente conceduti, o tacitamente tollerati sì fatti diritti ai Cappellani Regj, forse per quel numero, che si fosse stimato necessario per il sacro ministero delle Regie Cappelle: ma bensì essersi o conceduti, o tollerati agli stessi Principi, come Delegati della Sede Apostolica, per farne quell' uso, che meglio avessero stimato di farne, non meno nelle nuove fondazioni delle Regie Cappelle, che nella libera e illimitata elezione dei Cherici, i quali o nelle di già fondate, o nell' altre da fondarsi nuovamente dovessero adempiere il sacro ministero.

Questa verità potrebbesi confermare con l' autorità di non pochi esempli di altri Principi dell' Europa Ma la brevità, la quale ci abbiam proposta nella presente Scrittura, fa che ci dobbiam contentare di due soli esempli, i quali ci vengon recati dal P Tomassini, che prontamente abbiam per le ma-

ni. Egli primieramente (1) riportandosi all'autorità di Giovanni Seldeno, ci narra, che il Re Guglielmo in fondando la Chiesa di S. Martino *de Bello*, dichiarolla sua Cappella Regia, sottraendola dalla giurisdizion Vescovile: *Sicut Dominica mea Capella, libera sit ab omni eius exactione*. Ecco come il Re stesso, siccome fondò la Chiesa, così dichiarolla sua Cappella, liberando la medesima e per conseguenza i sacri Ministri, i quali per necessità vi dovette stabilire, da qualunque diritto, che vi avesse potuto pretendere il Vescovo del luogo.

Indi il medesimo Autore (2) riportandosi all'autorità del Surio (3) nella vita del Santo Vescovo Bennone, fa menzione di una Chiesa fondata dall' Imperadore Enrico III.: *Quam Ecclesiam* sono parole del Surio trascritte dal Tomassini, *cum Imperator Imperii Capellam, & Canonicos ipsius Capellanos Regios haberi & nominari vellet, exactam dedit operam, ut Viros tanto honore dignos, & tam literis, quam san-*

(1) Cap. 112. num. 6.
(2) Loc. cit. num. 8.
(3) Die 16. Junii c. 11.

sanctae conversationis moribus probatos eidem Ecclesiae praeficeret; siquidem illic etiam Regni sedem constituerat. Lecti sunt igitur ex omni fere Germania Viri, cum doctissimi, tum religionis observantissimi. Ed ecco parimente, come questo Principe di sua propria autorità e dichiarò per sua Cappella Regia la Chiesa, che avea fondata, e vi costituì per Ministri tutti quegli Ecclesiastici, che meglio gli piacquero, scelti da tutto il vasto paese della Germania. Nè è da dubitare, che eleggendogli a tal ministero, avesse loro comunicati tutti i diritti e privilegj, dei quali godeano i Regj Cappellani: postochè in quella stagione erasi di già introdotto, che questi godessero di molte prerogative ed esenzioni.

Ma non abbiam noi bisogno degli esempli esterni, quando abbiam pronti quei dei Principi, i quali han dominato in questo Regno di Napoli; tanto più, che questi nostri esempli forse con maggior chiarezza ci convincono il punto, che stiam dimostrando, cioè, che tutto il pieno diritto di ergere Regie Cappelle, ed eleggere Regj Cappellani e comunicare ai medesimi tutte le prerogative ed esenzioni, delle quali possa

sa mai godere per antica consuetudine un Regio Cappellano, si appartenga direttamente al Principe e gli si appartenga senza veruna restrizione di numero di Cherici, e senza alcuna condizione di assegnamento di stipendio, o di assiduo e quotidiano servizio.

E sia il primo esempio quello della Chiesa di S. Maria della Cattolica della Città di Reggio in Calabria, la quale essendo stata fondata dal Conte Ruggieri, fu poi con un altro Diploma dal medesimo dichiarata per sua Cappella Regia e come tale, insieme col suo Clero, liberata da qualunque giurisdizion Vescovile. Questo Diploma ritrovasi presentato negli atti della causa, la quale negli anni passati trattossi tra il Protopapa di quella Chiesa e l' Arcivescovo di Reggio, e trascritto nella voluminosa allegazione da noi formata per la difesa dei diritti del Protopapa: *Cum moram traherem in Civitate Messanae*, sono le parole del Diploma, *& in mente recolerem de Catholica Ecclesia Civitatis Rhegii, tanquam praeordinata a Nobis, liberamus eam, ab hodierno die & hora, ab omni Ecclesiastica testatione; ut nullus Archiepiscopus, sive Episcopus, sive aliquis cujuscum-*

iuscumque gradus Ecclesiastici sit, habeat potestatem, & dominium in praedicta Ecclesia Catholicae Sanctae Virginis Dei Genitricis Graecorum. Sed totaliter volumus, hanc esse liberam & exemptam, & Capellam Maiestatis nostrae. Similiter Protopapam illius ordinavimus promoveri a nostra Maiestate.

S' inganna intanto fortemente l' Autore della Storia Civile del Regno di Napoli, là dove in una sua allegazione, che formò per il Vescovo di Capaccio contra l' Abate di S. Egidio di Altavilla (1), si diede a credere, che le Cappelle Regie nel loro principio furono riputate solamente quelle, che erano nella Casa Reale di quella Città, nella quale il Re avea collocata la sua sede e ove facea la sua residenza, e che siccome per tal motivo nel Regno di Napoli innanzi ai tempi del Re Carlo I. d' Angiò non si ha alcuna memoria di Regj Cappellani, perchè i Predecessori Re dell' una e dell' altra Sicilia in Palermo, non in Napoli, aveano costituita la loro sede, così il nome di Regie Cappelle incominciò poi a sentirsi

dopo-

(1) Pag. 52.

dopochè a questo Principe piacque di scegliere questa Città per sua Regia Sede, ove tanto egli, quanto i suoi Successori ebbero Regia Cappella. La verità si è, che molto tempo prima del Re Carlo I. d'Angiò, quantunque non vi fosse stata in Napoli la Regia Cappella, perchè non vi era la Sede Reale, ve n' erano certamente molte nelle Provincie del Regno, in varie Città delle quali i Principi, che vi dominavano, siccome o stabilmente, o per qualche tempo vi faceano residenza, così vi aveano le loro Regie Cappelle. Il Conte Ruggieri, siccome abbiam veduto, l' ebbe nella Città di Reggio e anche in altri luoghi della Calabria; siccome era quel Monastero, che nell' anno 1094. fu da quel Principe donato a S. Brunone, col Diploma recatoci dal nostro Tassone (1) in quelle parole: *Quod Monasterium Arsaphiae Capella mea erat exempta ab Episcopali iurisdictione*. I Principi di Salerno l' aveano nella Città di Salerno, ed era la Chiesa di S. Pietro a Corte. Cappella Regia si era parimente, ed è, la Chiesa di S. Pie-

(1) De anteph. vers. 4. observ. 5. num. 46.

Pietro di Loreto in Apruzzo fondata, come dobbiam supporre, dai Principi di Capua. E Cappella Regia fu anche dichiarata dall' Imperador Federigo II. che fondolla, la Chiesa d' Altamura, checchè ne dica il Giannone, il quale nella già detta allegazione affermò, che non prima del Re Carlo II. d' Angiò fosse stata quella Chiesa dichiarata Cappella Regia: quando noi dai manoscritti giurisdizionali del Chioccarelli (1) abbiamo, che Carlo I. in alcune collazioni, che egli fece di questa Chiesa, sempre nominolla Cappella Regia. E varie altre Chiese vi sono nel Regno, le quali dai Principi Fondatori furon costituite e ordinate per loro Regie Cappelle, avendo nelle medesime stabilito un competente Clero e in alcune anche con dignità e insegne di Canonici.

E quantunque dal Re Carlo I. si fosse stabilita in questa Città la sua Real Sede, e nella medesima si fosse perciò eretta e fondata la sua Regia Cappella col suo Clero Palatino; pure il Re Carlo II. suo figliuolo, fondando e dotando la Chiesa di S. Niccolò di Bari, volle

(1) Tom. 7. tit. 2. dell' Arcipretato d' Altamura.

volle dichiararla sua Regia Cappella, con istabilirvi un Clero di cento Cherici tra Canonici, e altre Dignità, oltre al Priore, come abbiamo dal suo Diploma recatoci dal sopraallegato Chiccarelli (1); nella qual Chiesa soleva portarsi sovente ad assistere a' Divini ufficj. Tanto egli è vero, che a' Principi supremi non si è mai contrastato questo diritto di stabilire ne' loro Dominj quante Regie Cappelle abbian voluto, e di ordinarvi quel Clero, che meglio è loro paruto, non meno in quanto al numero degli Ecclesiastici, che in quanto agli onori e privilegj lor comunicati, e alla maniera, con cui han determinato, che quelle sian servite; siccome ce ne può far piena pruova il Diploma di questo Re, in cui con tanta distinzione e stabilisce il numero de' Canonici e degli altri Cherici, e ordina il metodo, che dovea tenersi così nella distribuzione delle rendite assegnate alla Chiesa, come nel servizio Divino.

Questo stesso Principe tutto intento a regolare il ministero Ecclesiastico

---

(1) Tom. 7. tit. 1. della Chiesa di S. Niccolò di Bari.

ftico del'e fue Cappelle Reali a tenore del regolamento, che fi offervava nella Chiefa Cattedrale di Parigi, ficcome fi efpreffe nel fopraallegato Diploma per la Real Cappella di S. Niccolò, è da credere che varj ftabilimenti aveffe fatti per la fua Real Cappella di Napoli, de' quali per l' ingiuria del tempo non n'è a noi pervenuta la notizia. Ciocchè di quel Principe noi abbiamo, fi è solamente, che pel fervizio quotidiano della fua Real Cappella avea deftinati otto Cherici: ma non già, che per lo maggior decoro della medefima non aveffe egli, oltre agli otto Cherici, tenuti fubordinati alla fua difpofizione altri Ecclefiaftici, incardinati parimente al Clero Palatino, i quali in certe congiunture, e là dove così aveffe richiefto il fervizio della Real Cappella e del Principe, fi foffero trovati fempre pronti ad affiftere nel facro miniftero, chiamativi e invitativi per ordine del Principe. E in effetto il Papa Bonifacio VIII. col fuo Breve dell' anno 1294. de' 22. di Giugno tanto fu lontano dal riftrignere e limitare per i foli otto Cherici, i quali allora fervivano quotidianamente la Real Cappella di Napoli, la difpenfa dalla Refidenza

ne'

ne' lor Beneficj, che anzi indirizzò il Breve allo stesso Principe, non solo per gli otto Cherici di già detti, ma anche per tutti quegli altri, i quali avesse egli voluto nominare pel servizio della sua Real Cappella o per meglio dire, anche per qualunque ossequio, che si fosse dovuto prestare al Principe. Ecco quanto sono chiare, per provare il nostro intendimento, le parole del Breve, che si ritrova registrato presso il nostro Chioccarelli (1): *Bonifacius Episcopus Servus Servorum Dei, Carissimo in Christo Filio Carolo Regi Siciliae Illustri salutem, &c. Eximiae devotionis sinceritas, quam ad Nos, & Romanam Ecclesiam habere dignosceris, promeretur, ut non solum Personam tuam, sed Tibi obsequentes speciali privilegio prosequamur. Hinc est, quod Nos tuis supplicationibus inclinati auctoritate Tibi praesentium indulgemus, ut octo Clerici tui, qui tuis ad praesens insistunt obsequiis, vel in futurum insistent, QUOSQUE AD HOC DUXERIS NOMINANDOS, fructus, redditus, & proventus Beneficiorum suorum* Ec-

(1) Tom. 2. tit. de Offic. Capell. Major.

Ecclesiasticorum, etiamsi Dignitates, vel Personatus existant, & curam habeant animarum, quae nunc obtinent, & quae ipsos obtinere contigerit in futurum, cum ea integritate percipere valeant, quotidianis distributionibus dumtaxat exceptis, cum qua illis perciperent, si in Ecclesiis, in quibus eadem existunt Beneficia, vel existent, personaliter residerent; nec interim ad faciendam in ipsis Ecclesiis personalem residentiam teneantur; neque ad id a quoquam valeant coarctari; non obstante si Clerici ipsi non fecerint in ipsis Ecclesiis primam personalem residentiam consuetam, quam facere tenerentur a tuis obsequiis recedentes.

E quì è da riflettersi ciocchè più volte si è detto, cioè, che 'l privilegio non fu conceduto a' Cappellani, ma al Re, per comunicarlo a tutti que' Cherici, i quali avesse egli stimato di nominare al suo servizio, secondochè si raccoglie da tutto il contesto del privilegio. Donde ne deriva, che 'l Re dovea poi stabilire, quali dovessero essere que' Cherici, i quali di tal privilegio dovean godere, e dovessero perciò reputarsi o per suoi veri Cappellani, o per suoi Domestici e Familiari, per

i quali al Principe era stato il privilegio conceduto: e dovea parimente stabilire, in che maniera o i Cappellani, o i Domestici avessero potuto di tal privilegio godere. Nel qual rincontro niente inferiore dobbiam reputare il diritto, che si appartiene al Re di Napoli, di quello che si appartenga al Re di Francia, il quale per mezzo del suo Parlamento di Parigi è stato solito conoscere di simili controversie, secondochè si raccoglie da quel che ne scrisse il Vanespen (1) in quelle parole: *Verum hoc privilegium probans Parlamentum Parisiense in favorem Capellanorum Capellae Regiae, illud limitavit, inquit Fevret tract. de Abusu lib. 3 cap. 11., ad fructus grossos, & tempus servitii. Et literae Regiae, quibus Capellanis Oratorii Regii conceditur jus percipiendi fructus in absentia, nominatim excipiunt distributiones quotidianas. Plurima judicata occasione hujus privilegii videre licet apud Brodeau in notis ad Lovetium lit. C. cap. 32.; qui & cap. 24. eodem privilegio gaudere asserit Consiliarios Ecclesiasticos supremorum*

(1) Jur. Eccles. univ. par. 1. tit. 7. cap. 10. num. 13.

rum Parlamentorum, tanquam Domesticos Regios, quique Regi in administranda justitia continuo assistant.

Ma per tornare al Re Carlo II d' Angiò, poichè erasene di già morto il Papa Bonifacio VIII., ed era succeduto il Papa Benedetto X., volle il Re che questo nuovo Pontefice gli confermasse il privilegio. E 'l fece egli con un Breve de' 21. del mese di Novembre dell' anno 1303. diretto allo stesso Re, col quale ordinò, che tanto i dodici Cherici presenti e futuri di esso Re, quanto quelli, che 'l medesimo avesse stimato di nominare per suoi Cappellani, dovessero godere de' frutti, rendite e proventi de' loro Beneficj, quantunque avessero annessa cura d'anime, e fossero Dignità, o Personati, non ostante che non facessero residenza ne' medesimi, per quel tempo nonperò, in cui fossero stati a' servizi del Re, e a riserva delle distribuzioni quotidiane. Donde si scorge, che in quel tempo avea il Re accresciuto il numero anche di que' Cherici, i quali erano addetti all'attual quotidiano servizio della Regia Cappella; e volle di nuovo riservarsi la facoltà di nominare per suoi Cappellani quanti Ecclesiastici gli fosse-

ro meglio paruti e piaciuti. E simili a questo Breve di Benedetto X. sono i Brevi del Papa Clemente V. e del Papa Giovanni XXII. diretti al Re Roberto successore di Carlo, secondochè può osservarsi presso il Chioccarelli (1).

Nè è da dubitarsi, che 'l Re Roberto nella sua Cappella avesse Cappellani, e Cherici, siccome si fa chiaro da un Diploma di questo stesso Principe del 1. di Giugno dell'anno 1325., col quale unì egli alla sua Regia Cappella un Oratorio, che si era eretto in Napoli sotto il titolo di S. Maria della Croce (2): *In Majestatis aeternae laudem & gloriam*, sono le parole del Diploma, *& praecelsum Divinitatis suae mysterium dignanter efferimus, & pro summa reverentia Virginis, quam debemus, praecipue devotionis instinctu ad ipsam Virginem gloriosam, cujus merito & dignatione filii vivimus, & nostris Populis feliciter praesidemus: novum Oratorium, sive locum S. Mariae ad Crucem, situm intra moenia, prope pon-*

(1) D. to. 2. de offic. Capell. major.

(2) Apud Wadding. post to. 3. histor. Minor. in Monument. Reg. Neapol. pag. 1.

pontem, loco qui dicitur ...... miraculorum, cujus signa potentia sunt evidenter & notoria & manifesta, ut eo potius crescat in illo caeptae jam Populi devotionis affectus, quo successive fiunt favoris nostri culminis .... cum oblationibus, fructibus, obventionibus, redditibus, & proventibus ejus omnibus, si qui sunt, & utcumque in antea fuerint, Capellae Regiae Domus Nostrae in perpetuum, ex nunc in antea, de certa nostra scientia ...... tenore praesentium unimus. Ita quod Oratorium ipsum, seu locus, quomodocumque fieri, vel aedificari contingeret, per omnia, tanquam unum de specialibus membris dictae Capellae Regiae habeatur de caetero, ac etiam decernentes, quod Capellani & Clerici praedictae Capellae Regiae, Nobis, vel Haeredibus, & Successoribus nostris, in Neapolitana Civitate morantibus, & nunc in antea, singulis annis, in eodem Oratorio, sive loco, quolibet Festo ipsius Virginis gloriosae ad Divinum Officium celebrandum, tam in Missa, quam Vesperis; solemniter teneantur; quodque fructus, redditus, oblationes, ac proventus omnes, & singuli, praedicti Oratorii, sive loci, percepti jam, & sicut in antea

tea percipi successive contigerit, conferantur & distribuantur inter Magistrum praedictae Capellae, aliosque Capellanos, & Clericos ejus, pro rata & portione debita, unumquemque ipsorum rationabiliter contingente, sicut de oblationibus & obventionibus aliis jam dictae Capellae nostrae est nunc usque servatum, & in antea Nos, ac ipsi Haeredes & Successores nostri providemus observandum.

Ove di passaggio è da notarsi il diritto, che si appartiene al Principe, di unire insieme due Luoghi Pii di fondazione laicale, e non eretti *in Beneficium Ecclesiasticum*, senza esservi necessaria l' autorità Ecclesiastica. Del qual diritto fece uso il Re Roberto, unendo e incorporando l'Oratorio di S. Maria della Croce con la sua Real Cappella, siccome si fa palese dalle parole del già detto Diploma. Sicchè a somiglianza di questa unione, qualora per rendere più decorosa e augusta la sua Real Cappella in questo tempo, in cui si rende più luminosa con la sua Real Presenza, volesse il Re Nostro Signore unire e incorporare alla medesima qualcuno de' tanti Luoghi Pii laicali, che sono eretti in questa Città, ben potreb-

trebbe farlo. Che anzi, quando si voglia seguitare l' opinione dell' incomparabile Presidente Talon (1) potrà benissimo il Re unire alla sua Real Cappella qualunque Beneficio, che sia di Regia Fondazione, e non abbia annessa cura d' anime: *Si les Benefices*, così egli, *sont de fondation Rojale, & n' ont point charge d' ames, le Roi peut les unir, ou les diviser, d' autoritè absolue, sans le ministere de la Puissance spirituelle, selon qu' il le juge utile & necessaire aux besoins de l' Eglise, ou de son Etat: parce que, comme dit du Molin, ces Benefices sont à proprement parler Benefices seculiers & prophanes, que le Roy n' a erigè, qu' a condition d' en avoir toûjours l' autoritè & l' administration souveraine. C' est pourquoi nous avons aussi remarquè dans l' Histoire de la troisieme race de nos Rois, que Philipe de Valois unit de son autoritè absolue une prebende de Nôtre Dame de Poissi à l' Abaie de Joyeuse; & il y en a quantitè d' autres exemples dans nos libertez.*

Ma per far colà ritorno, donde par-

 tim-

(1) De l' autor. des Rois touchant l' admin. de l' Eglise 3. differt. 2. par.

timmo, non deesi omettere di soggiugnere, che 'l Re Roberto, fuor d'ogni controversia, oltre a' dodici Cherici, de' quali si fa menzione nelle Bolle di già mentovate, avea altri Ecclesiastici addetti al servizio della sua Real Cappella. Ond'è, che nel soprallegato Diploma dell'Unione fatta dal medesimo Principe dell'Oratorio di S. Maria della Croce con la Real Cappella, si fa menzione non solo di Cherici, de' quali si parla nelle Bolle, ma anche di Cappellani, come di persone tra di loro distinte e separate. E alla peggior lettura, non potrà a patto alcuno negarsi, che egli oltre a' Cherici secolari, avesse nella sua Cappella Cappellani Regolari dell'Ordine de' Minori, co' quali conveniva ne' Divini Ufficj, anche di notte tempo, siccome riferisce il Waddingo (1) là dove scrisse: *Ut vero aliquo modo suo potiretur desiderio, intra palatium sacellum amplum in interiori recessu constituit, in quo duodecim Minoritae Divinum persolvebant pensum, cum quibus ille saepissime conveniebat, & nocte media ad Matutinum*

(1) Annal. Minor. to. 3. ad An. 1343. num. 14.

num surgebat, Minoritico habitu indutus. Ora chi mai potrebbe dubitare, che questi Frati non fossero veri, proprj e giuridici Cappellani Regj, e parte del vero, proprio e giuridico Clero Palatino, per servirci della frase sovente usata dal nostro Avversario? Nè questo era un uso nuovo introdotto dal Re Roberto nella sua Regia Cappella: poichè, siccome di sopra si è veduto, e nella Francia, e in altri Paesi dell'Europa il Clero Palatino componeasi non meno di Ecclesiastici Secolari, che di Regolari. Falso falsissimo adunque si è l'assunto dell'Avversario, che ne' tempi de' Re di Napoli pochissimi fossero i Cappellani Regj, i quali costituivano il vero Clero Palatino; e che a questi sieno succeduti gli otto Cappellani di servizio dell'Altare, da' quali venga oggi unicamente rappresentato il Clero Palatino. Potrebbe forse l'Avversario imprendere, che sieno essi succeduti agli otto, o a' dodici Cherici, de' quali si fa menzione nelle sopraccennate Bolle: ma sarà vero parimente, che a' Cappellani, de' quali si parla nel Diploma del Re Roberto, separatamente da' Cherici della Real Cappella, e a tutti i Cappellani Regolari, sian succe-

 du-

duti i Cappellani, i quali oggi diconsi di Onore e del Banco.

Non occorre però ricorrere a congetture per confermare questa verità, cioè, che ne' tempi di Roberto nella Real Cappella vi eran Cappellani senza determinazion di numero fisso, e vi eran Cherici, de' quali si fa parola nelle Bolle; ove abbiamo la stessa confessione dell' Avversario, il quale ci reca un estratto del Registro dell' anno 1317., che conservasi nell'Archivio della Regia Zecca, in cui si asserisce, che a' Cappellani si somministravano alcune sovvenzioni, diverse da quelle, che somministravansi a' Cherici: *Pro gagiis & expensis eorum, & famulorum suorum, ad rationem de uncia una, tarenis novem. pro quolibet dictorum Capellanorum, & de uncia una, tarenis septem, & granis decem, pro quolibet dictorum Clericorum per mensem*. E parlandosi di alcuni altri emolumenti, de' quali godeano allora il Maestro della Real Cappella, i Cappellani e i Cherici, si soggiugne: *Magistro Capellae Regalis Eleemosynario Regio, & aliis Capellanis, Clericis & dimidiis Clericis ejusdem Capellae Regalis, pro stallagio equorum eorum, ad ratio-*

tionem de tareno uno, & granis decem, pro quolibet eorum per mensem. Non si può adunque in alcun conto recare a controversia, che ne' tempi del Re Roberto v' erano nella Regia Cappella Cappellani distinti da coloro, che denominavansi Cherici, i quali eran peravventura anche Sacerdoti, e servivano quotidianamente nel ministero dell' Altare; postochè gli altri Cherici servienti ne' ministerj più bassi dobbiam congetturare, che venissero compresi sotto il nome di *dimidii Clerici*, vocabolo, che nel Registro del Re Roberto non ad altri può adattarsi, che a' Cherici servienti nel ministero più basso della Real Cappella.

Per la morte del Re Roberto, succeduta nel mese di Gennajo dell'anno 1343., siccome con l'autorità del nostro Summonte sostiene il Waddingo (1), essendo succeduta nel Regno di Napoli Giovanna sua nipote *ex filio*, dobbiam credere, che sotto il Regno della medesima si fosse conservata la stessa disciplina nella Real Cappella. Ma oltracciò di questa Principessa noi abbiamo altri speciosissimi documenti, co'

D 6 quali

(1) Loc. cit.

quali assai più vien dimostrato il nostro assunto, cioè, che 'l Re di Napoli facea indistintamente uso del diritto di sopra mentovato, di crear Cappellani per servizio della sua Real Cappella senza alcuna restrizione di numero, e forse anche senza costituir loro certo e determinato stipendio, con comunicare a' medesimi tutti i privilegj, de' quali potean mai godere que' Cappellani, i quali avesse il Principe nominati, e di fondar parimente in questa stessa Città nuove Regie Cappelle, e in quelle stabilire altri Cappellani e Cherici Palatini.

Inquanto al crear Cappellani con le già dette circostanze, è molto rimarchevole il Diploma, con cui quella Real Principessa (indegna certamente di quegli obbrobrj, dei quali da alcuni scioechi Scrittori vien tacciata, e dei quali dal nostro Costanzo viene meritamente discaricata) sotto il dì 22. di Gennaio dell' anno 1344. creò per Cappellano della Real Cappella Fra Pietro dell' Aquila Frate Minore, le di cui parole siccome sono riportate dal soprallegato Waddingo (1), così meritano di esser

(1) Post t. 3. Annal. Min. in Monum. Neapol. ex Reg A. 1343. 1344. lit. I. fol 55.

esser da noi trascritte in questo luogo: *Joanna, &c. Universis &c. Si persaepe Princeps in familiaritatis & obsecutionis officium, ad aliorum testimonium sibi iungit ignotos, decet eum per amplius illos assumere, quos experientia certa, propriaque scientia dignos novit. Cum igitur profundae dona scientiae, discretorum actus morum laudabiles, & alia gratiosa virtutum merita Religiosi viri Fratris Petri dè Aquila Ordinis Minorum, Sacrae Paginae Professoris, Nobis devotionis & fidei sinceritate praeclareant, ipsum in Capellanum & Familiarem nostrum providimus, & duximus retinendum. Volentes & jubentes expresse, quod illis de caetero privilegiis, favoribus, honoribus, praerogativis, & gratiis potiatur & gaudeat quibus Capellani & Familiares nostri caeteri potiuntur. In cuius rei testimonium praesentes literas fieri, & pendenti sigillo nostro, quo utimur, iussimus communiri.* A questa forma di creare i Regj Cappellani usata in quel tempo per mezzo di Real Privilegio, corrisponde in tutto e per tutto la forma, con cui anche oggi si creano i Regj Cappellani d'Onore e del Banco, e non già la maniera, con

con cui si eleggono *ad nutum* i Cappellani mercenarj e di servizio, siccome a suo luogo si vedrà. Donde forza è il confessare, che ai Cappellani, i quali allora si creavano con Real Privilegio, ed erano i proprj e veri Cappellani del rango superiore della Real Cappella, sian succeduti i Cappellani d' Onore o sia del Banco e non già i Cappellani di servizio dell' Altare, i quali sono piuttosto succeduti ai Cherici, i quali allora formavano il ceto dei Cappellani del rango inferiore e del quotidiano attual servizio dell' Altare.

Ma l'altro Diploma della medesima Regina dei 6 di Gennaio dello stesso anno 1344. recatoci parimente dal Wadding (1) ci convince maggiormente, che questi Cappellani, i quali creavansi per mezzo di Real Privilegio, costituivano il Clero più nobile della Real Cappella; giacchè da questi soleasi scegliere il Maestro della medesima, che è quanto dire, il Cappellan maggiore; costume, che in parte si è sempre osservato nei tempi susseguenti; postochè, come vedremo, in mancanza del Cappellano maggiore, per assenza, o per altro

tro

(1) Loc. cit.

tro impedimento, si è sempre esercitata la sua carica dal primo e più antico Cappellano d'Onore. Era in quel tempo uno dei Cappellani della Real Cappella Frate Andrea *de Valle Regia* anche dell'Ordine dei Minori, e a questo, essendo vacato il posto di Maestro della medesima, fu quello conferito dalla Regina: *Joanna, &c. Tenore praesentium notum facimus Universis earum seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris, quod Nos attendentes honestatem morum, conversationis & vitae suavitatem placidam, devotionis promptitudinem, nec minus & probatum in Divinorum cultu peritiam, quae in persona Religiosi viri Fratris Andreae de Valle Regia Ordinis Fratrum Minorum, Capellani, Familiaris, & Fidelis nostri, ab ipso quasi nostrae infantiae tempore, certa Nos experientia docente, concurrere novimus & vigere; suadentibus quoque servitiorum suorum laudabilibus meritis, quae Nos ad hoc excitant pariter & inducunt; eundem Fratrem Andream Magistrum secretae Capellae nostrae, harum serie de certa nostra scientia duximus ordinandum. Volentes & mandantes expresse, per ipsius*

Ca-

Capellae CAPELLANOS ET CLERICOS dicto Fratri Andreae, tanquam illius, eorumque Magistro, in omnibus, quae ad huiusmodi magisterium spectare noscuntur intendi de caetero efficaciter & pareri. Has igitur literas nostras magno pendenti sigillo nostro munitas in huius rei testimonium & cautelam tibi duximus concedendas.

Siccome il Regno di Carlo III. di Durazzo fu assai breve, così nessuna memoria di lui ritroviamo nei Regj Archivi intorno alla Real Cappella e ai Regj Cappellani. Ma dobbiam congetturare, che sì nel suo Regno, come in quello di Ladislao suo figliuolo, il quale per altro fu sempre occupato nel mestier della guerra, si fosse su questa materia osservata e ritenuta la medesima disciplina, la quale erasi osservata non meno nel Regno di Roberto, che in quello di Giovanna I., cioè, che oltre ai Cherici del quotidiano attual servizio e del ministero basso della Real Cappella, vi fosse stato un Ceto di Ecclesiastici di rango superiore, i quali rappresentavano e formavano la parte più nobile del Clero Palatino, tra' quali venivano eletti anche Regolari e specialmente dell' Ordine dei Minori; unifor-

formandosi i nostri Principi in tal punto. siccome di sopra si è osservato, al costume dei Re di Francia, dai quali traevano l'origine. Di che non leggier congettura ce ne somministra l'elezione, che questo Principe fece nell'anno 1393. di Fra Francesco d'Aquino dell' Ordine dei Minori per Vicario, Luogotenente e Sostituto del Vescovo di Patti e Lipari, Maestro della Real Cappella, precedente il consenso del medesimo e durante il beneplacito di esso Principe; conferendogli tutta la potestà, autorità e dignità, e tutti i privilegj e prerogative spettanti al posto, solite godersi ed esercitarsi non meno dai Predecessori, che dal suddetto attual Maestro della Regia Cappella e dai loro Luogotenenti; e ordinando parimente ai suoi Cappellani, Ministri e altri, ai quali spettava, che al medesimo avessero prestata la dovuta ubbidienza (1). Donde si scorge, che siccome fu eletto per Vicario del Cappellano Maggiore un Frate dell'Ordine dei Minori, così tra il Ceto dei Cappellani della Real Cappella, dei quali si

(1) Chioc. to. 2. de Capell. majore.

si fa distinta menzione nel Diploma, vi erano peravventura annoverati altri Religiosi del medesimo Ordine, a tenore della disciplina osservatasi sotto i Re Predecessori, oltre ai Cherici, dei quali si fa menzione nelle sopraccennate Bolle dei Sommi Pontefici.

Essendo a Ladislao succeduta Giovanna II. di questo nome, sua sorella, volle ella stabilire un certo e convenevol numero di Cappellani addetti al quotidiano servizio della Real Cappella con assegnar loro e al Maestro della medesima un competente salario. Ciocchè stimò forse questa Principessa di ordinare, perchè per cagion delle guerre onde questa Città insieme con tutto il Regno era stata lungamente travagliata, si era dismesso quel bell'ordine con cui sotto il Re Roberto e sotto la Regina Giovanna I. si regolava la Real Cappella, coi dodici Cherici, dai quali veniva nel basso ministero servita, e con gli assegnamenti, dei quali così i Cappellani, come i Cherici della medesima avean goduto. In effetto si vede dal Diploma, che ella formò nel 1423., che lo stato della Real Cappella erasi ridotto a un segno tale, che

che nè avea Cherici fissi, nè avea rendite, con le quali si fossero alimentati non meno il Maestro della medesima, che gli Ecclesiastici, dai quali dovea esser quotidianamente servita. Quindi ella indirizzando il Diploma all' Abate di S. Angelo a Fasanella, il quale allora occupava il posto di Maestro della Regia Cappella, ordinò, che in questa dovessero esser fissi di quotidiano attual servizio otto Cappellani tra Cantori e Tenoristi, i quali insieme col Maestro della medesima dovessero per il loro mantenimento ricevere cento once in ciascun anno, cioè, il Maestro once venti, e ciascuno dei Cappellani once dieci. Ma perchè non si ritrovava prontamente il corpo, onde fare questo assegnamento (indizio manifesto, che l' assegnamento già fattosi sotto il Re Roberto era cessato e dismesso, siccome erasi peravventura dismesso ancora il Ceto di questi Cappellani mercenari e quotidianamente servienti) ordinò, che secondochè sarebbon vacati i Beneficj di sua Regia Collazione, così quelli si dovessero conferire non meno al Maestro della Cappella, che agli accennati Regj Cappellani, finattantochè si fosse

ac-

arrivato all' equivalente valore delle cento once loro assegnate. (1)

Che la Regina in questo Diploma avesse parlato non già dei Cappellani dell' ordine superiore e del ministero nobile della sua Real Cappella, ma bensì dei Cappellani, i quali oggi diconsi dell' Altare, e nei Diplomi del Re Roberto, anzi nelle Bolle parimente dei Sommi Pontefici diceansi e appellavansi *Clerici*, si fa chiaramente manifesto da due irrefragabili congetture. La I. perchè indirizzandosi il Diploma al Maestro della Real Cappella, al medesimo si dà e si concede il diritto di scegliere tra quei molti Cherici, i quali forse allora senza alcun ordine si erano intromessi a servire nella medesima, otto solamente, senza determinarsi e stabilirsi dalla Regina stessa, quali dovessero essere questi otto Cherici: *Scire te volumus, quod noviter deliberavimus, quod in nostra Regali Capella retinere debeas Capellanos octo*. Ciocchè ben si verifica presentemente negli otto Cappellani Mercenari, quotidianamente servienti nella Real Cappella; i quali comecchè vengano eletti e ammessi al

(1) Chioccar. d to. deCapell.Maiore.

si al Real servigio con semplice bigliet-
to e mandato di Segreteria, diretto al
Cappellan Maggiore, e con altro simile
diretto alla Scrivania di Ragione, a so-
lo fine di potersi risquotere i loro sol-
di; sono nondimeno amovibili *ad nu-
tum* dello stesso Cappellan Maggiore,
semprechè sieno da lui stimati incapaci
di poter servire, o anche contumaci al-
l'adempimento del loro impiego. Per
l'opposito, secondochè nei tempi pre-
cedenti alla Regina Giovanna II., sic-
come di sopra si è veduto, e nei tempi
susseguenti, come quindi a poco vedre-
mo, i Cappellani dell'ordine superiore
e dell'esercizio più nobile della Real
Cappella, venivano eletti dal Principe
con speciale e decoroso privilegio *in
forma Regiae Cancellariae* con sigillo
pendente e con formole di somma di-
stinzione, e nelle congiunture d'impe-
dimento o mancanza del Maestro della
Real Cappella uno di essi veniva eletto
per supplire alla carica del medesimo:
così si è poi sempre praticato e tutta-
via si pratica coi Cappellani di Onore
e del Banco, anzi con formole assai più
distinte di quelle, che per l'innanzi
erano inserite nei Reali Privilegj; e nel-
le assenze o altri impedimenti del Cap-
pel-

pellan Maggiore, il più antico tra essi è stato ammesso all' esercizio della carica, secondochè il tutto al suo proprio luogo sarà da noi divisato.

La II. Perchè la Regina nel Diploma fa espressamente menzione di quei Cappellani, i quali dovean servire nella sua Real Cappella quotidianamente, come Cantori e Tenoristi; e questi vuole, che dovessero essere ridotti al numero di otto e che si fossero loro e al Maestro della Real Cappella somministrate le once cento: *Ut in Regali Capella honorifice & decenter Divina Officia celebrentur, & Celebratores habeant, unde victum percipiant condecentem, servireque propterea & vacare possint in dicta Regali Capella circa celebrationem Divinorum Officiorum*. Ora egli è certo, che i Cherici Cantori nelle Chiese Cattedrali o Collegiate formavano un Ceto di ordine inferiore agli altri Ecclesiastici addetti al servizio e ministero delle medesime, siccome si fa chiaro da una Novella dell' Imperador Giustiniano (1), in cui leggiamo: *Quapropter sancimus, non ultra*

(1) Collat. 1. tit. 3. Novell. 3. Ut determin. sit num. Clericor.

tra sexaginta quidem Presbyteros in Sanctissima maiore Ecclesia esse, Diaconos autem masculos centum, & quadraginta foeminas. Subdiaconos vero nonaginta, Lectores autem centum & decem, CANTORES vigintiquinque; ita ut sit omnis numerus reverendissimorum Clericorum Sanctissimae maioris Ecclesiae in quadringentis vigintiquinque, & insuper centum existentibus iis, qui vocantur Ostiarii. Noi non neghiamo che nei Capitoli delle Cattedrali e delle Collegiate, l' Ufficio del Cantore sia stato sempre una dignità del Capitolo, e colui, che l'occupava diceasi ora *Praecentor*, ora *Chori Episcopus*, ora *Primicerius*, siccome anche oggi si appella giusta la saggia osservazione del Vanespen (1), il quale soggiugne „ che in alcuni Capitoli in segno della sua preminenza suole in certe solennità infra l'anno portare un baston d' argento, chiamato *Baculus Cantoratus*. Ma è altresì verissimo, che questa dignità e ufficio si occupa da un sol Prete nel Coro: sicchè rendesi palese, che la Regina Giovanna II. nel soprallegato Diploma, parlando di otto Cappellani, i quali

(1) Par. 1. tit. 11. cap. 3.

quali tutti doveano esser Cantori e Tenoristi, non potea parlare di questa dignità, la quale o non vi era nella sua Real Cappella, o se vi era, occupavasi da un Cappellano dell'ordine superiore e più nobile: ma parlò sibbene di quei Cherici Cantori, dei quali fece motto il P. Tomassini (1), là dove riportandosi alla sopraccennata novella dell' Imperador Giustiniano, scrisse: *Sed praeter has Cantorum, & Archicantorum, Praecentorum, & Succentorum dignitates, quae Officiorum magis, quam Ordinum numero habebantur, semper copia ingens juniorum Clericorum, quorum alii Cantores, alii Lectores, alii Subdiaconi erant, alii Ostiarii. Novella quadam sua prohibuit Justinianus Imperator, ne essent in Ecclesia maiore Constantinopolitana plures quam Subdiaconi nonaginta, centum & decem Lectores, Cantores vigintiquinque, Ostiarii centum &c.* E parlò in somma di quegli Ecclesiastici Cantori, i quali volea l' Imperador Carlo Magno, che affatto non mancassero nella sua Cappella Palatina, secondochè osserva lo stesso Padre Tomas-

(1) Par. 1. lib. 2. cap. 31. num. 11.

massini (1). Per la qualcosa dobbiam certamente congetturare, che questa Principessa con l' accennato Diploma volle dar provvedimento al servizio e ministero quotidiano e ordinario della sua Real Cappella; per il quale dovendovi assistere giornalmente gli Ecclesiastici, i quali dovean recitare i Divini Uffizj (siccome oggi tuttavia fanno gli otto Cappellani Mercenarj in varj tempi dell' anno, e specialmente nella Notte del Santo Natale e nella Settimana Santa, e prima usavan di fare quotidianamente cantando il Vespro, ciocchè da essi da più anni con una notabil mancanza si è trascurato di fare) per necessità dovea somministrarsi loro il modo da poter vivere, postochè non poteano avere altro impiego, onde campare. Ma dall' altro canto avea ella nella sua Cappella i Cappellani, i quali oggi diconsi di Onore, e formavano la parte più nobile e più decorosa del Clero Palatino, creati per mezzo di Reali Diplomi non meno da essa stessa, che dai suoi Predecessori, siccome può scorgersi dai Privilegj, che ne reca il

(1) Loc. cit. cap. 80. num. 6.

nostro Chioccarelli (1). I quali Cappellani, comecchè non fossero astretti al quotidiano attual servigio e ministero della Real Cappella, doveano nonperò trovarsi sempre pronti a ogni richiesta, che ne avessero avuta dal Principe. Donde stando in tal guisa subordinati ai comandi del Principe, il quale in alcune occasioni e forse in alcuni tempi e giorni più distinti dell'anno, voleagli presenti nella sua Real Cappella, venivano a conseguire tutti quei privilegj, che giusta i principj di sopra stabiliti può il Principe comunicare a tutti quegli Ecclesiastici, i quali assistono al sacro ministero della sua Cappella e presso la sua Real Persona.

Questa verità si fa manifestamente palese da quel celebre Diploma del Re Alfonso I. successore della Regina Giovanna II., col quale nell' anno 1448. siccome creò un Religioso per Maestro della Real Cappella e Cappellano Maggiore (vocabolo, che la prima volta con questo Diploma incominciossi forse a sentire nel nostro Regno); così distintamente si espresse, che nella sua Cappella vi erano due ordini distinti di Cap-

(1) D. tom. 2. de Cap ell. Maiore.

Cappellani; uno di coloro, i quali attendeano al miniftero quotidiano della medefima, l'altro di quelli, che doveano afliftervi, femprechè per ordine del Cappellan Maggiore vi foffero ftati chiamati nei tempi opportuni: volendo e dichiarandofi il Re, che ficcome e gli uni e gli altri venivano a formare il Clero Palatino, così tutti ugualmente doveffero godere delle prerogative comunicate dal Principe ai fuoi Cappellani. Ecco quanto fono chiare le parole del Diploma, le quali ci vengon trafcritte dal Chioccarelli (1): *Alphonfus &c. Univerfis & fingulis Ecclefiarum &c. Ut temporibus noftris, & fub felici noftro Regimine, Divinus Cultus in noftra Regali Capella refplendeat, & bonorum retributor omnium debitis orationum fuffragiis bonoretur; Venerabilem in Chrifto Patrem Fratrem Dominicum de Xartbis de Aragonia ordinavimus Maiorem Capellanum noftrum in Magiftrum Capellae noftrae Regalis praedictae. Ac quamplures Capellanos tam in dicta noftra Regali Capella commorantes, quam alibi fecimus, & per noftras literas ftatuimus; ut ipfi Capella-*

E 2

(1) D. tom. 2. de Capell. Maiore

lani ad requisitionem dicti Magistri Capellae nostrae servire in eadem nostra Regali Capella, & vacare in celebratione Missarum, & Divinorum Officiorum, possint pro temporibus opportunis. Ideoque volentes, ipsos Capellanos nostros, tam illos actu servientes in ipsa Regali Capella nostra, quam alios non servientes actu, sed tantum ad nostra literas ordinatos, supponere & aggregare iurisdictioni dicti Magistri Capellae nostrae, qui debet de omnibus nostris Capellanis cognoscere, & videre, & de eis iustitiam ministrare, sicut semper extitit consuetum: vos omnes Ecclesiarum Praelatos & Rectores stricte requirimus &c.: vobisque Principibus expresse mandamus sub poena &c., quatenus ex nunc in antea de omnibus & singulis Capellanis nostris, tam de illis, qui actu in ipsa nostra Regali Capella serviunt, quam qui actu non serviunt, sed sunt tantum ad dictas nostras literas ordinati Capellani nostri, nullatenus intromittatis, neque impediatis aliquo praetextu; sed ipsos & unumquemque ipsorum, pro quibuscumque causis ad dictum Magistrum Capellae nostrae, tanquam eorum Judicem competentem, singulis

gulis

gulis vicibus remittatis; nec contrarium faciatis, si dictam poenam &c.

Nè è da dubitare, che molti fossero stati quegli Ecclesiastici così Regolari, come Secolari, i quali dal Re Alfonso I. furon creati per suoi Cappellani, senza obbligargli al quotidiano attual servigio, ma col solo peso di star pronti ad assistere nel sacro ministero, qualora ne fossero stati richiesti per ordine del Re dal Cappellan Maggiore, *pro temporibus opportunis*. Le trascritte parole del Diploma dell'anno 1445. a cui si può aggiugnere l'altro Diploma dell'anno 1452. recatoci pure dal Chioccarelli, manifestamente possono indicarcelo. Ma per quanto si appartiene ai Regolari, noi ne abbiamo un autentico riscontro dalla Bolla di Papa Niccolò V. in data del mese di Febbraio dell'anno 1449. trascritta dal Waddingo (1), con la quale confermò al P. Frate Antonio Sassone e ai suoi Compagni dell' Ordine dei Minori, la concessione della Chiesa col Monastero della Croce, che era stata abbandonata dalle Monache dell' Ordine di S. Chiara

 ra

(1) Post tom. 5. Annal. Minor. Reg. Bull. Pontif. pag. 375.

ra, e incorporata dal Re Alfonso alla sua Regia Cappella, e conceduta poscia ai suddetti Frati: *Et consequenter*, sono le parole della Bolla, *charissimo in Christo filio nostro Alphonso Rege Aragonum illustri Civitatem eadem obtinente, Monasterium praedictum, ut praefertur, desolatum, Capellae suae Regiae applicans, illud eisdem Antonio & Fratribus, Ministri & Monialium Ordinis huiusmodi ad id accedente consensu, ad habitandum dimisit*. Ma che oltre all' essere stata quella Chiesa col Monastero incorporata con la Real Cappella, i Frati Minori, ai quali fu conceduta, fossero stati nell' anno 1443., che è quanto dire due anni innanzi al sopraccennato Diploma dell' anno 1445., costituiti e ordinati dal medesimo Re per suoi Cappellani Regj l' abbiamo dal Gonsaga, famoso storico delle cose dei Frati Minori (1), il quale così l' attesta: *Quapropter hic locus per aliquot annos habitatore vacavit. Anno tamen Domini* 1443., *ne tantum aedificium sic derelictum aliqaando collaberetur, plurimis prius privilegiis donatum, Fratribus nostris a Serenissimo Al-*

(1) De origin. Seraph. Relig. part. 2.

Alphonso Aragonio huius nominis I., ac utriusque Siciliae Rege, collatum fuit. Voluit enim pientissimus is Rex, ut Regium Sacellum esset, eiusque Fratres habitatores Regiorum Sacellanorum munere fungerentur; insuper & ut ex Regio Ærario alerentur, induerenturque. E lo stesso ci vien confermato dal Waddingo (1): *Vacavit domicilium aliquot annis absque habitatore; donec anno* 1443. *plurimis privilegiis ab Alphonso Aragonio huius nominis I. utriusque Siciliae Rege munitum, & Regii Sacelli titulo decoratum, incolere caeperunt Minoritae, tanquam Regii Sacellani, atque sub hoc nomine ex Regio Ærario alebantur.*

Ora egli è certo, che nè questi Frati Minori, nè altri Regolari, i quali erano stati peravventura eletti per suoi Cappellani dal Re Alfonso I.; nè varj altri Ecclesiastici Secolari, i quali a tal posto furono da lui eletti per mezzo di Diplomi, dei quali alcuni ne abbiamo presso il Chioccarelli (2), può dirsi, che avessero atteso al quotidiano

 at-

(1) To. 3. Annal. num. 22.
(2) D. to. 2. de Capell. maiore.

attual servizio della sua Real Cappella. E contuttociò, perchè doveano star pronti ad ogni ordine, che nei tempi opportuni ne avessero avuto per mezzo del Cappellan Maggiore, volle il Re Alfonso col soprallegato Diploma, che dovessero esser trattati come veri e proprj Regj Cappellani; sicchè avessero dovuto godere di tutti i privilegj, dei quali godeano i Cappellani addetti al quotidiano attual servizio. Ora come può dirsi con tanta franchezza dall' Avversario, che questi eran Cappellani cartulari e meramente Onorari, secondo quel senso, che gli piace di dare alla parola d' *Onore*, malamente da lui intesa e peggio interpetrata, siccome a suo luogo si vedrà?

Ov' è da notarsi, che il Re Alfonso ben sapea, quali veramente si fossero potuti appellare Cappellani cartulari e di puro titolo, e quali veri e propri Cappellani; e tanto era lontano dal volere, che i primi avessero potuto godere dei privilegj da lui comunicati ai veri Cappellani Regj, che anzi pochi anni prima, come Re di Aragona, avea dichiarate nulle tutte le carte, con le quali alcuni Cherici avean procurato di esser eletti per Cappellani

ni Regj, quantunque affatto affatto non avessero servito nella Regia Cappella. Ecco come ci racconta questo fatto assai rimarchevole e molto a proposito per quel che stiam dicendo, il più volte allegato P. Tomassini (1): *Ante initium Concilii Dertusensis in Hispania anno* 1429 *congestae sunt epistolae complures Alphonsi Regis Aragonum, & illa prae caeteris, qua rescindit Brevia omnia extorta a Clericis quibuscumque, ut se ordinariorum subducerent Episcoporum iurisdictioni, obtentu eo, quod essent, qui non erant tamen, Clerici Palatini. Ergo tum vere immunes erant, qui vere erant Clerici Capellae Regiae*. Se adunque lo stesso Re Alfonso nell'anno 1445., come Re di Napoli, dichiarossi, che i Cappellani da lui eletti per dover servire a ogni ordine del Cappellan Maggiore, dovessero godere di tutte le prerogative, che può mai il Principe Supremo comunicare ai suoi Cappellani, e specialmente quella dell'esenzione dalla giurisdizione Vescovile, forza è il confessare, che i Cappellani di questa sorte reputavansi da quel Principe quali veri, proprj e giu-

(1) Par. 1. lib. 2, cap. 112. num. 6.

giuridici Cappellani Regj, e non già Cartulari, come ci vuol dare a sentire l'Avversario.

Tali parimente furono tutti i Cappellani in tal guisa eletti così dal Re Ferdinando I, come dagli altri Re Aragonesi suoi successori, secondo i Diplomi, che se ne trascrivono dal Chioccarelli (1). Dimanierachè sebbene nei medesimi Diplomi si fosse espresso, che sì fatti Cappellani avessero avuto a godere dei privilegj conceduti per i Cappellani Regj, non ostante che non avessero attualmente servito; una tal clausula nondimeno dovea interpetrarsi a riguardo di quel quotidiano servigio, a cui eran tenuti gli altri Cappellani stipendiati, non già assolutamente e per qualunque servizio, quasichè essi affatto non fossero tenuti a servire. Perocchè, siccome abbiamo scorto dal Diploma del Re Alfonso, doveano essi star pronti a servire nei tempi opportuni, a ogni ordine del Cappellano Maggiore, a riflesso del quale obbligo, che loro si addossava, quantunque non ricevessero stipendio alcuno dal Regio Erario, dai Re Aragonesi si faceano essi inviolabil-

(1) D. to. 2. de Capell. maiore.

bilmente godere dell' esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi e dal pagamento delle decime, siccome ancora di tutte l' altre prerogative, che per antica consuetudine possono i Principi supremi comunicare ai loro Cappellani, secondochè si fa palese da più lettere scritte così dai Re Aragonesi, come dai loro Successori, a varj Vescovi del Regno e' altre Persone Ecclesiastiche, recateci ancora dal nostro Chioccarelli (1).

In effetto il Re Alfonso I. eleggendo nell' anno 1452. per suo Cappellano D. Niccolò di Rainaldo, siccome si espresse di comunicargli tutti gli onori, favori, privilegj, prerogative e grazie, delle quali doveano godere i Regj Cappellani, nonostante che il medesimo attualmente non servisse nella Regia Cappella; così esortò il Vescovo di Vico, che da allora in avanti il dovesse trattare come Regio Cappellano, nè per qualunque causa e a istanza di qualunque persona, avesse contra del medesimo proceduto; ma lasciasse, che fosse giudicato dal Cappellano Maggiore, qual da indi innanzi costituiva per suo Giudice competente; ordinando perciò a

 tutti

(1) Loc. cit.

tutti i suoi Ufficiali, che a tale oggetto avessero dovuto prestare al medesimo ogni aiuto, favore e assistenza, siccome si fa chiaro dalla lettera Regia trascritta dal Chioccarelli (1).

E il Re Ferdinando I. nell' anno 1473. al Vescovo di Umbriatico, il quale avea fatto carcerare D. Carlo Ricita Regio Cappellano e obbligatolo a rinunziare alla Regia Cappellania, scrisse che non si dovesse più intromettere nelle cose al medesimo appartenenti, ma che gli facesse osservare il privilegio, di cui dovea godere quel Regio Cappellano, come dalla lettera presso il medesimo Chioccarelli (2). Ove dobbiamo avvertire, che quel Vescovo tanto fu lontano dal credere, come oggi vuol farci credere l'Avversario, che quei Diplomi, coi quali si creavano simili Cappellani, dovessero reputarsi come cartole, e i Cappellani così eletti, come Cartulari, che anzi per poter procedere contra di un Cappellano di tal fatta stimò esser necessario, che il medesimo avesse rinunziato alla Regia Cappellania.

Il medesimo Principe nel susseguente

(1) Loc. cit.
(2) Loc. cit.

te anno 1474. in occasione delle decime, le quali allora erano state imposte sopra i beni Ecclesiastici, scrisse al Vescovo d'Aversa, che non avesse fatto molestare per tal causa un tal D. Matteo di Lauro, perchè era suo Cappellano: *Non volimmo*, sono le parole della lettera, che anche dal Chioccarelli (1) viene trascritta, *sia donato impaccio al Venerabile Donno Matteo de Lauro nostro Cappellano, per la decima li toccaria pagare per li Beneficii suoi. Vi facciamo la presente, per la quale volimmo e vi exortamo, che a detto Donno Matteo, come nostro Cappellano, non fate dare impaccio alcuno, per causa di dette Decime, che li toccassero pagare per causa dei suoi Beneficii; non mancando per cosa alcuna.*

Nè altrimenti si è sempre osservato nei tempi dei Monarchi Austriaci, siccome si può scorgere da varie provvisioni recateci dal Chioccarelli (2) e specialmente da una del Vice-Rè D. Pietro di Toledo dell'anno 1533., nella quale si fa menzione di altre consimili e da un' altra del medesimo Vice-Rè dell'

(1) Loc. cit.
(2) Loc. cit.

dell' anno 1539. Ma quella, che fu spedita nell' anno 1559. dal Cardinale Bartolommeo della Cueva per Collaterale, in cui allora risedevano il Reggente Revertera e il Reggente Villani, siccome viene a confermare tutto ciò, che finora si è rappresentato, così merita di essere interamente da noi quì trascritta. Ella è diretta al Nunzio e ai Collettori di Decime, e così porta in termini espressi: *Ad una istanza dei Reverendi Cappellani Regj per l' esenzione, che a loro spettava in non soccombere alle decime imposte da Papa Clemente VII per difesa del Regno contra l' armata Turca ec.; Per non pregiudicare alli preeminenza e iurisdizioni di essa Cappella, imo di S. M., atteso essi Cappellani la maggior parte non hanno provvisione alcuna, nè salario del loro servizio, quando sono richiesti al servizio di essa Regia Cappella. E perchè ec. E' inteso per noi il tenore della supplica, ci ha parso farvi la presente, per la quale vi dicemo, ed ordiniamo; a non esigere, nè molestare ec. ma osservare ec.*

Quante cose a proposito del nostro assunto si raccogliono da questa Provvisione! Vi si asserisce primieramente, che-

che il doverſi trattare come veri Cappellani Regj quei Cappellani, i quali ſervivano ſenza ſtipendio, e per conſeguenza i Cappellani d' Onore e del Banco,, era un punto, che ſi appartenea all' intereſſe e all' indennità non ſolo della Real Cappella, ma anche del Re ſteſſo,, ciocchè dee ſervire di documento al noſtro Avverſario, per farlo ricredere,, che nella difeſa,, che egli ha intrapreſa contra i diritti e preminenze dei Cappellani d' Onore e del Banco, non tanto ſi è venuto a impugnare contra le prerogative dei medeſimi, quanto contra i diritti ſteſſi del Re noſtro Signore.

Vi ſi dice inoltre,, che i Cappellani Regj per la maggior parte non aveano ſtipendio nè ſalario alcuno dal Regio Erario; e queſto ſerve a dimoſtrare maggiormente, che lo ſtipendio niente aggiugne di forza alla qualità di Regio Cappellano, la quale ſoprabbondantemente ſi acquiſta con l' elezione fattane dal Principe, giuſta i principj di ſopra ſtabiliti. Ov' è da notarſi, che ſiccome queſta provviſione fu poſteriore al tempo della Bolla di Papa Leon X. dei 2. di Novembre dell' anno 1515., con la quale ſi eſprimeva, che neſſun Dioceſano,

sano, o Giudice Ordinario avesse giurisdizione sopra del Cappellano Maggiore, o altri Cappellani, Cantori e Scolari *actu servientes* e che godeano del Regio stipendio; così non si tenne allora conto veruno di tal condizione, che con l' accennata Bolla si richiedeva nelle persone dei Regj Cappellani. E perchè poi il Papa Clemente VIII. con la Bolla, la quale cercò di pubblicare a' 10. di Gennaio dell' anno 1603., si espresse nella medesima maniera; quindi è, che nei Capi formati quì in Napoli, per potersi rappresentare al Re tutti i pregiudizi, che con quella Bolla venivano a recarsi alla Real Giurisdizione, si notò espressamente per uno dei pregiudizi questo, cioè, che la giurisdizione, la qual concedeasi, era solamente a rispetto degli stipendiati e Commensali, i quali abitavano nel Palazzo e giardino del Vice-Rè, i quali eran pochissimi; quando per l'opposito la Giurisdizione del Cappellan Maggiore era stata sempre generale, senza una sì fatta limitazione. E' nel decimo capo dei pregiudizi si ripete, che nella pretesa Bolla, semprechè si parlava delle persone, le quali doveano star soggette alla giurisdizione del Cappel-

lan Maggiore, si diceva, che doveano essere i Cappellani, Cantori e Scolari *actu servientes, & stipendia percipientes* con le quali parole *stipendia percipientes* restavano esclusi tutti i Cappellani Regj, i quali non aveano soldo, nè emolumenti, siccome erano quasi tutti coloro, che servivano nella Regia Cappella, a riserva di alcuni pochi, i quali aveano soldo, e sono appunto quei Cappellani Mercenarj, i quali pretendono oggi di contrastare la preminenza di Regj Cappellani di primo rango ai Cappellani d'Onore. E in effetto, siccome costa dagli atti seguiti intorno alla pretesa pubblicazione di tal Bolla, distintamente riferiti dal Chioccarelli (1), dal quale s'inferiscon parimente le allegazioni, che allora si formarono in difesa degli antichi diritti del Cappellan Maggiore e specialmente di questo di dover avere, cioè, la giurisdizione sopra tutti i Cappellani, eziandio non stipendiati, affatto più non si parlò di tal materia. Eppure noi veggiamo presentemente, che dal nostro Avversario, il quale suppone di esercitare una carica, la qual porterebbe seco l'impegno di

(1) Loc. cit.

di difendere i Reali diritti, si pretende di porre in campo un punto, di cui la Corte di Roma non ha stimato di dover più parlare.

E con sommo avvedimento, perchè ha finalmente quella Corte scorto, che a tal pretensione in qualche maniera ostava la disposizione del Sacrosanto Concilio di Trento (1); dal quale per quanto si appartiene alla giurisdizione pretesa dagli Ordinari sopra dei Cappellani Regi, altro non si volle stabilire, che il puro rimettersi alla disposizione della Decretale d'Innocenzio III. (2): *Et quoad Capellanos Regios, juxta constitutionem Innocentii III, quae incipit Cum Capella, subiecti existant*. Ora egli è certo, che il Papa Innocenzio III. in quella Decretale affatto non richiese, che i Cappellani del Duca di Borgogna, per poter godere degli antichi lor privilegj, avessero dovuto servire nella Ducal Cappella con certo annual salario. Per la qual cosa, non facendosi una cotal distinzione dal Papa trai Cappellani stipendiati e gli altri non stipendiati, non potea quella introdursi

(1) Sess. 24. cap. 11. de reformat.
(2) Cap. cumCapella 16 de privileg.

durſi di nuovo, con tanto pregiudizio dei Principi, ai quali venivaſi a togliere il comodo di poter eſſer ſerviti ſenza l'obbligo di ſomminiſtrare ai Cappellani un certo ſtipendio, ma col ſolo dimoſtrar loro un compiacimento di eſſere dai medeſimi così ſerviti, ora nominandogli alle Chieſe di Real Preſentazione, ora conferendo loro i Beneficj di Regia Collazione, ora inalzandogli ad altri poſti riguardevoli, ſecondochè eſſerſi praticato dai Re di Francia e dai Re d' Inghilterra abbiam veduto di ſopra con l'autorità del P. Tomaſſini.

Vi ſi dice finalmente, che ſomiglianti Cappellani ſervivano nella Real Cappella, perchè eran ſempre pronti ad aſſiſter nella medeſima, qualora ne foſſero ſtati richieſti. Donde ſi fà chiaramente manifeſto ciocchè di ſopra ſi è da noi più volte inculcato, cioè, che ſervire con tutto rigore di parlare ſi diceano e ſi dicono tutti quei Cappellani Regj, i quali ſtavano e ſtanno oggi ſempre pronti a preſtare il lor miniſtero nella Real Cappella a ogni ordine, che ne abbiano dal Principe per mezzo del Cappellan Maggiore; quantunque non aſſiſtano al quotidiano actual

tual servizio della Cappella, come vi assistono e sono tenuti indispensabilmente ad assistervi i Cappellani mercenarj. E poichè è questo un punto, che ove sia vigorosamente dimostrato anche secondo le massime del Dritto, può servire di una total confutazione dell' assunto dell' Avversario, il quale ha creduto di poter fondare la strana sua idea della qualità cartolaria dei nostri Clientoli sù queste due basi, cioè, sopra il non godersi dai medesimi stipendio alcuno, e sopra il non essere addetti al quotidiano attual servizio; sembra assai proprio, che essendosi già da noi dimostrata l' insussistenza e la debolezza della prima base, si dimostri parimente, quanto sia debole e insussistente la seconda: ciocchè faremo col mezzo delle massime tolte non meno dal Dritto Civile, che dal Dritto Canonico.

E inquanto al Dritto Civile, ella è primieramente una massima insegnataci da Paolo (1), che colui il quale è tenuto a prestar l' opera sua a un altro, è tenuto a prestarla a tenore dell' età, della dignità, della necessità, del pro-

po-

(1) L. eius artificii 16. §. 1. D. de oper. Libertor.

ponimento, o di altre rifleſſioni ſomiglianti, che poſſon conſiderarſi a riguardo delle perſone dell' uno e dell' altro: *Tales Patrono operae dantur, quales ex aetate, dignitate, valetudine, necessitate, proposito, caeterisque ejus generis, in utraque persona aestimari debent*. Ora così appunto interviene rispetto al ministero de' Cappellani d' Onore. Queſto ſi deve a proporzione della lor dignità, la quale non permette, che poſſano aſſiſtere quotidianamente in tutti gl' inferiori e manuali eſercizj, ne' quali vengono adoperati i Cappellani e i Cherici mercenarj: e ſi deve inoltre a proporzione della neceſſità della Real Cappella, la quale non richiede, che quotidianamente vi debbano aſſiſtere tutti i Regj Cappellani, baſtando, che vi aſſiſtano i Cappellani e Cherici mercenarj, e riſervandoſi l' aſſiſtenza de' Cappellani d' Onore per i tempi opportuni, cioè in quelle congiunture, nelle quali il Principe giudica eſſer neceſſario il loro intervento per il decoro della ſua Real Cappella. Ma ſoprattutto ſi deve a proporzione del proponimento ſtabilito dal Principe ſteſſo nell' elezione fatta di eſſi, in cui ſi è eſpreſſo di contentarſi del loro miniſte-

ro, semprechè di questo vengan richiesti. Al qual proposito si adatta assai bene l'altra massima insegnataci dal Giureconsulto Cajo (1) in quelle parole: *Cum Patronus operas stipulatus sit, tunc scilicet committitur stipulatio, cum poposcerit, nec Libertus praestiterit. Nec interest, adjecta sint haec verba (cum poposcero) an non sint adjecta: aliud enim est de operis, aliud de caeteris rebus. Cum enim operarum editio nihil aliud sit, quam officii praestatio; absurdum est credere, alio die deberi officium, quam quo is vellet, cui praestandum esset*. E lo stesso fu insegnato dal Giureconsulto Giuliano (2) là dove scrisse: *Sed operae, quas Patronus a Liberto postulat, confestim non cedunt; quia id agi inter eos videtur, ne ante cederent, quam indictae fuissent: scilicet quia ex commodo Patroni Libertus operas edere debet*. Nè altrimenti Ulpiano (3) in quelle parole: *Judicium de operis tunc locum habet, cum operae praeterierint; praeterire autem non possunt, antequam incipiant cedere; & inci-*

(1) L. cum patronus 22. D. eod. tit.
(2) L. quoties 24. D. eod.
(3) L. si quis 13. §. 2. D. eod.

incipiunt, posteaquam fuerint indictae. E finalmente nella medesima guisa si espresse Paolo (1), là dove scrisse: *Item si operas a Liberto quis stipulatus sit, non ante dies earum cedit, quam indictae fuerint, nec sint praestitae.* Essendosi adunque compiaciuto il Principe, in creando taluno Ecclesiastico per suo Regio Cappellano, di stabilire e determinare il lor ministero per que' tempi, ne' quali ne sarebbono stati richiesti per mezzo del Cappellan Maggiore; non sappiam comprendere, come sia saltato in testa al nostro Avversario di pretendere, che essi non debban meritare la denominazione di veri, proprj e giuridici Cappellani Regj, perchè non servano quotidianamente. Avranno essi senza dubbio soddisfatto alla loro obbligazione, e vi soddisfaranno per l'avvenire, semprechè sieno stati e saranno pronti all' assistenza nel sacro ministero a ogni richiesta, che ne abbiano avuta, o ne avranno; e si dirà, che veramente e attualmente servono, semprechè sieno pronti e spediti a servire ne' tempi opportuni, ne' quali vuole il Principe che ser-

(1) L. interdum 73. D. de verbor. obligat.

fervano. Nè potrà loro attribuirsi mai alcuna contumacia e mancanza nell'attual servizio della Regia Cappella, se non se nel caso, in cui essendo stati richiesti, abbian ricusato d'intervenire nel ministero loro imposto, giusta le incontrovertibili massime di già rappresentate.

E la ragion fondamentale di quanto abbiam detto, si è quella, che risulta dal doversi riflettere, che chiunque è obbligato di servire, basta che non manchi per lui, che non serva. Sicchè se per un qualche impedimento non venga a servire, dicesi tuttavia che attualmente serva; perchè ha l'animo e l'intenzion di servire, siccome si espresse Paolo Giureconsulto (1) in quelle parole: *Stichus, si haeredi meo anno servierit, liber esto. Quaerendum est, annus quomodo accipi debeat, an qui ex continuis diebus trecentis sexaginta quinque constet, an quibuslibet? Sed superius magis intelligendum Pomponius scribit. Sed etsi quibusdam diebus aut valetudo, aut alia justa causa impedimento fuerit, quo minus serviat, & hi anno imputandi sunt. Servire enim*

(1) L. 4. §. 5. D. de statu lib.

enim nobis intelliguntur etiam hi, quos curamus aegros, qui cupientes servire, propter adversum valetudinem impediuntur. Ora quanto maggiormente ne' nostri termini si diranno servire al Principe nella sua Regia Cappella que' Regj Cappellani, i quali essendo pronti ad attualmente servire, ne sono impediti, perchè il Principe stesso non giudica a proposito, che quotidianamente servano? *Absurdum est credere*, ci giova quì ripetere con Gajo Giureconsulto, *alio die deberi officium, quam quo is vellet, cui praestandum esset*; e ripeter parimente la ragione considerata da Giuliano in quelle parole: *Scilicet quia ex commodo Patroni Libertus operam edere debet*. O forse il nostro Avversario pretenderà di stabilir egli quelle giornate, nelle quali i Regj Cappellani d'Onore debbon ministrare nella Regia Cappella?

Aggiungasi, che secondo il sentimento della Chiosa picciola marginale su di un altro testo di Paolo (1) colui, il quale è obbligato a servir di continuo, adempie benissimo alla sua obbligazione, se interrottamente serva: *Con-*

 tinuo

(1) L. Paulus respondit 38. §. Gajus Sejus D. de liber. causa.

tinuo triennio servire jussus, ac postea liber esse, interpellatim servire potest, hoc est non continue omnimodo servire cogendus est. Proinde sufficit hoc casu, triennium servisse, Geminianus cap. ult. in fin. extra de verbor. signific. Aretinus in l. si ita stipulatus essem, infra de verbor. obligat. Sebbene adunque con la nuova formola introdottasi, come a suo luogo vedremo, dopo il Concilio di Trento, ne' privilegj, che si sono spediti dalla Real Cancelleria, in creandosi i nuovi Cappellani d'Onore, vi si vegga inserita la clausula dell' attual servigio; a questo certamente hanno adempiuto e adempiono i Regj Cappellani d' Onore, servendo interrottamente, e ne' tempi opportuni, cioè, semprechè è stato ed è loro ingiunto di assistere nelle funzioni, che si fanno nella Real Cappella.

LII. Dalle massime del Dritto Civile facciam passaggio alle massime del Dritto Canonico, con le quali non men vigorosamente viene a sostenersi il nostro assunto. Egli è certo primieramente, che 'l Beneficiato, il quale è tenuto a risedere nella Chiesa del suo Beneficio, non può esser privato del medesimo, se tralascia di risedere con licenza del suo

Pre-

Prelato, siccome si espresse il Sommo Pontefice Alessandro III (1) in quelle parole: *Nisi forte de licentia suorum Praelatorum, vel studio literarum, vel pro aliis honestis causis, contigerit eos abesse*. E molto più non potrebbe esser privato del Beneficio, là dove la licenza di non risedere gli sia data non già dal suo Vescovo, ma dallo stesso Sommo Pontefice, il quale per una qualche giusta causa ben può concederla; siccome in effetto generalmente s'intende conceduta a tutti que' Prelati, i quali nella Corte Romana assistono presso la persona del Sommo Pontefice per servizio della Chiesa universale. Che se così è, com'esser manifestamente si vede, ne risulta, che essendosi trasfusa nella persona del Principe, in quanto a' Beneficj di Regia Collazione e alle Cappelle Regie e a' Regj Cappellani, tutta l'autorità del Sommo Pontefice, siccome può il Beneficiato esser dispensato dall'assistenza della Chiesa del Beneficio con la licenza del Papa; così può esser dispensato dall'assistenza nella Real Cappella il Regio Cappellano, con

F 2 la

(1) Cap. relatum 4. de Cleric. non resident.

la licenza e autorità del Principe, il quale è il Capo della sua Real Cappella; e siccome non lascia di esser Beneficiato colui, il quale non risiede nella Chiesa del Beneficio col permesso del Sommo Pontefice; così non lascia di esser Regio Cappellano colui, il quale non assiste di continuo nella Real Cappella, perchè così ha ordinato il Principe.

Aggiungasi, che per un rilevantissimo motivo han dovuto così stabilire i nostri Serenissimi Principi a rispetto de' Regj Cappellani d'Onore. Ed è, che scegliendosi a tal posto Ecclesiastici riguardevoli, i quali per lo più si ritrovano impegnati nella residenza de' lor Beneficj, o nell' assistenza in altri impieghi Ecclesiastici, ai quali sono addetti; ne siegue, che quantunque per privilegio possan ritenere gli uni e gli altri impieghi, e non possano esser privi de' frutti de' lor Beneficj, perchè in essi non risieggano; contuttociò secondo il retto sentimento della Chiosa su di un Canone del Concilio Agatense (1), ogni ragion vuole, che ora facciano la loro residenza in una Chiesa, ora in un' altra,

(1) Glos. 2 in can. si quis in Clero 29. 7. quaest. 1.

altri, e non affatto lascin di mirare più le Chiese, delle quali sono investiti, o trascurino di attendere agli altri impieghi, alla lor cura commessi, e massimamente qualora servano nelle Regie Cappelle senza veruno stipendio. Al quale oggetto con sommo avvedimento si son contentati i Principi Supremi, che i lor Cappellani dell'ordine più nobile tra 'l Clero delle loro Cappelle, non tralasciassero di fare la residenza nelle Chiese de' loro Beneficj, e solo in certi tempi dell'anno, e in certe più solenni funzioni, nelle quali intervenisse la stessa sacra Persona del Principe, assistessero al sacro ministero: e contuttociò dovessero non solo reputarsi per veri e proprj Cappellani Regj, ma anzi per la parte più nobile del Clero Palatino. Al qual sentimento de' Principi supremi è stato sempre uniforme anche quello degli stessi Romani Pontefici.

E che sia così, ce ne somministra per verità una gran ripruova la celebre Epistola Decretale di sopra trascritta di Papa Innocenzio III. (1). Egli è certo, che nella specie di quella Decretale alcuni de' Cappellani, i quali ivi si appel-

(1) Cap. cum Capella 16. de privileg.

la licenza e autorità del Principe, il quale è il Capo della sua Real Cappella; e siccome non lascia di esser Beneficiato colui, il quale non risiede nella Chiesa del Beneficio col permesso del Sommo Pontefice; così non lascia di esser Regio Cappellano colui, il quale non assiste di continuo nella Real Cappella, perchè così ha ordinato il Principe.

Aggiungasi, che per un rilevantissimo motivo han dovuto così stabilire i nostri Serenissimi Principi a rispetto de' Regj Cappellani d'Onore. Ed è, che scegliendosi a tal posto Ecclesiastici riguardevoli, i quali per lo più si ritrovano impegnati nella residenza de' lor Beneficj, o nell'assistenza in altri impieghi Ecclesiastici, ai quali sono addetti; ne siegue, che quantunque per privilegio possan ritenere gli uni e gli altri impieghi, e non possano esser privi de' frutti de' lor Beneficj, perchè in essi non risseggano; contuttociò secondo il retto sentimento della Chiosa su di un Canone del Concilio Agatense (1), ogni ragion vuole, che ora facciano la loro residenza in una Chiesa, ora in un' altra,

(1) Glos. 2 in can. si quis in Clero 29. 7. quaest. 1.

altra, e non affatto lascin di mirare più le Chiese, delle quali sono investiti, o trascurino di attendere agli altri impieghi, alla lor cura commessi, e massimamente qualora servano nelle Regie Cappelle senza veruno stipendio. Al quale oggetto con sommo avvedimento si son contentati i Principi Supremi, che i lor Cappellani dell' ordine più nobile tra 'l Clero delle loro Cappelle, non tralasciassero di fare la residenza nelle Chiese de' loro Beneficj, e solo in certi tempi dell' anno, e in certe più solenni funzioni, nelle quali intervenisse la stessa sacra Persona del Principe, assistessero al sacro ministero: e contuttociò dovessero non solo reputarsi per veri e proprj Cappellani Regj, ma anzi per la parte più nobile del Clero Palatino. Al qual sentimento de' Principi supremi è stato sempre uniforme anche quello degli stessi Romani Pontefici.

E che sia così, ce ne somministra per verità una gran ripruova la celebre Epistola Decretale di sopra trascritta di Papa Innocenzio III. (1). Egli è certo, che nella specie di quella Decretale alcuni de' Cappellani, i quali ivi si ap-

 pel-

(1) Cap. cum Capella 16. de privileg.

pellano i Canonici della Cappella del
Duca di Borgogna, erano addetti ad al-
cune Chiese di cura d'anime; nelle qua-
li siccome era indispensabile la residen-
za, così que' Cappellani non avean man-
cato di risedervi, e di adempiervi gli
obblighi delle loro cariche. Ciocchè non
può certamente recarsi a controversia;
postochè questo appunto si era lo stato
della quistione, che ivi si propone, cioè
se tali Cappellani, per quanto si apper-
teneva alla cura dell'anime, doveano
soggiacere alla correzione del Vescovo,
se mai in quella avesser commesso alcun
difetto. E contuttochè per necessità in
tutto quel tempo, in cui essi aveano ri-
seduto, e risedeano nelle Chiese alla lor
cura commesse, non avessero potuto, se
non se molto di rado, assistere a' Divi-
ni Ufficj, che quotidianamente si cele-
bravano nella Cappella del Duca di Bor-
gogna; pure stabilì il Papa, che sicco-
me a riguardo della cura d'anime da'
medesimi esercitata doveano soggiacere
alla giurisdizione del Vescovo, così in
quanto a tutte l'altre loro cause, come
veri Cappellani Regj, dovessero godere
di tutti i privilegj, de' quali i Cappel-
lani Regj dovean godere: *Quidam Ca-
pellae supradictae Canonici*, giova ri-
peter-

peterne le parole, che sono troppo bene adattate a provare il nostro intendimento, *qui parochiales Ecclesias a te tenent, occasione privilegii praelibati in his etiam, quarum jurisdictio ad te pertinet, ita se dicunt exemptos, ut quantumcumque graviter interdum excedant, tuae correctioni recusent & sententiae subjacere. Quocirca mandamus, quatenus in quantum exempti sunt ejusdem ratione Capellae, Apostolicis privilegiis deferas reverenter: sed in quantum ratione parochialium Ecclesiarum, vel alias, jurisdictionem tuam respicere dignoscuntur, officii tui debitum in eosdem libere prosequaris.*

Inoltre non può dubitarsi, che con varie Bolle dirette a' Re Austriaci i Sommi Pontefici avessero reputati per veri ed effettivi Cappellani Regj i Cappellani d'Onore. La prima, che ci si fa davanti, è quella di Leon X., di cui di sopra si è fatta menzione. Perocchè non v'ha dubbio, che nel primo Capo della medesima si dice espressamente, che 'l Cappellano Maggiore avesse dovuto avere il diritto di conoscere e determinare tutte le controversie, liti e questioni, così beneficiali, come profane, e di qualunque sorte, tra gli altri

Cappellani e Cantori della Regia Cappella, i quali attualmente in quella servivano. E nel secondo capo si soggiugne, che nessun Diocesano, o Giudice Ordinario, avesse potuto avere giurisdizione alcuna sopra del Cappellano Maggiore, o altri Cappellani, Cantori e Scolari *actu servientes*, e che godeano del Regio stipendio, i quali tutti dovessero esser subordinati alla giurisdizione del Cappellan Maggiore.

Già si è detto di sopra, che in quanto al requisito dello stipendio questa Bolla non ha mai avuto alcun vigore in questo Regno. Ma per quel che vi si dice, doversi la giurisdizion del Cappellan Maggiore stendere sopra tutti i Cappellani, Cantori e Scolari *actu servientes*, si rende assai palese, che siccome il Papa non intese ristrignersi a que' soli otto Cantori e Tenoristi, de' quali si parla nel Diploma della Regina Giovanna II., a' quali in sostanza sono succeduti gli otto Cappellani di servizio dell' Altare, e mercenarj, che servono presentemente col loro ministero quotidiano nella Real Cappella, oltre a' Chierici, che 'l Papa nella sua Bolla chiamò Scolari; così facendo menzione de' Cappellani, distinta da' Cantori, non d'

altro

altro ceto potè aver parlato, che del ceto de' Cappellani d'Onore: avendo per vero, che i medesimi attualmente servivano, quando stavan pronti ad assistere nella Real Cappella ne' tempi opportuni, e a ogni richiesta del Principe, giusta le massime di sopra fondate.

Ma questo stesso assai meglio si convince da due Bolle di Papa Paolo III., e da quanto seguì in ordine a quel che determinato si era in vigor della prima di esse, e dal Sacrosanto Concilio di Trento. Questo Pontefice adunque con la Bolla de' 26. di Settembre dell'anno 1537., dopo aver asserito di essersi per lo passato tollerato, che i Cappellani Regj fossero stati trattati immuni dal pagamento delle Decime Papali, a fine di allettare gli Ecclesiastici a servire nella Real Cappella, soggiugne, che molti si procuravano le patenti di Cappellani Regj per il solo fine di godere dell'accennata esenzione, senza servire affatto nella Real Cappella. E quindi ordinò, che da allora in avanti quegli solamente avessero avuto a godere dell'esenzione, i quali servissero effettivamente nell'accennata Real Cappella (1).

(1) Penes Chioc. d.to.2.de Cap.majore.

Essendo stato presentato questo Breve all' Imperador Carlo V., il medesimo per mezzo di lettera scritta dal Marchese di Villafranca dell' anno 1540. ordinò al Vice-Re di quel tempo, che qualora non si fosse incontrata alcuna difficoltà per l' esecuzione di tal Breve, si dovesse quello eseguire. E poichè in effetto non vi fu considerato da' Regj Ministri alcun pregiudizio; anzi vi si considerò piuttosto qualche vantaggio della Regia Corte, per la metà, che alla medesima spetta delle Decime Papali, ne fu perciò ordinata l' esecuzione. Donde quel Principe con sua Carta Reale de' 16. di Agosto del 1540, siccome il nostro Avversario afferma nella sua allegazione, ordinò al Vice-Re di quel tempo, che avesse dati gli ordini opportuni: *Que los Cappellanos criados ad Honores tan solamente, y que non sierven, contribujan en la solucion de las dichas decimas, non dando lugar a que se esiman da ello, si no enbargarle los titulos y provisiones, que de nos tubiesen de nuestros Cappellanos.*

Dalle quali parole si scorge, che allora parlavasi non meno dal Papa Paolo III., che dall' Imperador Carlo V., di que' Cappellani, i quali erano stati

crea-

creati solamente *ad honores*, tali appunto, quali si erano quelli, che furono aboliti dal Re Alfonso d'Aragona nell'anno 1423, siccome di sopra con l'autorità del P. Tomassini si è riferito. La qual sorte di Cappellani anche oggi sussiste, e vengono essi creati dal Cappellan Maggiore, e chiamansi *Pagellisti*: e siccome non dura la loro elezione, che per soli sei mesi, così sogliono poi esser confermati di sei in sei mesi. Di questi n' era stato creato un numero straordinario dal vecchio Cappellan Maggiore Monsignor Vidania; ma dal presente Cappellan Maggiore Monsignor Galiani sono stati per la maggior parte aboliti, ed estinti. Donde l' Avversario, confondendo miseramente questi Cappellani Pagellisti, che veramente posson dirsi Cartolarj, co' Cappellani d' Onore e del Banco, ha creduto di potere a questi adattare ciò che per quelli solamente potea dirsi, e intesero di stabilire non meno il Papa, che l' Imperadore: là dove i Cappellani d' Onore, siccome abbiam veduto, non poteano nè posson dirsi creati solamente *ad honores*; postochè doveano e debbono star pronti a servire ne' tempi opportuni, e a ogn' ordine del Principe.

 Una

Una tal verità resta meglio schiarita non meno dal secondo Breve del medesimo Pontefice Paolo III. de' 7. del mese di Settembre dell' anno 1545., che da tutto ciò, che accadde ne' tempi posteriori intorno a tal punto dell' attual servizio de' Regi Cappellani. E in quanto al Breve, dee sapersi, che dopo essersi riepilogato quasi da parola a parola il Breve di Papa Leon X., si soggiugne primieramente, che quello era stato confermato dal Papa Clemente VII., con la giunta di due altre nuove grazie: la prima cioè, che il Cappellano Maggiore avesse potuto assolvere i Cappellani, Cantori e Scolari della Real Cappella dalle censure, nelle quali fossero incorsi per la percussione de' Cherici, eziandio se questi non fossero addetti al servizio della medesima Real Cappella; la seconda, che i suddetti Cappellani e Cantori avessero potuto anticipare e posporre le ore canoniche. Indi si confermano tutti gl' induiti conceduti così col primo Breve dello stesso Pontefice, come col Breve di Clemente; e si concede di nuovo, che 'l Cappellano Maggiore e trenta altri Regj Cappellani avessero potuto celebrare la Santa Messa, prima che il dì fosse rischiarato. Donde

si fa

si fa primieramente palese, che non solo i Cantori, cioè gli otto Cappellani stabiliti dalla Regina Giovanna II., ch' è quanto dire, gli odierni otto Cappellani mercenarj e del servizio quotidiano della Real Cappella, ma anche i Cappellani, cioè que' Cappellani, i quali oggi diconsi di Onore, doveano essere reputati come veri Cappellani, e godere perciò dell' esenzione. E oltracciò si fa palese, che 'l Papa, concedendo la facoltà di poter celebrare innanzi al dì chiaro a trenta Cappellani, per necessità non reputava per veri e giuridici Cappellani i soli otto Cappellani stipendiati, siccome si sogna il nostro Avversario, ma bensì tutti i Cappellani, i quali diconsi oggi di Onore, e siccome allora, così oggi, servono nella Real Cappella ne' tempi opportuni, e a ogn' ordine del Principe, secondochè di sopra si è detto.

In quanto poi a' fatti posteriori alla Bolla di Paolo III., ci conviene rappresentare, che dal Sacrosanto Concilio di Trento siccome si diedero varie provvidenze intorno alla residenza de' Beneficiati, Canonici e Cappellani nelle loro respettive Chiese (1); così in quanto a' Re-

(1) Seff. 6. cap. 1. & 2. & seff. 24. cap. 12. de Reformat.

a' Regj Cappellani altro non determinasse, che quello stesso, che era stato stabilito da Innocenzio III., siccome di sopra si è detto, togliendosi di mezzo i titoli puramente onorarj di Protonotarj, di Conti Palatini, di Acoliti e di Cappellani Regj; non ostanti i quali, coloro che n'erano forse investiti, doveano star subordinati alla giurisdizione degli Ordinarj. Per la qual cosa, essendosi il Concilio riferito totalmente alla Decretale d'Innocenzio III., in vigor della quale, siccome di sopra si è veduto, i Regj Cappellani, quantunque quotidianamente non avessero servito nella Real Cappella, e avessero anzi assistito nelle Chiese Curate, alle quali erano addetti, pure doveano reputarsi come veri e proprj Cappellani Regj; venne certamente a determinare, che i Cappellani Regj, detti d'Onore, i quali ne'rempi opportuni, e a ogn'ordine del Principe, stavan pronti a servire nella Regia Cappella, dovean reputarsi veri e giuridici Cappellani Regj, e come tali dovean godere del privilegio dell' esenzione. Sicchè di questi ben si verificano quelle parole del Concilio: *Exceptis tamen iis, qui praedictis locis aut Militiis actu serviunt*; postochè, siccome di sopra.

pra si è dimostrato, effettivamente si dicon servire tutti coloro, i quali stanno sempre pronti a servire, ove colui, al quale deesi prestare il servizio, il richiegga.

Ma perchè in que' tempi molti si abusavano di quella clausula, la quale soleasi inserire ne' Diplomi, co' quali creavansi i Cappellani d'Onore, *Non obstante quod actu non serviat*, credendo con error manifesto, che in vigore di tal clausula bastava essere ascritto nel Ruolo de' Regj Cappellani, senza verun'altra obbligazione, quando con gli stessi Diplomi si esprimeva tutto l' opposito, cioè, che 'l Cappellano eletto dovesse servire ne' tempi opportuni, e a ogn' ordine del Principe, per mezzo del Cappellano Maggiore; si stimò a proposito di dar riparo a un tale abuso, che si era introdotto (abuso, che avea presa tutta la forza anche ne' Beneficiati e ne' Canonici delle Cattedrali, siccome a suo luogo si accennerà) con porre in pratica due rimedj.

Il primo si fu di stabilire, siccome in effetto fu stabilito dal Vice-Re Duca d'Alcalà con suo ordine de' 6. di Luglio dell'anno 1565. diretto al Cappellan. Maggiore di quel tempo, che

da

da allora innanzi tutti i Regj Cappellani dovessero attualmente servire (non si dice già quotidianamente) nella Real Cappella; altrimenti dovessero restar privati della loro esenzione, e altri privilegj, con eccettuarsene solamente que' Cappellani, i quali fossero stati assunti a Vescovadi, o altre Dignità, i quali dovean risedere nelle Chiese commesse alla lor cura. Quindi nell'anno 1571. essendo stati presentati al Re Filippo II. da' Cardinali Giustiniani e Alessandrino alcuni capi di gravami, ne' quali si diceva recarsi pregiudizio alla Giurisdizione Ecclesiastica, e tra questi il XXIII., in cui appunto si doleva la Corte di Roma di un tale assurdo; stimò bene il Re di ordinare al Vice-Re, che si fosse prevenuto il Cappellan Maggiore, perchè non avesse conceduta a' Regj Cappellani simile esenzione, cioè per uniformarsi alla disposizione del Concilio di Trento, che era stato già pubblicato in Napoli d'ordine del Re stesso: ordinando nello stesso tempo, che 'l Cardinal di Granvela, il quale era succeduto nella carica di Vice-Re al Duca d'Alcalà poco prima defunto, col parere del Collaterale l'avesse informato pienamente su di ciascuno de' medesimi Capi. Donde

de il Cardinale in una lunga Consulta in data de' 31. di Marzo dell' anno 1572. rispondendo a tutti i capi, in quanto al XXIII. disse, che dopo la pubblicazione del Concilio i Cappellani Regj erano stati sempre creati con l' espressa clausula *dummodo actu serviant*, non ostante che secondo l' antica formola si fosse detto altrimenti: soggiugnendo, che dal Duca d' Alcalà era stata spedita provvisione, con la quale s' imponeva a' Cappellani Regj, che avessero dovuto assistere al servizio nella Real Cappella; e che altrimenti facendo, fossero restati privi di ogni esenzione; onde non avea di che querelarsi la Corte di Roma, secondo che più ampiamente possono osservarsi questi fatti presso il Chioccarelli (1).

L' altro rimedio si fu di fare una esatta ricerca di que' Cappellani, i quali effettivamente servivano, e stabilire che questi solamente dovessero reputarsi per Regj Cappellani, e come tali godere della esenzione e di tutti gli altri privilegj. Fecesi una tal ricerca nell' anno 1577.; e con Regie provvisioni soscrit-

te

(1) To. 2. de Capell. Major. & to. 14. de legat. Cardin. Alexandr. & Justin.

te dal Vice-Re di quel tempo e dal Collaterale in data de' 9. d'Ottobre del medesimo anno, si ordinò, che si dovessero trattare per Regj Cappellani il Cappellan Maggiore, allora Vescovo d'Oppido, i Vescovi di Bova e dell'Acerra, e oltre a questi, altri sedici Cappellani, compresovi non meno il Sagrestano Maggiore, che un Ajutante della Regia Cappella. E ci reca veramente un sommo stupore lo scorgere, che questo fatto si riferisca nella sua Nota dall' Avversario, come un fatto adattato a confermare il suo strano assunto: là dove per l'opposito viene a stabilire maravigliosamente il nostro intendimento. Perocchè, se è vero, com'è verissimo, che oltre agli otto Cappellani mercenarj e del quotidiano attual servizio dell'Altare, si reputarono allora per veri e giuridici Cappellani altri quattordici Ecclesiastici, fuor de' due Vescovi, i quali certamente eran Cappellani d'Onore, e non servivano quotidianamente, ma solo ne' tempi opportuni, e secondo l'ordine, che ne avessero ricevuto, e un tal servizio prestavano senza riceverne stipendio alcuno; ne risulta per conseguenza irrefragabile, che anche dopo la determinazione del Conci-

cilio di Trento, anche dopo lo stabilimento fatto dal Vice Re Duca d' Alcalà, e anche dopo il nuovo stile introdottosi di spedirsi i Reali Privilegj con l' espressa clausula, *dummodo actu serviant*, si è sempre reputato per la parte più nobile del Clero Palatino il Ceto de' Cappellani d'Onore, insieme col Cappellan Maggiore, e con tutti que' Vescovi, i quali ritrovavansi ascritti a tal Clero, prima che fossero stati promossi alla dignità Vescovile.

Questa medesima verità si rende assai più manifesta da un altro fatto, che anche ci vien riferito dall' Avversario, come se potesse giovare alla sua idea; quando per l' opposto la fa comparire stravagantissima, qual è veramente. Egli adunque ci riferisce, che trascurando i Regj Cappellani d' Onore di servire attualmente nella Real Cappella, fu costretto il Cappellan Maggiore D. Gabriele Sanchez di Luna di dar fuori un ordine in iscritto sotto il 1. d' Aprile del 1609., col quale si disse così: *Si ordina a detti Reverendi Regj Cappellani, e a ciascheduno di essi, che senza escusazione, e sotto pena di essere abborrato, eo ipso, dalla Piazza di Regio Cappellano, e altre pene riservate ad arbitrio*

bitrio di S. E. e nostra, del bano, e ciascheduno di essi debba attualmente servire nella Regia Cappella, e in quella assistere con la cotta conforme al solito, per tutto il tempo, che in essa vi starà e assisterà la persona del Signor Vice-Re. E il servizio predetto, da farsi da tutti i detti Regj Cappellani, sarà mensatim, da cominciarsi dal presente mese d' Aprile, e quello doppo continuare, conforme stanno notati in piede del presente ordine; e finito sarà da tutti, si abbia a cominciare da capo, e così continuare. E dopo aver l' Avversario trascritte queste parole, soggiugne che a piè del medesimo Editto sotto di questa rubrica *Nomina Reverendorum Regiorum Capellanorum Regiae Capellae*, si descrivono i nomi e cognomi di soli diciotto Cappellani d' Onore, da lui con error manifesto appellati Onorarj, perchè non ha ancora ben compreso qual senso faccia questa parola *d' Onore*, e come siasi sempre intesa nelle Regie Cappelle del Brabante e di Spagna, siccome a suo luogo si vedrà distintamente.

Se l' Avversario vuol ricavare da questo fatto, che in quel tempo eran solo diciotto i Cappellani d' Onore, e

non.

non già ventiquattro, giusta il numero per i medesimi prefisso, lasciando da parte stare, che forse allora oltre a' diciotto, i quali doveano adempiere al servizio Divino nella Real Cappella, ve n' erano degli altri, i quali essendo promossi a Vescovadi, o ritrovandosi impediti per infermità, per vecchiezza, o per altro impedimento, non poteano esser costretti a servire; soggiungiamo, che niente questo potrebbe giovare al suo intendimento, che era di provare, che i Cappellani d'Onore debban reputarsi come Cappellani Cartolarj e di puro titolo. Certamente, o fossero stati solo diciotto, o in maggior numero, sempre sarà vero, che si reputavano per veri e giuridici Cappellani, a' quali il Cappellan Maggiore avea diritto di ordinare il servizio Divino nella Real Cappella, con descrivere i loro nomi e cognomi sotto la rubrica, *Nomina Reverendorum Regiorum Capellanorum Regiae Capellae*. Sotto la qual rubrica descrivendosi in primo luogo i Cappellani d'Onore, ne siegue che i medesimi non solo reputavansi per propri, veri e giuridici Cappellani della Real Cappella, ma anche per la parte più nobile del Clero Palatino. Che poi vi fosse stato vera-
men-

mente il numero fisso di 24. sarà da noi a suo luogo dimostrato con una troppo palpabil chiarezza.

Se inoltre dalle trascritte parole volesse l'Avversario inferire, che a' Cappellani d'Onore non si debba, nè si convenga il distinto abito prelatizio di Protonotario Apostolico, al quale oggetto ha fatte egli stampare con lettere majuscole queste parole, *E in quella assistere con la cotta, conforme al solito*; da noi si risponderebbe, che non potrebbe da tali parole trarsi l'illazione, che egli pretende d'inferirne. Perocchè non è cosa nuova, che colui, il quale gode del privilegio di un abito distinto, non se ne serva in alcune funzioni ordinarie e usuali, ma se ne serva solamente o in alcuni giorni più solenni, o in alcune funzioni più cospicue. I Canonici della nostra Metropolitana hanno l'uso della sottana e mantelletta paonazza; eppure non se ne servono in tutte le loro funzioni; siccome nemmeno adoperano sempre e in ogni Ecclesiastica funzione i Pontificali, de' quali hanno parimente l'uso. Oltrechè ben può succedere, che l'uso dell'abito prelatizio fosse stato accordato a' Cappellani d'Onore dopo di quel tempo, in cui dal

San-

Sanchez fu fatto l'accennato Editto. Del rimanente, comunque sia andata la faccenda, egli è certo, che dell' uso di tale abito godono i Cappellani d'Onore, secondochè a suo luogo si vedrà.

Ma se l'Avversario dalle medesime parole volesse inferire la pruova del principale suo intendimento, di doversi, cioè, avere i Cappellani d'Onore in luogo di Cappellani Cartolarj e di puro titolo; bisognerebbe certamente affermare, che egli si fosse scordato d'ogni buona logica. E come nò, se tutto il contèsto dell' Editto ci convince con somma e inesplicabil chiarezza, che que' Cappellani d'Onore, a' quali fu indirizzato, erano veri e giuridici Cappellani, a' quali potea il Cappellan Maggiore imporre il Servizio Divino nella Real Cappella? Ma quel che più rileva, si è, che con questo stesso Editto si viene assai più a confermare, che i Cappellani d'Onore non doveano servire quotidianamente, e che 'l servizio attuale, a cui in vigore de' loro privilegj erano obbligati, interamente veniva adempiuto con assistere nella Real Cappella solamente ne' giorni, ne' quali vi assisteva il Vice-Re, e ne' mesi assegnati a ciascun di loro repartitamente in vigor dell' Editto.

Egli

Egli non però l' Avversario, se ha creduto potergli giovare nelle sue strane idee l'Editto del Cappellan Maggiore D. Gabriello Sanchez di Luna; forse con impegno maggiore ci avrebbe opposto un altro Editto de' 4. di Novembre dell'anno 1655. del Cappellan Maggiore D. Girolamo la Marra, se ne avesse avuta la notizia; poichè siccome con questo Editto si dimostra con assai maggior chiarezza, che i Cappellani d'Onore non sono ombre e larve della Real Cappella, ma piuttosto qualche cosa di solido, di vero, di reale; così scorgendosi il suo costume continuato in tutta la sua Nota, di recarci tutti que' fatti, che si oppongon direttamente alla sua intrapresa, non si sarebbe certamente rimasto di trascriverci quel pezzo del suddetto Editto, che molto serve a confermare tutto ciò, che finora si è da noi divisato. Ma giacchè o non è pervenuto alla sua notizia quell' Editto, o non gli è paruto di farne motto, ci prenderem noi la noja di recarlo.

Ecco primieramente, come si dà principio all' Editto: *Ordiniamo, che niuno de' RR Cappellani d'Onore della Cappella Reale possa, nè debba conseguire*

guire

guire Dignità, o Canonicati, o Ufficj, o Beneficj, che richiedono residenza speciale fuor della nostra Giurisdizione, perchè non si venga in contrasto in occorrenze di Giurisdizione. E que' Cappellani d'Onore, che conseguiranno Dignità, Canonicati, Ufficj, Cappellanie, o Beneficj, che richiedono residenza fuori della nostra Giurisdizione, se tra 'l termine di 20. giorni non avranno rinunciato appresso il nostro Mastrodatti a dette Dignità, Canonicati, Cappellanie, Ufficj, e Beneficj, che richiedono residenza fuori di nostra Giurisdizione, elasso detto termine s'intendano sborrati, e non compresi tra' Cappellani d'Onore. Ora lasciando star da parte, che questo Editto fu ingiusto, per quel che riguardava il divieto di potersi ritenere da' Cappellani d'Onore i Beneficj richiedenti residenza fuor della giurisdizion del Cappellano Maggiore, come contrario direttamente a' privilegj, de' quali di sopra si è fatta menzione, non essendo della presente ispezione un tal punto; e presupposta per ora la validità di sì fatto Editto, ci dica di grazia l'Avversario, come mai, qualora i Cappellani d'Onore dovessero reputarsi, come Cappellani Cartolarj e di puro titolo,

e non già la porzione più nobile del Clero Palatino, avrebbe potuto mostrar tanto impegno il Cappellan Maggiore, che Cappellani di tal sorte, i quali non sarebbono stati secondo l'Avversario del Ceto vero e giuridico degli Ecclesiastici Palatini, avessero avuto a rinunziare le Dignità, Canonicati, Beneficj e Ufficj, richiedenti residenza? E di qual pregiudizio sarebbe mai stato alla Real Giurisdizione il ritenersi simili Beneficj o Ufficj da persone, le quali oltre al mero titolo di Regj Cappellani, niente avessero avuto che fare col Clero Palatino, e per conseguenza con lo stesso Cappellan Maggiore? Forza è adunque, che l'Avversario, o voglia o nò, confessi finalmente, che i Cappellani d'Onore sono stati maisempre tenuti e reputati per veri e giuridici Cappellani Regj, e come la porzione più nobile del Clero Palatino; e poichè, secondo una tal qualità, stanno sottoposti alla total Giurisdizione del Cappellan Maggiore; così non conviene, che i Vescovi possan pretendere di esercitar giurisdizione sopra de' medesimi col pretesto delle Chiese, alle quali fossero addetti, a tenore dell' Epistola Decretale d' Innocenzio III. di sopra rammentata.

A

A proposito di che dobbiamo inoltre riflettere, esser tanto vero, che i Cappellani d' Onore debbansi reputare per veri ed effettivi Regj Cappellani, non ostante che quotidianamente non servano nella Real Cappella e che perciò la condizione apposta nei lor Privilegj *Dummodo actu serviant*, non s' intenda del quotidiano servizio, ma bensì dell' assistenza, qual essi debbon prestare nella Real Cappella, semprechè vi sono chiamati, appunto come doveasi osservare anche in quei tempi, nei quali sotto i Re Predecessori creavansi con la contraria clausula, *Licet actu non serviant*; che con le soprascritte parole dell' Editto del Cappellan Maggiore la Marra, fu loro permesso, siccome sempre era stato permesso per lo passato, di poter essere addetti alla cura di Chiese richiedenti residenza, le quali fossero subordinate alla Giurisdizione del Cappellan Maggiore. Secondo il qual presupposto il Cappellan d' Onore, quantunque sia costretto ad assistere alla cura della sua Chiesa, non lascia di esser vero e giuridico Cappellano Regio, non per altra ragione certamente, se non se perchè a fine di essere Cappellano Regio e del vero e giuridico ceto del

Clero Palatino, basta che assista nella Real Cappella nei tempi opportuni e semprechè per ordine del Principe è chiamato ad assistervi.

Ma facciam ritorno all' Editto. Si siegue immediatamente a dir così: *Si ordina, che quelli Cappellani d' Onore, che si ritrovano assenti o da Napoli, o dal Regno, senza licenza, non possano essere reintegrati, senza speciale ordine di S. E.* Ma se i Cappellani d' Onore, oltre al mero titolo di Regj Cappellani e alla Cartola, come dice l' Avversario, per mezzo della quale sono stati creati, non avessero niente di vero, di solido e di reale, che mai importerebbe al Governo, che essi sieno assenti o da questa Città, o dal Regno?

Molto più si scorge la stranezza dell' assunto dell' Avversario da ciocchè si prosiegue a ordinarsi nell' Editto: *Perchè alcuni tra detti Cappellani di Onore mai assistono alle Cappelle Reali ci protestiamo, che faremo consulta a S. E. se mancheranno per un anno intiero, di non fargli godere delle franchigie, abitando in Napoli, e poi non intervenendo alle funzioni della Cappella nemmeno nel secondo anno, si farà nuova consulta a S. E. acciocchè*

prov-

provveda e determini quanto sarà di convenienza al servizio di detta Real Cappella. Ed ecco con quanto manifesta chiarezza viene ingiunto ai Cappellani di Onore l' attual servizio e assistenza nella Real Cappella; a cui certamente non sarebbono obbligati, se fossero Cappellani Cartolari e di puro titolo; e se si dovesse riputare ridicola, come non si vergogna di dire l' Avversario, la lor pretensione, di doversi non solo annoverare giuridicamente tra il ceto dei veri ed effettivi Cappellani Palatini, ma di costituire anzi la porzione più nobile del medesimo Clero.

Ridicola certamente non fu riputata tal giusta pretensione, eziandio inquanto alla seconda parte, dal Cappellan Maggiore la Marra, là dove in un altro capitolo dell' Editto così si espresse: *Ordiniamo, che alle Messe cantate o solenni o private, dove interviene S. E., il Sagrestano Maggiore, col secondo Maestro di Cerimonie, accompagnino all' Altare Maggiore uno dei Cappellani d' Onore, che deve portare il Messale a baciar l' Evangelio a S. E. e similmente quando detto Cappellano d' Onore deve portare la pace*; e là dove parimente dopo altri ordini soggiunse a dire: *Ordiniamo*,

 che

che in assenza nostra, o dei Cappellani d'Onore, il Sagrestano Maggiore porga l'acqua santa a S. E., e similmente a baciar l'Evangelio e la Pace, e in tutte le funzioni tanto pubbliche, quanto private debba stare al suo luogo con sgabello, immediatamente dopo lo scanno dei Cappellani d'Onore. Ma troppo peravventura ci siam dilungati nella materia attinente al presente §., là dove alcune delle cose di già dette si appartengon propriamente alla materia, che ci abbiamo stabilita a trattare nel §. IV., a cui perciò interamente ci rimettiamo per tutto ciò, che si appartiene alle marche d'Onore, con le quali nelle Regie Cappelle del Brabante e della Spagna, e susseguentemente in questa di Napoli, sono stati sempre contraddistinti dai Cappellani di servizio dell'Altare i Cappellani d'Onore e del Banco; come quelli, i quali sono stati sempre tenuti in luogo di Canonici della Real Cappella; siccome questa all'incontro è stata sempre tenuta e riputata per la Chiesa Cattedrale del Regio Palazzo: ciocchè nel prossimo §. ci convien dimostrare, giusta la distribuzione dei punti, che ci siamo prefissi nel principio della presente Scrittura.

§. II.

§. II.

Che la vera e propria idea tenuta dai Principi supremi nell' istituire e ordinare il Clero Palatino nelle loro Regie Cappelle sia stata maisempre di ordinare e stabilire un Clero, che avesse tutta la proporzione e la somiglianza col Clero delle Chiese Cattedrali.

NON è del nostro istituto il rappresentare in questo luogo l' origine della dinominazione di Canonici rimasta oggi ai soli Ecclesiastici, che compongono i Capitoli delle Chiese Cattedrali e di alcune Chiese Collegiate, e nei primi tempi della Chiesa comune a tutti gli Ecclesiastici, i quali erano addetti al sacro ministero di una Chiesa, o Cattedrale, o Collegiata, o anche Parrocchiale. Questa si è una vasta materia, la quale a noi non si appartiene: e può osservarsi largamente trattata presso il P. Tomassini (1), il Vanespen (2) e il

(1) Par. 1. lib. 3. cap. 7. usque ad 10.
(2) Par. 1. tit. 7. cap. 1. & seqq.

e il dotto Girolamo Acosta (1). il quale osserva, che nei tempi dell' Imperador Carlo Magno, *Les Ecclesiastiques estoient tous ou Chanoines, ou Moines*; dimanierachè siccome i Monaci erano governati secondo la loro regola dagli Abati, così i Canonici, cioè i Cherici, erano secondo la regola che ricale governati dai Vescovi.

Quel che deesi solamente osservare in ordine al punto, che abbiam per le mani, si è, che qualunque sia stata nei varj tempi la disciplina della Chiesa intorno alla vita dei Canonici, sempre nonperò è stata uniforme in ordine all' obbligo indispensabile, che è stato ed è loro annesso, di recitar solennemente nel Coro delle Cattedrali, o delle Collegiate, il Divino Ufficio: *Solemnem Divini Officii persolutionem unam esse e praecipuis Canonicorum obligationibus, nemo dubitat*: sono parole del Vanespen (2). Che anzi il medesimo Autore non lascia di soggiugnere, che questa obbligazion dei Canonici discenda

(1) Histoire de l' orig. & du ptogrés des Revenus Ecclesiastiques pag. 207. & 208. edit. Francfort. A. 1691.

(2) Loc. cit. cap. 6. num. 1.

feconda dal proprio loro istituto; al di cui riguardo dai più Fedeli sono state stabilite le rendite annesse ai Canonicati: *Unde haec Canonicorum obligatio profluat*, sono sue parole (1), *sat indicat ipsa Canonicorum Regula, monens Canonicos, ut laudes Deo in communi persolventes, pro suis, Populorumque, quorum oblationibus vivunt, delictis Deum exorent. Quibus non obscure innuit, ideo Canonicis factas oblationes, fundatasque eorum Ecclesias, ut ipsi pro Populo, ac Fundatoribus, Deum incessanter orarent, & laudarent* „ Nam, *inquit Justinianus Imperator*, qui constituerunt, vel fundarunt Sanctissimas Ecclesias pro sua „ salute, & communis Reipublicae, re„ liquerunt illis substantias, ut per eos „ debeant sacrae Liturgiae fieri, & ut „ illic a Ministrantibus piis Clericis „ Deus colatur „. Su di che ei rimettiamo a quanto il medesimo Autore ampiamente altrove (2) ne scrisse.

Nè parimente è da recarsi a controversia, che nei Capitoli così delle

(1) Ibid. num. 2.

(2) Differtat. de Canonic. part. 3. cap. 2. §. 5.

Cattedrali, come delle Collegiate; oltre ai Canonici, i quali rappresentavano propriamente e tuttavia anche oggi rappresentano il Capitolo, vi erano e vi sono altri Ecclesiastici, addetti al quotidiano attual servizio del Coro, i quali sono costituiti in un ordine e rango assai inferiore a quello dei Canonici, appellandosi ora Mansionarj, ora Assisj, ora con altro vocabolo, secondo la varietà dei tempi e dei Paesi. Di questi parlando il P. Tomassini (1) scrisse: *In Concilio Senonensi anni* 1320. *inter Beneficiarios Ecclesiae Cathedralis, vel Collegialis, numerantur & Capellani:* „ Clerici Beneficiati tam Cathedralium, „ quam Collegiatarum Ecclesiarum, si„ ve sint Capellani, Canonici, Vicarii, „ seu simplices Choriales „. E poco dopo soggiugne a parlare di quei Chérici, i quali sono specialmente addetti a cantare nel Coro le Ore Canoniche; e afferma, che secondo la consuetudine d'Italia diconsi costoro *Beneficiarii & Mansionarii: Probibeturque*, siegue egli a dire, *ne quae illis addicta desponsaque sunt Beneficia, conferantur, nisi*

iis,

(1) Part. 1. lib. 3. cap. 70. num. 11. & 12.

iis, qui plurimum in cantu Ecclesiae versati sunt. Indi soggiugne, che altrove appellansi *Portionarii & Semiportionarii*; e che nelle Chiese di Spagna hanno anche voto nei Capitoli, a riserva nonperò dell' elezioni, nelle quali non hanno parte alcuna. Di questi senza dubbio, sotto la denominazione di *Assisii*, intese parlare il Papa Gregorio IX., là dove scrivendo al Patriarca d' Antiochia Legato della Sede Apostolica (1), si espresse in questi termini: *Unde mandamus, quatenus non obstantibus Apostolicis indulgentiis, & Praedecessorum tuorum licentia, absentes Canonicos, & Assisios revoces ad residendum in Ecclesia supradicta*. La qual denominazione proviene dall' obbligo, che è loro ingiunto, di dover quotidianamente assistere nel Coro a cantare i Divini Uffici; sicchè diconsi *Assisii*, quasi *Assidui*, secondochè ci viene spiegato da Giovanni Calvino (2) in quelle parole: *Assisii dicuntur Beneficiarii, qui tamen Canonici non sunt, serviuntque Ecclesiae, cap. pen. de Cleric. non residen*t.

(1) Cap. penult. de Cleric. non resident.

(2) Lex. jurid. verbo Assisii.

fident. in antiquis. Sic autem dicuntur, quasi Assidui. Eosdem & Mansionarios vocari adnotat ibidem Bernardus. E checchè sia delle Chiese di Spagna, ci avvertisce il dottissimo Francesco Florente (1), che questi siccome non sono Canonici, così non hanno affatto voce nei Capitoli, nè scanno nel Coro: *Praebandae & Beneficii nomine*, dice egli, *venit etiam stipendium, quod praestatur Assisiis, de quibus in cap. penult. extra de Clerici non resident.: qui quidem non sunt Canonici, nec scamnum, idest, locum in Choro, nec vocem, idest, suffragium, in Capitulo obtinent, sicut Canonici; sed Ecclesiis deserviunt, in quibus residere tenentur & assiduum exhibere ministerium; unde eis inditum nomen Assisiorum.*

Ora questo principal fine appunto, per cui, siccome abbiam veduto, furono istituiti i Capitoli dei Canonici nelle Chiese Cattedrali e Collegiate, cioè la quotidiana e assidua celebrazione dei Divini Uffici, ebbero i Principi Supremi nell'istituire e ordinare il Clero Palatino

(1) Oper. jurid. to. 2. ad lib. 3. decretal. tit. 5. de Praeb. & Dignit. pag. 195. edit. Parif. A. 1679.

latino nelle loro Regie Cappelle, siccome riportandosi all' autorità del P. Tomassini, notò eccellentemente il Vanespen (1), là dove scrisse: *Philippus Dux Burgundiae Capellam suam adeo famosam fundavit, ut in ea quotidie cantaretur totum Officium Ecclesiasticum, sicuti in Ecclesia Cathedrali, erantque 21. Capellani, Laboureur in vita. Ex quo exemplo, uti & S. Ludovici jam relato, notat R. P. Thomassinus, unicum finem fundationis Capellarum Regiarum fuisse, ut in iis horae Canonicae quotidie decantarentur, quibus Principes cum familia assisterent, de Discipl. Eccles. p. 4. lib. 1. cap. 43. num. 2. Plura exempla piorum Principum, qui fervorem suum in frequentandis Divinis Officiis ostenderunt, profert dictus Thomassinus ibid. cap. 43. & 44.* E a questo luogo del Tomassini allegato dal Vanespen può aggiugnersi l'altro (2), là dove *ex professo* tratta della gran cura e sollecitudine usata dall'Imperador Carlo Magno nel procurare, che nella sua Cappella Palatina si cantas-

(1) Differt. de Horis Canonic. par. 1. cap. 3. §. 3.

(2) Par. 1. lib. 2. cap. 80. num. 6.

tassero solennemente i Divini Uffici, invigilando, che il Clero fosse peritissimo nel canto Gregoriano. Che anzi soggiugne, che dal Clero della Cappella Palatina prendeano la norma e la regola tutte le Chiese Cattedrali e Collegiate della Francia: *Ad exemplum Capellae Regiae composuerunt sese reliquae omnes Ecclesiae Galliarum, ec.*

Che se, siccom abbiam veduto, il costume introdottosi in tutte le Chiese Cattedrali e Collegiate, si fu ed è, di avere nei Capitoli non solo il Ceto principale e nobile dei Canonici, ma anche altro Ceto inferiore di Ministri Ecclesiastici, i quali unicamente dovessero servire nel Ministero quotidiano e assiduo del Coro; forza è il confessare, che tale ancora fosse stata la disciplina introdottasi e osservatasi nelle Regie Cappelle; cioè, che il Clero delle medesime, qual facea figura di un Capitolo, comprendesse il Ceto dei Cappellani di alto rango, che corrispondesse al Ceto dei Canonici, e un altro Ceto di Cappellani inferiori e propriamente Cantori, che corrispondesse al Ceto dei Mansionarj e degli Assisj, dei quali di sopra abbiam parlato.

E in effetto una tal distinzione non

solo

solo veggiamo essersi avuta per incontrovertibile dagli stessi Romani Pontefici; i quali in varie Bolle di sopra mentovate han fatta menzione distinta di Cappellani, di Cantori e di Scolari, che posson riferirsi ai Cherici del ministero più basso, ma essersi sempre osservata non meno nella Cappella Regia del Brabante, che in quella del Re di Spagna. Della prima favellando il Chiflezio (1) scrisse: *Tametsi Capellani uno omnes nomine appellantur non omnes tamen in obsequio Principis eiusdem ordinis, aut conditionis, sunt. Nonnulli enim Oratorii, vel Honoris, vel Scamni, vulgo del Banco, vocari solent; quia soli in Oratorio coram Principe celebrant, solique insident Scamno Capellae Regiae, ad maiorem Principis honorem ac decus*. Dalle quali parole potrà finalmente l' Avversario apprendere, in qual senso i Cappellani dell' ordine più nobile della Real Cappella dicansi d' Onore; e potrà ri-

cre-

(1) Aul Sac. Princ. Belg. sive commentar. histor. de Capel. Reg. in Belgio principiis, Ministris, ritibus, atque universo apparatu, cap. 10. n. 1. & seqq.

crederſi non meno della gran differenza, che paſſa tra il Cappellano d'Onore e il Cappellano Onorario, che del peſſimo uſo, quale ha fatto nella ſua ſcrittura di tutti quei teſti del Codice di Teodoſio e del Codice di Giuſtiniano, nei quali ſi fa motto delle dignità e delle cariche meramente onorarie. *Alii vero*, ſiegue a ſcrivere il Chliſlezio *ſuum ab Altari ſumpſerunt nomen, quod fere ad hoc unum habeantur, ut uni ſoli Maioris Capellae Altari inſerviunt, cum alii, qui & Scamni & Honoris gerunt nomen, ad externam Principis Maieſtatem conferant; neque ad hoc tantum aſſumantur, ut coram eo Rem Divinam faciant. Et quanquam ex praeſcripto Deario Officii Divini ſtatis temporibus teneri videantur ad Sacrum in Capella Maiori decantandum, ſub Alberto tamen obligationis iſtius facta eſt ipſis gratia: quod nimirum in iſtud honorarium Scamnum allecti Viri nobiles, non perinde cantare docti, ab eiuſmodi munere coeperint excuſari, tranſlata in Capellanos Altaris modorum muſicorum cura.*

Siegue indi a deſcriverci l'abito ſolito a veſtirſi da queſti Cappellani d'Onore, così nella congiuntura di dover

ce-

celebrare alla presenza del Principe nel suo privato Oratorio, come nell' atto di sedere nello Scanno della Regia Cappella e in altre occasioni: *Habitus*, così egli, *cum ad Missae Sacrificium in Palatii penetralibus, seu in Oratorio hebdomadatim celebrandum eunt, eiusmodi, esse debet. Nitida in primis veste, & pallio talari, amictos esse oportet; caputque non iam pileo, aut rotundo tegmine, ut olim, sed birreto nigro sursum cornuto tectos, quod a Caroli Audacis temporibus ortum habuisse ex eiusdem constitutionibus patet. Scamno Capellae Maioris insidentes, supparum Sacerdotale carbasirum gerunt, & caput ibi tegunt, atque etiam in publicis supplicationibus, in quibus non defertur Venerabile Sacramentum. Idemque iuris obtinent in Palatii cubiculis interioribus extra conspectum Principis. At si funebri alicuius Principis pompae, & solemnibus obsequiis, suo ordine intersint, singuli talarem vestem, caeteris longiorem, & limbo promissiorem habent.*

Soggiugne inoltre, che il diritto di benedire la Mensa del Principe, qualora l' Arcicappellano o sia assente, o non sia Sacerdote, si appartenga a uno di questi

questi Cappellani d'Onore : *Mensae Principis benedicunt, absente Arcicapellano, imo etiam praesente, si non sit Sacerdos: quod multis annis observatum sub Archiduce Alberto, dum Capellae praeesset Petrus Toletanus, sacris minime initiatus. Atque hunc morem in Aulis Principum Christianorum ab antiquo usurpatum asserit eruditis observationibus Vincentius Turturetus; ostenditque viguisse etiam in Aula Constantinopolitana ex verbis Codini, quae sunt eiusmodi.* ,, Absoluta Liturgia, Imperatore ad mensam praesente, priusquam accumbat, venit Protopapa, aut alius de Sacerdotum numero, & benedicit Imperatoriam mensam. ,, *Formula Benedictionis, Alberti atque Isabellae temporibus, haec fuit:* ,, Benedic, Domine, Principes nostros, & dona, quae de tua largitate sumpturi sunt. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, Amen, ,, *Festo etiam Dominicae Resurrectionis, unus e Sacellanis Oratorii benedicit ovis Paschalibus, & cibis inferendis in mensam Principis, eorumque ferculo uno donari solet.*

Di più nelle congiunture, nelle quali il Principe abbia a viaggiare, ci ri-

riferisce, che uno di questi Cappellani d'Onore si sceglie per servire al Principe, e che il medesimo debba sedere a mensa col Maggiordomo della Casa Reale: *Si peregre proficiscatur Princeps, qui e Sacellanis Oratorii ad hoc obsequium eligitur, eadem qua Praefecti Aulae, seu Palatini OEconomi (qui Proceres omnes, seu Marchiones, seu Comites sunt, multoque, quam in Francia, illustriores) mensa excipitur, ex variis constitutionibus, uti iam olim, & a Philippo Burgundo Brabantiae Duce, sancitum erat anno* 1429., *ut in Aula una cum Aulae Praefecto Capellani mensae assiderent.*

Ma quel che più è da notarsi in ordine al punto, di cui stiamo trattando, si è, che essi nelle pubbliche Processioni vicendevolmente coi Canonici delle Chiese Cattedrali delle grandi Città, occupano il primo luogo innanzi al Principe, e che nelle Processioni del Venerabile loro spetta il diritto di portare l'aste del baldacchino: *Immediatum coram Principe publicis in Supplicationibus locum iure vindicant sibi, & alternatim, ut in Aula Hispanica, cum Ædis primariae magnarum Urbium Canonicis, primarium seu dexterum latus*

oc-

occupant, medii inter Regios Senatores. Denique quoties Augustissimum Eucharistiae Sacramentum solemni ritu in Aula circumfertur, ante omnes ius ipsorum est umbellae fulcra sustinere, quia nempe viri omnes Deo mancipati & in saeculo clari sunt. Tanto egli è vero, che nel Clero Palatino, siccome diceamo, i Cappellani d' Onore sostengono quelle stesse veci, le quali nei Capitoli delle Cattedrali e delle Collegiate sostengono i Canonici. *Quare*, così poi conchiude il Chiflezio, *non immerito Cœtus ille maxime sit a Principibus, utpote qui varios ad Ecclesiam Dei regendam proferat.* E altrove (1) si esspresse in tal guisa: *Caeterum quoniam qui bocce Capellani Honoris munere a Principe cōhonestantur, dignissimi babentur, qui ad primi ordinis Sacerdotia, Dignitates, atque adeo Episcopatas prumoveantur, non immerito communeCapellanorumScamnum ab amplissimo viro Petro Pecquio, Brabantiae Cancellario, & Francica legatione clarissimo, Seminarium Episcoporum appellabatur.*

E poichè quanto osservò questo insigne

---

(1) Cap. 11. num. 9.

ſigne Scrittore intorno ai Cappellani d' Onore della Regia Cappella del Brabante, giova non ſolamente a confermare ciocchè da noi finora ſi è intrapreſo a ſoſtenere e in appreſſo dovrà dirſi nell' ultimo §. della preſente Scrittura, ma anche a convincere maggiormente il noſtro Avverſario del groſſo abbaglio preſo, là dove ci ha voluto dare ad intendere la forza della parola d' Onore, non ci deve rincreſcere di recar parimente in mezzo ciocchè il medeſimo ripete (1) circa la denominazione del Cappellano d' Onore, e oſſerva circa il modo di ſedere nello Scanno della Regia Cappella: *Oblongae Magnatum Sedi proxima eſt ea, quae Capellanorum Honoris propria eſt: qui proinde in Hiſpanica & Belgica Aula Capellani del Banco appellantur. Sortiti autem id nomen ex eo videntur, ut ante diximus, quod cum caeteri inferioris ordinis ad Altare miniſtrent (unde & Altaris Capellani dicti ſunt) ipſi interea ſcamnum iſtud occupantes, Sacri Loci decus & maieſtatem augeant.*

E per quanto ſi appartiene all' ordine del ſedere, ſoggiugne: *Primus in eo*

(1) D. cap. 11. num. 8.

eo locus est Confessario Principis, de quo iam actum est: deinde Cortinae Praefecto: tum Caeremoniarum Magistro, qui ritus ubique ita moderatur, ut nullus e Clero, nisi praevio eiusdem nutu, pedem moveat: postea Concionatoribus, ex usu & consuetudine, contra Hispanicae Aulae morem, in qua, Turtureto teste, Capellanis immixti sedent, nempe qui Ordinarii sunt, caeteri non item, qui ad id forte munus obeundum invitati fuerint. E dopo altre parole, che non si appartengono alla materia: *Proximus a Concionatoribus*, soggiugne, *est locus Capellanis Honoris, qui hic, praeter supradictum Hispanicae Aulae ritum, non ut illic sine delectu, sed ordine admissionis servato sedem habent. Solis his, quorum hic meminimus, in eo sedendi ius proprium est, ne Capellanis quidem Regiis Regni Castellae, uti Ferdinandi Hispaniarum Infantis iudicio decretum. Estque ita certum, alios quoslibet ab isto Scamno arceri, ut si forte vacuum esse contingat, ne tunc quidem cuipiam alteri locus esse possit: usque adeo, ut anno 1631. Augusti 28. cum Serenissima Isabella in Æde quadam Bruxellensi (cuius Patroni tum festus dies*

reco-

recolebatur) Sacris interesset, ac Ordinis Religiosi Provincialis hoc ipsum Capellanorum sedile occupasset, ea de re monita Princeps, illico Caesareensi Archiepiscopo, summo Eleemosynario, significari iusserit, ut eum inde recedere imperaret: quod a Carolo Mansfeldio, viro illustri, & caeremoniarum Magistro mox praestitum.

Che se tale e tanta si è la dignità dei Cappellani d' Onore della Regia Cappella de' Duchi del Brabante, e se nelle pubbliche Processioni ottengono lo stesso luogo coi Canonici delle Chiese Cattedrali delle Città più cospicue di quel Ducato; con somma ragione il gran Pontefice Innocenzio III. nella sopraccennata sua Epistola Decretale (1), in parlando dei Regj Cappellani della Cappella del Duca di Borgogna, che era allora il Sovrano del Brabante, gli appella Canonici, siccome si fa palese dalle parole, le quali altrove si sono trascritte; e dalle parole di un altra epistola del medesimo Pontefice (2) diretta all' Abate e Priore dei Cistercíensi, e De-

(1) Cap. cum Capella 16. de privileg.

(2) Lib. 3, registr. 15. epist. 201.

e Decano di quella Real Cappella, trascritta dal dottissimo Emanuello Gonzalez (1): *Dilectus Filius J. Decanus Christianitatis Divionens. in nostra proposuit praesentia constitutus, quod cum olim L. I. & H. Canonicis Capellae Ducis Divionen. ec.*

Avendo di già trascritte le parole del Chiflezio, il quale in varie cose, siccome si è veduto, riferisce ciocchè dei Regj Cappellani della Cappella di Spagna ci reca il Turtureti, molto poco ci resta da dover trascrivere di questo Autore, il quale così bene trattò dei diritti e delle prerogative, dei Regj Cappellani d'Onore e del Banco di quella Cappella. Lasciando dunque da parte varj luoghi, nei quali parla egli di tal materia, ne sceglieremo solamente alcuni pochi Primieramente, là dove tratta (2) della maniera con cui seggono, e dell' abito con cui vestono i Cappellani d'Onore, scrisse: *Legatis Principum sunt proximi Aulae Capellani,*

(1) Not. ad Cap. cum Capella Verb. Decanus Christianitatis.

(2) Sacell. Sacr. sive de Capell. & Capellan. Reg. cap. 4. num. 36.

lani, in suo etiam scamno soliti assistere (vulgo dicuntur de Honor, *& e re, & sessione*, de Banco) *superinduti suppparo lineo, & tecti capita tegumento illo nigro, & quadrato, quod biretum appellatur.*

Indi parlando della gran diversità che passa trai Cappellani d' Onore e i Cappellani di servizio, soggiugne: *Hic etiam praemittere oportet distinctionem Capellanorum, qui in Aula Hispana peragunt mysteria sacrata. Alii enim Capellani* de Honor, *seu* de Banco, *ut modo innui, vocantur. De his est sermo praecipuus, qui in publico Sacello, quoties Rex Sacris operatur, principali apparatu locum obtinent dignitatis plenum, ut descripsimus. Hi tantummodo rem Divinam faciunt in privatis Aulae Sacrariis, ubi Rex vel Regina adsint, vel qui sunt de cognatione Regia. Alii vero Capellani* de Altar *seu* Cantores *noncupantur, qui elata voce, & in publico Sacello celebrant Divina Mysteria.*

Nè lascia di osservare la gran differenza, che interviene trai Cappellani d' Onore e quegli altri Cappellani, i quali diconsi anche Onorarj, ma tali sono di puro titolo, dei quali parlò il

Concilio di Trento (1) e da noi di sopra si è trattato: *Qua in re oportet etiam adnotare, Capellanos primi generis, quos* de Honor, *seu Honorarios appellamus, absimiles esse iis, quos tales etiam appellant legum & canonum Periti* (2). *Eos enim vere non agnoscunt Familiares Principum, seu Pontificum, quorum Capellani perhibentur; cum nullo stipendio donati, tales sint titulo tenus. At in Aula Regis Hispani, qui Capellani* de Honor, *seu Honorarii dicuntur, vere Regis Familiares & Domestici habentur. Neque enim solum nomen inane Dignitatis iactant: sed praeterea sua stipendia percipiunt, de quibus suo loco sermo fusior redibit; & in Aula praecipuo loco recensentur*. Ove dobbiamo avvertire, che quantunque i Cappellani d'Onore della Cappella di Spagna godano del Regio Stipendio; non è però che una tal circostanza faccia reputare o Cartolari coloro, i quali non ne godono, o veri e proprj Cappellani coloro, i quali ne

(1) Seff. 14. cap. 11. de Reformat.

(2) Joan. Gall. quaest. 28. & 31. Mascard. de probat. part. 1. conclus. 264.

ne godono. Onorari meramente diconsi quei Cappellani, ai quali non è ingiunto impiego alcuno, sicchè non solo non hanno stipendio, ma nemmeno sono adoperati in cosa alcuna attinente al ministero della Real Cappella: *Cum nullo stipendio donati, tales sint titulo tenus*. Per l' opposito diconsi veri e proprj Cappellani, quei che hanno impiego: *Neque solum nomen inane Dignitatis iactant; & in Aula praecipuo loco recensentur*. E lo stesso Turtureto in un altro luogo, che si è di sopra recato, bastantemente si espresse, che lo stipendio non è di alcuna considerazione per far sì, che un Cappellano, il quale serva senza di quello, debba reputarsi come di puro titolo: dovendosi avere in luogo di un grande stipendio la sorte di essere impiegato nel servizio del Principe.

Adunque, senza doversi tener conto veruno di questa circostanza dello stipendio, ad altro non deesi por mente intorno al punto presente, che alla circostanza del servizio, che si presta. Sicchè se taluno essendo ascritto in un Collegio, non è impiegato in cosa alcuna delle attinenti al Collegio, dovrà reputarsi come ascritto *titulo tenus*, e

 non

non gli si dovranno menar buoni i privilegj, dei quali debbon godere coloro, i quali e sono al Collegio ascritti e sono adoperati negl' impieghi proprj del Collegio medesimo, secondochè a tal proposito in termini somiglianti eccellentemente osservò Giovanni Brunneman (1) là dove scrisse: *Qui est in Collegio solo nomine, non re, verbi gratia, Clericus, Canonicus, Studiosus, &c., eum non gaudere privilegiis Collegii, hic, & l. 8. D. de vacat. mun. Doctores hic, & in l. 9. Cod. de sacros. Eccles., & praecipue Gilcken. num. 6.; si scilicet privilegium singulis ob laborem datum sit, Salyc. ibid. n. 4.* Che è appunto il caso, in cui noi siamo, postochè il privilegio dei Regj Cappellani è conceduto per coloro, i quali effettivamente ministrano nella Regia Cappella e stanno sempre pronti a servire a ogni ordine del Principe, secondochè di sopra si è divisato: *Ita licet in corpore Naviculariorum quis sit*, siegue a scrivere il Brunneman, *navem tamen*

(1) Ad L. 9. C. de sacros. Eccles. replicata sotto il titolo de Collegiat. & Chartopratis, & Nummulariis lib. 11.

tamen non habeat, non poterit privilegio Navicularibus indulto uti, l. 5. 6. D. de test. mil.: nec Scholaris studia non tractans, Doctores hic: nec Monachus putativus (come sarebbe appunto il Regio Cappellano Cartolario e Pagellista) *Joh. de Platea hic: nec Clericus circa sacra ministeria deses, l. 52. §. 1. de Episc.: sicut haec exempla iungit Georgius Acacius Enenckel. de privileg. lib. 1. cap 5. num.* 4. Su la qual materia potrebbe parimente osservarsi il Vescovo Barbosa (1), le di cui parole, per non renderci troppo stucchevoli, tralasciamo di trascrivere; tanto più che di tal punto si è altrove bastantemente trattato.

Facendo intanto ritorno al nostro Turtureto, per quanto si appartiene alla materia attinente al presente §., soggiungiamo, esser tanto vero, che i Cappellani d' Onore della Real Cappella del Re di Spagna s' hanno in luogo di Canonici, che occorrendo di portarsi il Re nella Chiesa Arcivescovile di Toledo, che è la primaria di tutta la Spagna, i Cappellani hanno luogo trai Canonici di quell' insigne Ca-

 pitolo

(1) D. cap. 4. num. 43.

pitolo: *In hoc igitur augustissimo & splendidissimo Templo*, così egli dopo aver distintamente trattato dei pregj singolari della Chiesa Toletana, *Canonicorum Collegium, vere Seminarium Virorum omni dignitatis genere antecedentium, Capellanis Regiis, si contingat illuc Regem sequi, inter suos Sodales locum absque controversia attribuit. Id praecipue evenit Philippo II. vivente, qui suorum Capellanorum ad miraculum fautor, non passus est in eodem Templo, & se praesente, Missae privatae Sacrum ab alio celebrari, quam ab Aulico Sacellano, &c. Imo interrogatus Rex idem prudentissimus, quem locum tribui vellet in eo Templo, respondit, semper eos aestimasse tanquam in dignitate constitutos.*

E altrove (1) spiegandosi di nuovo, che gli altri Cappellani detti *dell' Altare* diconsi parimente *Cantori*, descrive gl' impieghi nobili, nei quali sono adoperati i Cappe lani d' Onore: *Munera vero & officia, quae hodiernis temporibus exercent in Aula Hispana eiusdem Sacerdotes, quos vocamus Capellanos de Honor, seu de Banco, & di-*

(1) Cap. 6. num. 11.

distincti sunt ab aliis, qui Capellani, Cantores, seu de Altar nuncupantur, haec sunt potissima. Quoties in Festis, & Dominicis anni diebus, Rex Sacris operatur in publico Sacello, & principali apparatu, toties adesse ibidem debent (nisi velint suo muneri non respondere) superinduti supparum lineum, id est, vestes illas itidem lineas, quas superpelliceas vocamus, & caput operti quadrato & nigro tegumento, quod etiam dicimus berrettum. Ecco come i Cappellani di questo rango nemmeno nella Regia Cappella di Spagna sono tenuti ad assistere quotidianamente al sacro ministero della Real Cappella, ma solo in quei dì festivi, nei quali solamente vi assiste la Sacra Persona del Re. *Missae Sacrificium per hebdomadas & in orbem, sed in privatis domus Regiae Sacrariis, & praesente Rege, vel iis tantum, qui sunt de cognatione Regia. Iisdem comedentibus, qui sacrum facere, adstare solent, & cibis benedicere, remotisque mensis, agere gratias Deo bonorum largitori. Regum itinera & expeditiones sequuntur quotquot ad id fuerint designati a Summo Sacellano. Ea occasione, ubicumque gentium fuerint, tum ipse Aulae Antistes,*

 cum

cum ipsimet Aulici Sacerdotes Sacramenta conficere, & ministrare possunt, absque Episcopi Dioecesani venia.

Non può dubitarsi adunque, che anche nella Regia Cappella di Spagna i Cappellani d' Onore si reputano come Canonici, e come tali sono ammessi trai Canonici della Santa Chiesa Toletana, secondochè ci attesta il Turtureto: il quale parimente non lascia di avvertire, che dal Ceto di questi Cappellani vengono scelti per lo più i primi Prelati della Spagna (1), là dove osserva tale parimente essere stato l' antico costume presso i maggiori Principi dell' Orbe Cristiano. Che anzi in un altro luogo (2) osserva, che sì fatti Cappellani sono stati anche uguagliati nella dignità ai Vescovi stessi.

Non in altra guisa intorno alla denominazion di Canonici, leggiamo essersi sempre trattati i Regj Cappellani dell' ordine superiore della Real Cappella della Francia, i quali, secondochè ci attesta Renato Choppino (3) vengono

(1) Cap. 7. (2) Cap. 4. num. 7.

(3) De sac. polit. forensi lib. 1. t. 7. n. 19. in marg. pag. 96. & Monastic. lib. 2. tit. 2. n. 11. pag. 176. & 177. in marg.

gono appellati Canonici della Santa Cappella. Oltrechè siccome di sopra in altro luogo si è accennato, l'Arcicappellano della Francia dicesi anche Arcivescovo della Santa Cappella, o del Palazzo Reale. Donde non dee recarci alcuna maraviglia, che i Cappellani sieno poi chiamati Canonici. Tanto è vero, che le Regie Cappelle da tutti i Principi sono state uguagliate alle Chiese Cattedrali.

E finalmente, per non tratterercì più intorno a tal materia, conchiudiamo, che anche nell'Inghilterra, innanzichè fosse succeduto il suo deplorabile scisma, i Regj Cappellani della Cappella del Re erano reputati come Canonici; postochè ai medesimi si concedeano le insegne, delle quali poteano usare gli Ecclesiastici costituiti in dignità, e spezialmente il cappuccio, che in sostanza suole usarsi dai Canonici, siccome ci riferisce il P. Tomassini (1), là dove scrisse: *Constitutiones Archiepiscoporum Cantuariensium anno 1464. in commune probibent Clericis omnibus, ne caputiis, aliisque quibusdam vestibus insignibus utantur; quod eae pro-*

 priae

(1) Par. 1. lib. 2. cap. 112. num. 6.

priae sint Graduatorum, Dignitatum, Presbyterorum & Clericorum Capellae Regiae: „ Presbyteris & Clericis in „ servitio Domini Regis „.

Resterebbe solo a divisare, che per quanto si appartiene alla Real Cappella di questa Città, i Cappellani d' Onore rappresentano quelle veci, che nei Capitoli delle Cattedrali e delle Collegiate rappresentano i Canonici, e che per l'opposito i Cappellani Stipendiati tengono quel luogo, che nei Capitoli tengono i Mansionarj, o sieno Assisi, giusta la distinzione di sopra accennata. Ma questo si è un punto, che al IV. §. propriamente si appartiene.

§. III.

§ III.

Qual sia stata la disciplina così antica, come moderna dei tempi di mezzo, intorno alla residenza dei Canonici nelle Chiese Cattedrali e Collegiate; e come si sia ristabilita poi in parte l'antica dal Sacrosanto Concilio di Trento; e in qual guisa a somiglianza della medesima siasi mutata e respettivamente ristabilita la disciplina del Clero Palatino delle Regie Cappelle.

PER compire la materia del presente §. pochissime parole certamente abbisognano; conciossiachè varie cose, le quali occorrerebbono a dirsi in ordine al punto, di cui si tratta, di già si ritrovan dette nei due precedenti §§., ai quali perciò basterà in moltissime cose rimetterci.

Non può dubitarsi adunque primieramente, che nei primi tempi i Canonici delle Chiese Cattedrali non solo aveano l'obbligo di risedere e di assistere per se stessi e personalmente, ai Divini Ufficj, ma inoltre menavano insieme vita comune. La qual disciplina essen-

sendosi disusitata, verso il nono secolo si procurò da alcuni zelanti Vescovi di ristabilirla, siccome osserva il Vanespen (1). Ma essendosi di nuovo questa disciplina tralasciata verso l'undecimo secolo, ne avvenne alla Chiesa una universal corruttela, con la quale i Canonici ad altro non credeano di dover attendere, che a godersi dei frutti e delle rendite dei lor Canonicati, senza curarsi di adempiere all'obbligazione, che portava seco indispensabilmente il Canonicato, secondochè ci riferisce il medesimo Vanespen (2).

E per quanto si appartiene spezialmente alla residenza, fu tanto l'abuso che avea preso piede nella Chiesa, che nei tempi susseguenti sudaron molto i Vescovi zelanti, per poterla ristabilire con varj Concilj, dei quali fanno menzione il Tomassini (3) e l'allegato Vanespen. (4) Ma era riservato al Sacrosanto Concilio di Trento (5) l'estirpare to-

---

(1) Dissert. de instit. & offic. Canonic. par. 3. cap. 6. §. 1. & 11.

(2) Loc. cit. §. 4.

(3) Part. 2. lib. 3. cap. 34.

(4) L. cit. c. 2. §. 1. & seq. & c. 5. §. 1.

(5) Sess. 24. cap. 12. de Reformat.

totalmente questo abuso.; e coerentemente alla determinazione del Concilio sono poi seguite varie Dichiarazioni della Sacra Congregazione del Concilio, e si sono celebrati varj particolari Sinodi di Vescovi zelanti, che si possono osservare non meno presso il Tomassini, che presso il Vanespen. Che anzi anche i Principi procurarono in questi tempi vicini al Concilio di Trento, di cooperare all' esecuzione dei suoi decreti, inquanto a questo punto della Residenza dei Canonici. Sicchè essendosi introdotto il costume nella Santa Cappella del Re di Francia, di esser servita dai suoi Cappellani Cantori vicendevolmente divisi nel lor ministero da tre in tre mesi per ciascuno, fu dal Re Enrico III. stabilito, che tali Cappellani per tutto quello spazio di tempo, in cui non doveano servire nella Regia Cappella, dovessero risedere nelle Chiese dei loro Beneficj, e Canonicati. L' Editto, che ci vien riferito dal P. Tomassini, (1) è assai rimarchevole perchè se ne faccia in questo luogo distinta menzione: *Adde quod*, sono parole

---

(1) Par. 2 lib. 3. cap. 72. num. 6. versic. Irritae quidem.

role del Tomassini, in trattando del privilegio dei Regj Cappellani di non risedere nelle Chiese dei lor Beneficj, *perpetua non est illa Residentiae relaxatio, de qua hoc loco disceptamus. Coarctatur enim ad tempus, ad annos & menses, quibus illi sunt in obsequio. Cumque tribus tantum, non quolibet, mensibus ministrent, ii sunt limites satis angusti dispensationis, cum reliquo tempore suas ad Ecclesias revolare, & ibi residere teneantur. Ita disertis verbis sancitur Edicto Regio Melodunensi, quod anno 1580. publicavit Henricus III. Rex, quo Cleri Gallicani Conventus Generalis postulatis obsecundaret:*
„ Cantores Capellae Nostrae, expleto
„ ministerii sui trimestri spatio, reli-
„ quo anni tempore residebunt in Ec-
„ clesiis Praebendarum suarum, vel quo-
„ rumcumque Beneficiorum, quibus lex
„ residentiae affixa est; alioqui eorum
„ fructibus spolientur „

Ov'è da notarsi, che l'Editto parlò solo dei Cantori della Cappella, non già dei Cappellani dell'ordine più nobile, i quali, secondochè di sopra si è osservato, sono nella Francia appellati Canonici della Santa Cappella. Questi, perchè non erano obbligati al quotidiano

no attual servizio, ma solo nelle congiunture, nelle quali assiste solennemente il Re nella Real Cappella, e in certe stabilite solennità infra l'anno (siccome è da congetturarsi, che si usi nella Francia a somiglianza di ciocchè si pratica nelle Regie Cappelle del Brabante e della Spagna) erano certamente obbligati alla Residenza nei loro Beneficj in ogni altro tempo, in cui non fossero stati tenuti ad assistere nella Regia Cappella, e a star pronti ad assistervi a ogni ordine del Principe. Donde non era necessario, che nell'Editto dei medesimi si dovesse parlare, postochè doveano sempre risedere nei proprj Benefizi, qualora non fossero stati chiamati per ordine speciale del Principe ad assistere al Sacro Ministero della sua Cappella, o a non partirsi dal Luogo e dalla Città, in cui risedeva il Principe, per potere star pronti a servire e ministrare a ogni ordine. E la ragion fondamentale si è, perchè il privilegio della dispensa dalla Residenza, siccome altrove si è accennato, non è stato dalla Chiesa o espressamente conceduto, o tacitamente tollerato, ai Canonici e altri Beneficiati, incardinati al Clero Palatino, ma bensì al Principe stesso: ciocchè volle espres-

espressamente notare l'allegato Tomassini (1) in quelle parole: *At illa, de quibus agimus, privilegia, non Ministris, non Beneficiariis, indulta fuere, sed Regibus ipsis, & Reginis Galliae*. E quindi il Re stesso si era quello, che dovea spiegare e determinare, in qual tempo al suo Cappellano potea essere permesso di non risedere nel suo Beneficio; semprechè il medesimo non stava addetto al quotidiano attual servizio della sua Real Cappella: nel qual caso la dispensa dalla Residenza sarebbe stata perpetua e non mai interrotta, perchè perpetuo e non interrotto sarebbe stato l'ossequio, che si prestava al Principe. Per la qual ragione il sopraucitato Renato Choppino (2) avvertì, che i Regj Senatori Ecclesiastici sono perpetuamente dispensati dalla Residenza: *Imo Regii etiam Senatores Clerici propterea solvuntur continui lege ministerii in suis Sacerdotiis, quia Senatoriis, Reique publicae negotiis dietim occupantur*.

Il dubbio maggiore si raggirava intorno

(1) Loc. cit.

(2) De sac. Polit. lib. 3. cap. 3. num. 17.

torno a' Cappellani Cantori, i quali per cagione del loro impiego sembrava, che fossero addetti al quotidiano attual servizio della Santa Cappella. Ma perchè a riguardo forse del copioso numero, che v' era di sì fatti Cappellani nella Regia Cappella di Francia, si stimò di ripartire tra' medesimi il Sacro Ministero in tal guisa, che a ciascuno spettasse di servire per lo spazio di soli tre mesi dell' anno; quindi è, che quel Principe dichiarò, che per tutto il resto del tempo dovessero essi risedere nelle Chiese de' lor Beneficj.

E quì di passaggio è da notarsi, che il Re Enrico III. tanto fu lontano dal pretendere, che i suoi Cappellani, o fossero quei dell' ordine superiore, o fossero i Cantori, non potessero essere investiti di Beneficj, che non erano della Giurisdizione del Principe, e per conseguenza del suo Protocappellano; che anzi non solo non fece alcuna distinzione nel sopraallegato Editto tra' Beneficj soggetti alla Giurisdizione Ecclesiastica, e gli altri Beneficj subordinati alla Giurisdizion Regia; ma anche con un altro Editto dell' anno 1585. confermante un precedente Editto del Re Enrico II. dell' anno 1554. ordinò, che nel-

nelle Chiese Cattedrali e Collegiate, le quali non fossero di Regia Collazione, più di due Cappellani Regj esenti non vi potessero essere: in quelle, che fossero di Regia Collazione ve ne potessero esser. quattro, e fino a sei, se il numero de' Canonici fosse stato di quaranta, o più: *In Ecclesiis Cathedralibus, & Collegialibus, quae Collationis Regiae non sunt, ne plures duobus sint Exempti Capellarum Regiarum: & in Collegialibus Ecclesiis, quarum Praebendas Rex confert, ne plures sint, quam quatuor. Si quadraginta & amplius numero sint Canonici, possint in iis esse Exempti sex; quibus etiam non residentibus, annui redditus obveniant:* sono le parole dell' Editto, che ci vengon trascritte dal P. Tomassini (1). Ecco adunque, che il Re di Francia espressamente permette, che in ciascuna delle Chiese Cattedrali e Collegiate di Giurisdizione Ecclesiastica vi possano essere incardinati per Canonici almeno due de' suoi Regj Cappellani, e anche più, se mai il numero de' Canonici fosse di quaranta. E oltracciò non v'è proibizione alcuna nella Francia, che i Cap-

(1) Ibid. num. 7. vers. A. 1585.

Cappellani Regj non possano accettar Chiese, alle quali sia annessa cura d' Anime. Donde si scorge con somma evidenza, che siccome fu ingiusto l'Editto promulgato dal Cappellan Maggiore la Marra in quanto a questo punto, così non se ne debba tener conto veruno.

E in effetto non se n'è mai tenuto conto, non meno dal Governo di questo Regno, che dalla stessa Corte di Roma: essendosi avuto sempre per vero, che i Cappellani della Regia Cappella di Napoli avessero potuto ritener Beneficj richiedenti residenza anche in Chiese non sottoposte alla Giurisdizion del Cappellan Maggiore. Di che ce ne somministra una gran riprova la celebre decisione del Tribunale dell' Uditor della Camera seguita a' 12. di Giugno dell' anno 1707. nella causa vertente tra il Capitolo della Città di Arriano, e il Reverendo D. Carlo Antonio Abate Canonico di quel Capitolo, e insieme Cappellano d'Onore della Real Cappella di Napoli; al quale, oltre alle distribuzioni quotidiane, che gli erano state sospese con la sentenza del Vicario di Arriano, si era parimente minacciata la pena della privazione del Canonicato, perchè non risedeva: *In causa & causis,*

sis, &c. super comminatione privationis Canonicatus ob non residentiam, rebusque aliis in actis causae & causarum ejusmodi latius deductis; dicimus, pronunciamus, & definitive sententiamus, bene fuisse per dictum D. Carolum Antonium appellatum, & per antedictum Vicarium Generalem Curiae Episcopalis Arianensis male judicatum; & propterea ejus decreta concernentia comminationem poenae privationis Canonicatus fuisse nulla, & ex capite nullitatis revocanda, cassanda, & annullanda fore & esse, prout pro revocatis, cassatis, & annullatis, haberi volumus & mandamus: & pro effectu hujusmodi revocationis, &c. consignandas fore & esse eidem D. Carolo Antonio omnes & singulas distributiones quotidianas, in quibus consistunt Canonicatus redditus, amissa tertia parte, ob non Residentiam hujusmodi, &c.: sono le parole della sentenza, le quali furon da noi trascritte nell' allegazione formata per il Protopapa di Reggio (1).

Confessiamo di esserci alquanto allontanati dalla materia propostaci nel presente §., ma non già inutilmente; po-

(1) § 3. pag. 76.

postochè si è venuto a confermare maggiormente così con gli Editti del Re di Francia Enrico III., come con la sentenza dell'Uditor della Camera Apostolica, primieramente che i Regj Cappellani possano ritenere i Beneficj, che richieggon residenza; quantunque sieno fuor della Giurisdizione del Principe, e in conseguenza del Cappellano Maggiore; indi, che veri, proprj e giuridici Cappellani Regj si debban reputare anche que' Cappellani, i quali essendo investiti di altri Beneficj richiedenti residenza, facessero in effetto la loro residenza ne' medesimi, e solo ne' tempi opportuni, secondo gli ordini del Principe, assistessero al servizio della Regia Cappella; e per ultimo, che per verità i Regj Cappellani d' Onore non sono que' Cappellani Cartolarj, e quelle larve di Cappellani, che si sogna l' Avversario; ma bensì veri, proprj e giuridici Cappellani, da' quali si compone il Clero Palatino, riconosciuti per tali dalla stessa Corte di Roma. Ed essendo così, potrà forse più dubitarsi, che il nostro Avversario con la sua mal consigliata intrapresa si sia impegnato ad abbattere il più decoroso diritto, che si appartiene al Principe, di crear Cap-

pellani di tal sorte, diritto, che non si controverte più affatto dalla stessa Corte di Roma?

Facendo intanto ritorno alla nostra materia, soggiungiamo, che ne' primi tempi, siccome i Canonici coabitavano insieme nel recinto delle Chiese Cattedrali, secondochè di sopra si è accennato; così i Regj Cappellani non meno nell' Oriente, che nell' Occidente, coabitavano insieme nel Palazzo del Principe, ove stava collocata la Regia Cappella, giusta il racconto, che da valevoli documenti ce ne fa il soprallegato Vincenzio Tortoreto (1).

Ma essendosi poi in progresso di tempo dismessa questa disciplina (la quale ne' tempi del Re Roberto sussisteva tuttavia per la Regia Cappella di Napoli, in cui anche di notte tempo recitavano i Divini Ufficj, insieme col Re stesso, i dodici Frati Minori, Cappellani Regj, i quali dimoravano nel Real Palazzo, secondochè di sopra si è riferito) appunto come dismessa si era da' Canonici delle Chiese Cattedrali; si venne parimente a corrompere la disciplina dell' assistenza de' Cappellani al servi-

(1) Cap. 4. num. 23.

vizio delle Regie Cappelle, appunto come si era corrotta la disciplina della Residenza de' Canonici nelle loro Chiese. Che anzi erasi a tal misero stato ridotto il Clero Palatino, nella Francia massimamente, che Cherici discoli e scacciati dalla comunione de' proprj Vescovi, procuravano di essere ascritti al Clero Palatino, a solo fine di esimersi dalla correzione de' loro Vescovi, e di godere de' privilegj conceduti per gli Ecclesiastici Palatini, secondochè osservasi dal P. Tomassini (1).

Per togliere di mezzo un sì fatto abuso, non mancarono in varj tempi i Principi di porre in pratica diversi provvedimenti; siccome infra gli altri fece il Re Alfonso d' Aragona nell'anno 1423; quando rivocò e annullò tutte le Carte, con le quali si eran creati Cappellani alcuni Cherici, che affatto non prestavano verun servizio nella Regia Cappella.

Ma pubblicatosi poscia il Sacrosanto Concilio di Trento, con cui venne ristabilita la disciplina della Residenza per i Canonici delle Cattedrali, e dell' altre

Col-

(1) Par. 1. lib. 2. cap. 111. in princ. & alibi.

Collegiate, si procurò parimente di ristabilire la disciplina dell'assistenza, che dovean prestare i Regj Cappellani al servizio delle Regie Cappelle. A questo fine dal Re Enrico III. furon pubblicati quegli Editti di sopra riferiti, co' quali regolò una tale assistenza in sì fatta guisa, che i Cappellani Regj avessero potuto soddisfare e al proprio obbligo di assistere al Ministero della Cappella, e al peso della Residenza loro ingiunto per cagione de' Canonicati e Beneficj, de' quali forse erano investiti. E a questo fine stesso, siccome a suo luogo si è largamente dimostrato, dopo la pubblicazione del Concilio s' incominciarono a creare i Cappellani d' Onore in questo Regno con l' espressa clausula, *Dummodo actu serviant*, scorgendosi che si era fatto un treppo grande abuso dell' altra clausula, solita per l' innanzi a inserirsi ne' privilegj, *Licet actu non serviant personaliter;* a tenor della quale era sì bene dispensato il Cappellano dal servizio quotidiano, ma non già da qualunque servizio, e specialmente dal dovere star pronto a servire a ogni richiesta del Principe. Ma di questa materia bastantemente se n' è altrove parlato; onde non fa mestiere, che più ne abbiamo a parlare.

§. IV.

§. IV.

Che non meno nelle Reali Cappelle della Francia, del Brabante, e della Spagna, che nella Real Cappella di Napoli, i Regj Cappellani d' Onore, o sia del Banco, abbian sostenuto e sostengano quel rango, che ne' Capitoli delle Chiese Cattedrali sostengono i Canonici; e che per l' opposito i Cappellani Stipendiati abbian sostenuto e sostengano quell' impiego, che ne' Capitoli sostengono gl' inferiori Ministri.

PEr quanto si appartiene alle Regie Cappelle della Francia, del Brabante, e della Spagna, non occorre di farne più motto nel presente §.; postochè di sopra bastantemente si è divisato, che i Cappellani d' Onore di quelle Reali Cappelle si assomigliano a' Canonici delle Cattedrali; siccome per l' opposito i Cappellani Cantori quotidianamente addetti al Sacro Ministero delle medesime, si uguagliano a' Mansionarj, agli Assisj, e agli altri Ministri inferiori de' Capitoli delle Chiese Cattedrali e Collegiate.

Resta dunque, che dimostriamo doversi dire lo stesso della Regia Cappella di Napoli: dimanierachè l'idea, che hanno avuta i nostri Principi, i quali l'han fondata, sia stata d'istituire nella medesima un Clero, che avesse tutto il rapporto al Capitolo di una Cattedrale. E a dire il vero potrebbe esser sufficiente a congetturare questa idea nella persona del Re Carlo I. d'Angiò, il quale collocando la sua Reggia in questa Città, vi eresse per conseguenza la sua Cappella, lo scorgere, che il Re Carlo II. suo figliuolo, volendo erigere un'altra Cappella Regia nella Città di Bari, a fine di rendere specioso e riguardevole quel luogo, in cui riposavano le sacre ossa del grande Arcivescovo di Mira, S. Niccolò, si espresse di erigerla a somiglianza della Chiesa Cattedrale di Parigi; siccome in effetto vi costituì Canonici, Cantori, e Cherici, secondochè altrove si è accennato. E' più che probabile adunque, che una somigliante idea si fosse avuta ed eseguita dal Re Carlo I. suo padre: tanto più, che essendo egli fratello di S. Luigi Re di Francia, è da credere, che avesse fondata quì la sua Cappella a somiglianza della Santa Cappella di Francia, il di

cui

cui regolamento era ſimile e uniforme a quello di una Cattedrale: ſe pure non vogliam dire, che ciaſcuna Cattedrale prendeva il ſuo regolamento dalla ſteſſa Santa Cappella, ſecondochè in altro luogo ſi è accennato.

Tal ſarebbe il raziocinio, che ſi potrebbe dedurre da circoſtanze riguardanti l'eſtrinſeco. Ma noi penſiamo di fondare il noſtro aſſunto ſu di circoſtanze e congetture, che riguardano l' intrinſeco della coſa, e riſultano non meno dalla maniera, con cui vengono eletti i Cappellani d'Onore, e vengono per l'oppoſito eletti i Cappellani ſtipendiati; che dagl'impieghi, ne' quali vengono gli uni e gli altri adoperati, e da altre notabiliſſime rifleſſioni.

Primieramente adunque non può recarſi a controverſia, che l'elezione de' Cappellani d'Onore ſi fa dal Principe per mezzo di Real Privilegio col ſigillo pendente, e con formole tali, che non denotano già una ſemplice elezione, che ſi faccia di un Eccleſiaſtico al miniſtero della Real Cappella, ma bensì una collazione perpetua, che ſi fa di un Beneficio. Eccone le parole: *Vos in Capellanum Regium in Regia Capella penes Nos aſſiſtentem libenter admittimus,*

mus ; NUMEROQUE & Coetui aliorum
Regiorum Capellanorum aggregamus,
quorum virtus cognita est, bonique mo-
res, & vitae honestas, aliaque virtu-
tum, & probitatum merita, per fide
dignum testimonium a Nobis cognita
sunt. His itaque, & aliis mentem No-
stram digne moventibus, tenore prae-
sentium, de certa nostra scientia, ac
ex gratia speciali, praefatae Majestatis
nomine, cum deliberatione & assistentia
Regii Collateralis Consilii (così dicevasi
ne' tempi de' Vice-Re) vos praedictum
Abbatem N. N., VESTRA VITA DU-
RANTE, Capellanum de dicta Regia
Capella penes Nos ASSISTENTEM fa-
cimus, admittimus, & ordinamus,
NUMEROQUE & Coetui aliorum Re-
giorum Capellanorum aggregamus, po-
titurum siquidem de caetero omnibus
illis honoribus, dignitatibus, auctori-
tatibus, praerogativis, immunitatibus,
privilegiis & gratiis, quibus caeteri
Capellani Regii potiuntur & gaudent,
ac potiri soliti sunt, & debent; dum-
modo actu Nobis in dicta Regia Capel-
la personaliter inserviatis. INVESTIEN-
TES proinde vos praedictum Reverendum
Abbatem N. N. de praesenti gratia per
praesentium expeditionem. Quam IN-
VE-

VESTITURAM vim, robur, & efficaciam verae, realis, & effectualis possessionis, ac assequutionis ipsius, in judiciis aut extra, volumus & decernimus obtinere. Hortantes propterea Reverendum Regium Capellanum Majorem, & alias Ecclesiasticas personas de dicta Regia Capella, & quarumvis Dignitatum; & praecipimus & mandamus omnibus Officialibus majoribus, & minoribus, tam Demanialibus, quam Baronum, caeterisque aliis, ad quos spectabit, praesentibus & futuris, seu eorum Locumtenentibus & Substitutis, quatenus ex nunc in antea, VESTRA VITA DURANTE, vos praedictum Reverendum Abbatem N. N. Regium Capellanum de dicta Regia Capella teneant, &c. In quorum fidem hoc praesens privilegium fieri fecimus, magno praefatae Majestatis sigillo pendenti munitum.

La formola poi con la quale si è solito sempre dare il possesso della Cappellania con tal privilegio conferito al nuovamente Eletto, è la seguente, giusta la fede, che ne fa il Mastrodatti e Segretario della Corte del Reverendo Regio Cappellan Maggiore: *Fidem facio, &c., qualiter retroscriptus admo-*

 dum

dum Reverendus Abbas N. N. vigore rescripti S. E. adeptus fuit actualem possessionem corporalem, & pacificam retroscriptae Capellaniae Honoris Regalis Capellae Regii Palatii, quiete & pacifice, orando, ambulando, & deambulando, osculando Altare Majus ejusdem Regalis Capellae: eique fuit ASSIGNATUS LOCUS IN BANCO REVERENDISSIMORUM CAPELLANORUM HONORIS, ut moris est, &c.

Adunque si dice primieramente nel privilegio, che 'l Cappellano d'Onore nuovamente eletto si ammette e si aggrega al Numero, e al Ceto degli altri Regj Cappellani della Cappella Reale. Donde si fa palese, non esser fantastico, come s'idea l'Avversario con la sua solita ammirabil franchezza, il prefisso numero de' 24. Cappellani d'Onore, che compongono il Ceto più nobile del Clero Palatino. Per potersene ricredere, doveano bastare all'Avversario gli Statuti promulgati sotto il Cappellan Maggiore Monsignor D. Giovanni Cespedes per il Ceto de' Cappellani d'Onore, ne' quali (1) si dice espressamente così: *Capellanorum Honoris olim duodecim erat nu-*

(1) Cap. 1.

numerus (e tali erano peravventura que' dodici Frati Minori, i quali da Cappellani servivano nella Regia Cappella ne' tempi del Re Roberto, e coabitavano nel Regio Palazzo, siccome altrove si è detto, a' quali furon poi surrogati in progresso di tempo altri Cappellani del Clero Secolare). *Nunc ordinarius est vigintiquatuor, per augmentum, & novum numerum Episcopatuum; quamvis aliae causae olim fuerint instituendorum; altius hic differendi locus non datur. Eliguntur isti Nobiles sanguine, virtute, & moribus, dum praecedit informatio, aliter dicta Diligentia, seu Consulta. Ex istis exivere olim, qui totum Europeum Orbem, tanquam splendidissimi soles, doctrinae puritate, ac Religionis sincerae lumine irradiarunt; hodieque prodeunt, & prodire possunt.*

Nè può ascriversi, che a un sommo ardire, il trattar di falsi e apocrifi questi Statuti, o il fingersi, che si fossero formati di privata autorità sotto quell' insigne Prelato. Ognuno scorge, che sieno stati stampati sin da quel tempo, in cui furon formati. Donde siccome si viene ad escludere, che possano essere stati supposti in questi ultimi tempi;

pi; così si viene a confermare, che furono stampati per ordine pubblico. Oltrechè dee bastare, che si conservino nella Real Cappella, la di cui autorità e decoro dovea spaventare l'Avversario, e trattenerlo dal formare quel guasto giudizio, che ha formato di questi Statuti. Poteasi certamente avere un tal riguardo alla dignità della Real Cappella di Napoli, la quale se non è la depositaria di tutti i monumenti del Regno, come al riferire del celebre P. Mabillon (1) si è la Cappella di Francia, là dove scrisse: *Cancellaria Regia quandoque dicta est Capella, quod in Capella Principis, seu Oratorio, archivum, & Regni monumenta servarentur, uti hodie quoque in Sacra Capella Parisiensi*; dee almeno meritare tutta la fede per quelle scritture, che conserva attenenti alla Cappella stessa, e a' suoi Cappellani.

Ma oltracciò è da por mente, che in effetto lo stabilimento del numero di 24. Cappellani d'Onore espresso negli accennati Statuti, è stato sempre, ed è tuttavia cotanto inviolabilmente osservato, che non mai si è venuto nè si vie-

(1) De re diplomat. lib. 2. cap. 13.

viene a nuova elezione di altri, se non vaca il luogo del numero de' ventiquattro. Così ha praticato ultimamente la Maestà del Re Nostro Signore nella provvista fatta nelle persone del Reverendo Dott. D. Giovambatista Abate Minei, e del Reverendo Dott. D. Antonio Abate Buonocore; essendosi nel dispaccio diretto al Cappellan Maggiore in data de' 23. d' Agosto dello scorso anno 1737. espressa così: *En vista el Rey de lo que V. S. I. nuevamente le ha rapresentado en papel de 19. del corriente a cerca de las dos Capellanias de honor de esta Real Capilla, que oy se hallan vacantes, ec.*

Nè dovea parimente l' Avversario tanto schernire il motivo, su di cui negli statuti di Monsignor Cespedes si asserisce fondarsi probabilmente lo stabilimento di tal numero, cioè, il numero stabilito di 24. Chiese di Nomina Regia. Perocchè egli è certo, che sino agli ultimi tempi si è praticato di nominarsi alle Chiese vacanti di Nomina Regia i Cappellani d' Onore, e di destinare i medesimi per Economi Regj, durante la vacanza; avendosi riguardo non meno al servizio, che prestavano alla Real Cappella senza veruno sti-

pendio, che alla qualità e condizione della Dignità Vescovile, e respettivamente dell' impiego di Economo: giacchè richieggono così l'una, come l'altro, la condizione di persone qualificate, quali erano e sono i Cappellani d' Onore; il Ceto de' quali è stato sempre reputato per Seminario de' Vescovi.

Al quale oggetto stabilitosi il numero delle 24. Chiese di Regia Nomina, si stimò di stabilire il numero di 24. Cappellani d' Onore, affinchè le nomine de' nuovi Vescovi, e la destinazione degli Economi, si facessero in giro, e venisse a goderne ciascuno de' Regj Cappellani, uno dopo l'altro.

Oltrechè dovea l' Avversario riflettere, che il Cespedes non si fondò talmente sopra di un sì fatto motivo, che non avesse creduto di potervene essere degli altri, quali soggiunse non esser necessario a investigare. E a dire il vero, non potendosi recare a controversia, che questo Ceto de' Cappellani d' Onore, siccome si è di sopra divisato, e meglio quindi a poco sarà confermato, venga a rappresentare come un Capitolo di una Chiesa Cattedrale; ogni ragion richiedea, che siccome il numero de' Canonici, secondochè osserva Fran-

cesco

cesco Florente (1) dee esser certo e stabilito; tale parimente dovesse essere il numero de' Cappellani d' Onore: così come abbiam veduto di sopra, che praticavasi nella Cappella del Duca di Borgogna, e fuor d'ogni dubbio praticasi non meno nella Real Cappella della Francia, che in quella della Spagna, e probabilissimamente in tutte le Cappelle de' Principi Cristiani.

Si dice in secondo luogo nel Privilegio *Vestra vita durante*. E questa si è una espressione, la quale denota, che all' Eletto non si conferisce un Ufficio, ma bensì un Beneficio, di cui questa propriamente si è la condizione, cioè, di esser perpetuo, siccome rettamente osserva su la definizione del Beneficio l' allegato Francesco Florente (2) in quelle parole: *Additur in perpetuum, id est, non in mensem, vel annum, sed quamdiu vixerint Clerici. Nec enim removeri possunt a Beneficiis, nisi cau-*

(1) To. 1. ad lib. 3. Decretal. tit. 1. de vita & honest. Clericor. ad capit. 9.

(2) To. 2. ad lib. 3. Decretal. tit. 5. de praebend. & dignitat. pag. 194.

sa cognita, propter crimen, aut causam Canonibus comprehensam, praecedente sententia depositionis: exceptis paucis casibus, quibus ipso jure, id est absque sententia, Beneficium adimitur.

E niente rileva, che i Cappellani d' Onore non godano di stipendio alcuno, quasichè non possa darsi Beneficio, ove non vi sia una rendita annessa al Beneficio: *Nec enim in corporibus, vel rebus mobilibus vel immobilibus, sed in jure, Beneficia & Praebendae consistunt, sicut Obligatio & Haereditas in jure consistere dicuntur*, sono parole del Florente poco fa allegato; il quale dopo altre parole soggiugne immediatamente a scriver così, e molto adattatamente al nostro proposito: *Veteres Patres Ecclesiae illos tantum Clericos stipendiis Ecclesiae sustentandos esse existimant, quibus nulla bona aliunde suffragantur. Sicut enim, ut loquitur Prosper explicans verba Ozeae cap. 4. (peccata populi mei comedunt) nihil habentes proprium, non peccata, sed alimenta, quibus indigere videntur, juste accipiunt; ita possessores non alimenta, quibus abundant, sed aliena peccata merito suscipiunt. Et duabus tantum Clericorum speciebus stipendia Ecclesiae licite sanctis labori-*

bus

bus debita praeberi ait, secundum servitii sui meritum, quos pauperes aut voluntas facit, id est, qui in ingressu Cleri omnia reliquerunt; vel quos nativitas fecit pauperes.

Non deve adunque lo stipendio essere in alcuna considerazione in ordine al vedersi, se una Cappellania sia Beneficio, o Ufficio. Sarà senza dubbio Beneficio la Cappellania d'Onore, sì per la perpetuità, e sì per l'altre circostanze, le quali tra poco si disamineranno, quantunque non abbia annesso stipendio veruno, di cui non curano i Cappellani d'Onore, non solo perchè reputano per un grande stipendio l'onore di servire al Principe; ma anche perchè, essendo tutti Personaggi riguardevoli, non han bisogno di vivere con le rendite della Regia Cappella. Per l'opposito sarà un mero Ufficio e Impiego la Cappellania dell'Altare, che si conferisce a' Cappellani Cantori della Regia Cappella, quantunque abbia annesso lo stipendio; perchè non si conferisce con Privilegio di Collazione, e d'Investitura, come appresso si dirà, *& in titulum perpetuum*, come di già si è detto, ma bensì per semplice biglietto, restando amovibile *ad nutum* del Cappel-

lan

lan Maggiore. Per cagione della qual diversità ne avviene poi, che i Cappellani d' Onore, i quali hanno le loro Cappellanie *in titulum Beneficii*, si abbiano a reputare i veri, proprj, e giuridici Cappellani della Real Cappella, e rappresentanti propriamente il Clero Palatino, e non già i Cappellani Stipendiati e Mercenarj, i quali sebbene abbiano stipendio, non hanno però ottenute le loro Cappellanie *in titulum Beneficii*, ma solo *in Officium*; e sono perciò soggetti ad essere rimossi a un cenno del Principe, anzi dallo stesso Cappellan Maggiore, senza precedente processo, qual si richiede per potersi privare del Beneficio il Beneficiato, e per conseguenza della Cappellania il Cappellano d'Onore: differenza, che non è stata compresa dall'Avversario. Quanto abbiam divisato, ci viene insegnato espressamente da una Chiosa Canonica (1) in quelle parole, le quali a tal effetto sono da Idelfonso Perez de Lara (2) trascritte: *Aut quis Beneficia possidet, ut titu-*

(1) In Extravag. Execrabilis, de praebendis.

(2) De Anniversf. & Capellan. lib. 1. cap. 1. num. 35.

titulata, quo casu proprie dicitur Clericus, seu Capellanus talis Ecclesiae seu Capellae, in qua titulatus est, can. Clericus, 71. distinct., can. 1., 21. quaest. 1., can. Episcopum, 7. quaest. 1. Aut autem ea quis tenet, ut non intitulata; quo casu non censetur CLERICUS seu CAPELLANUS Ecclesiae, qua intitulatus non est. E che debbano appellarsi alla peggior lettura Beneficiati senza titolo, e Assisj, o Porzionarj, giusta la denominazione di sopra divisata, questi Cappellani Mercenarj, i quali prendono il loro nome dall' Altare della Real Cappella, in cui sono tenuti a quotidianamente celebrare, fu avvertito dalla medesima Chiosa in quelle parole trascritte parimente dall' allegato Perez de Lara: *Beneficiatos voco sine titulo istos Assisios, Portionarios, habentes Altaria seu Capellas pro Missis Defunctorum: De quibus,* soggiugne poi l' accennato Autore, *in cap. penult. de Cleric. non resident., & in c. significatum, de praebendis.* Di che ne assegna egli immediatamente questa ragione: *Neque ii dicuntur percipere fructus Ecclesiasticos, sed stipendium ratione personalis operae & laboris, argum. textus in l. cum duobus, §. si in coeundo, D. pro Socio,*

l. 1.

l. 1. §. 1. *D si Mensor falsam modum dixerit. Ita tradit Covarruvius lib.* 3. *variar. cap.* 13. *num.* 1. *Redoanus de reb. Eccles. quaest.* 1. *An Praelatus possit disponere de rebus Ecclesiae, in* §. *in hac igitur materia num.* 16. A parlar dunque con proprietà, altra denominazione, che di Affisj, di Mansionarj, e di Porzionarj, non può appartenersi à que' Cappellani Stipendiati, i quali pretendono oggi di gareggiare coi veri, proprj, e giuridici Cappellani della Real Cappella. Per la qual cosa possiamo darci a credere, che l'Avversario sia finalmente sforzato a comprendere la gran diversità, che passa tra l'una maniera, e l'altra, di conferire le Cappellanie, quantunque tutte si conferiscano dallo stesso Principe; e abbia a detestare quella solita sua maniera di tutto schernire, usata specialmente là dove ha preteso miseramente di confutare la differenza, che gli si era detto intervenire tra la provvista della Cappellania, che si fa dal Principe per mezzo di Real Privilegio, e quella che si fa per mezzo di semplice Biglietto.

E tanto più dobbiam credere, che egli abbia veramente a pentirsi di aver così empiuta di ciancianfruscole la sua

scrit-

scrittura; quantochè presentemente gli somministriamo il comodo di poter notare tra le parole del Privilegio la parola *Investientes*, e l'altra consimile *Investituram*, e in leggendole, aprire, senza incomodarsi in altro libro, il Vocabolario di Giovanni Calvino (1), e ivi scorgere che l'Investitura è propria de' Feudi, e de' Beneficj; e denota che tutta la condizione di colui, in persona del quale si concede l'Investitura, si trasforma nella fedeltà e ossequio verso del Principe, che dà l'Investitura: *Significat, totam hominis conditionem transformari in fidem, & obsequium erga Dominum. Siquidem investire a Vestio est, eleganti tropo seu figura, denotans maximi foederis ultro citroque contrahi negotium, in quo non sufficiat vulgare hominis officium exhibere, sed exigatur optima & animi & corporis vireus; quemadmodum fere vestis habitu discernere solemus, qualis quisque sit, eximiaeque dignitatis, an plebejus.* Che anzi soggiugne in appresso il medesimo Autore, che sebbene con l'investitura non si venisse a trasferire il reale e attual possesso del Feu-do

(1) Verb. Investitura.

do o del Beneficio, sia nondimeno di tanta forza e vigore, che obbliga il Principe a non potersi pentire, eziandio se volesse dare l'equivalente: *Verumtamen hunc habet effectum, ne Dominus poenitentia forte ductus, possit mutare voluntatem; sed omnibus modis teneatur possessionem corporalem & vacuam tradere, non audiendus, etiamsi velit solvere Beneficiario id, quod ejus interest, cap. 1. §. si facta, Si de Feudo Defuncti controv. sit inter Dom. & Agnat. Vasall.*

E si manifesta troppo dolce l'Avversario, là dove riflettendo su la maniera, con cui si dà il possesso al Cappellano d'Onore nuovamente eletto, cioè col semplice intervento del Sagrestano Maggiore, e de' Maestri delle Cerimonie, senza veruno intervento di alcuno de' Cappellani d'Onore, si avanza a scrivere: *Onde siccome non si è ancor praticato giammai, nè inteso, che si dia il possesso di qualunque impiego Collegiativo da Persone di altro Ceto distinto e inferiore; così nel caso nostro fuor d'ogni dubbio rimane, che i Cappellani Onorarj con quella formola vengano ad essere semplicemente ammessi e aggregati al Ceto de' Palatini Regj Cappel-*

pellani, *per la grazia loro accordata dal Principe*, *senza che possa nemmen per ombra concepirsi altro Corpo totalmente distinto di maggior categoria e riguardo*, *come da essi Cappellani Onorarj si è vanamente preteso*. Perocchè dovea egli riflettere, e apparare dagli Autori, che di simili materie o Feudali, o Beneficiarie, trattano; che là dove il Principe nello stesso Diploma dell' Investitura si spiega con formole tali, che denotino la tradizione dell' attuale e real possesso: in questo caso il nuovamente Eletto non tiene bisogno, che altri gli dia il possesso del Feudo, o del Beneficio, ma può prenderlo, come vacuo, di sua propria autorità: *Si Dominus proprie investiendo*, così siegue a scrivere Giovanni Calvino, *utatur verbo tradendi*; *potest Vasallus propria auctoritate ingredi possessionem vacuam*, *ut tradit Alvarottus in cap.* 1. *Quid sit Investit. argum. l. praedia*, *D. de acquir. possess.* Ora così appunto si esprime il Principe nel Diploma dell' Investitura, che concede al Cappellano d' Onore nuovamente eletto, con quelle parole: *Quam Investituram*, *vim*, *robur*, *&* *efficaciam*, *verae*, *realis*, *&* *effectualis possessionis*, *ac assequutionis*

ipsius,

ipsius, in judiciis & extra, volumus & decernimus obtinere. Donde l'atto, che siegue del possesso, altro non dimostra, che il possesso stesso, qual di sua propria autorità prende il Cappellano investito dal Principe; e l'intervento del Sagrestano Maggiore, e de' Maestri delle Cerimonie non si richiede già, perchè essi abbiano a consegnare il possesso, come con error manifesto hà immaginato l' Avversario; ma semplicemente perchè sieno testimonj di quel possesso, che di sua propria autorità ha preso il Cappellano. E così in effetto si dice nell' atto, che ne stende il Mastrodatti e Segretario della Corte del Cappellan Maggiore con quelle parole: *Reverendis D. N. N. Et N. N. Sacrista Majore, & Magistro caeremoniarum respective ejusdem Regalis Capellae, praesentibus eisdem, meque subscripto, & aliis*.

Finora da quanto si è detto, abbiamo potuto comprendere, che siccome i Cappellani di servizio dell' Altare non sono, che Assisj, Mansionarj, o Porzionarj della Real Cappella, a' quali non si dà alcun possesso del loro Ufficio con alcun segno esteriore nel principio del loro Impiego, e non già veri e proprj

Cap-

Cappellani della medesima; così i soli Cappellani d'Onore rappresentano il vero, proprio e giuridico Ceto del Clero Palatino, come intitolati e incardinati *per investituram* alla Real Cappella. Quindi innanzi dimostreremo, che un tal Ceto ha tutta la proporzione e la somiglianza co' Capitoli de' Canonici delle Chiese Cattedrali e Collegiate: appunto come sono considerati i Cappellani d'Onore delle Regie Cappelle della Francia, del Brabante, della Spagna, e anche dell'Inghilterra, primachè quel Regno, ch'era una porzione assai nobile del Popolo Ortodosso, fosse caduto nella deplorabile apostasia, in cui oggi tuttavia ostinatamente persiste.

E tre sono le speciali circostanze, per le quali dobbiamo indurci a così giudicare. E n'è la prima, la solennità, che si usa dal Cappellano nuovamente investito nel prendere il possesso, cioè di prendere il luogo assegnatogli nel Banco de' Cappellani d'Onore; la qual cerimonia è simile affatto, e tutta uniforme a quella, che si usa nel possesso, che prende un Canonico del suo Canonicato, secondochè potrà egli il nostro Avversario comprendere da ciò che lar-

ga-

gamente osserva il commendatissimo Carlo du Fresne (1).

N' è la seconda, l' abito distinto Prelatizio, di cui usano vestire i Cappellani d' Onore. Sopra di che, seguendo sempre il suo costume di schernire, e di fingersi le cose a capriccio, non ha verun riparo di proporci un grosso farfallone, qual è certamente quello, di essersi, com' egli dice, da' Cappellani d' Onore procurato il titolo di Protonotarj Apostolici, senza alcun Breve Pontificio, generale, o particolare, ma per sola concessione di un qualche Prelato, o Famiglia secolare, a' di cui privilegj non è stato mai accordato il Regio *Exequatur*. Per verità dee poter esser lecito a un Avvocato difendere i suoi Clienti secondo le regole del diritto, ma non già il volere volontariamente ingannarsi, ed errare, secondochè (2) in parlando del dovere di ognuno, diceva Marco Tullio Cicerone: *Nam & ratione uti, atque oratione prudenter, & agere quod agas considerate, omnique in re quid sit veri, videre & tueri*:

(1) Glossar. med. & inf. latinit. Verbo Stallum.

(2) De offic. lib. 1.

tuèri decet: contraque falli, errare, labi, decipi, tam dedecet, quam delirare, & mente captum esse. Primachè si fosse porrato a scriverci questa novelletta, potea ben egli richiedere un qualche Cappellano d' Onore suo amico, o se tra coloro, che sono viventi, non ne ha alcuno, che gli sia amico, potea richiedere gli Eredi di coloro, i quali sono venuti a morire, affinchè gli avessero esibito il Breve Pontificio, per mezzo di cui il Cappellano d' Onore nuovamente eletto vien creato Protonotario Apostolico; e si avrebbe scorto, che non già un qualche Prelato, non già una Famiglia secolare, spedisce simili Brevi a' Cappellani d' Onore, ma il Sommo Pastore della Chiesa Cattolica Romana.

Questo si era un uso antichissimo, e per tale riconosciuto fin da quel tempo, in cui sotto il Cappellan Maggiore Monsignor Cespedes furon formati i suddetti Statuti, in uno de' quali (1) si dice così: *Electus in Capellanum procurare debet statim Protonotarii Apostolici facultatem:* e poco dopo: *In qualibet functione Capellae Regalis semper*

(1) Cap. 3.

per incedant Capellani praedicti cum Roccbetto, & Mantelletta; sic etiam, si praedicabunt absque interventu S. E. E due possono essere i motivi, per cagion de' quali da' Cappellani d'Onore si ricorre al Papa per ottenere il carattere e le insegne di Protonotarj Apostolici.

Il primo perchè, siccome è fuor di controversia (checchè si dica dall' Avversario) che l' atto della rinunzia al Papato del Santo Pontefice Celestino V. fosse stato rogato da' Cappellani d' Onore del Re Carlo I. d' Angiò, quali a tal effetto furon dal Papa creati allora Protonotarj Apostolici; così da' lor Successori si era preteso, che tal concessione di dignità fosse stata fatta non alle sole Persone de' Cappellani d' Onore di quel tempo, ma alla Dignità stessa: sicchè con la sola elezione, che avesse fatta il Principe di un Cappellano d' Onore, si dovesse il medesimo reputare per Protonotario Apostolico. Ma perchè a questa pretensione si crede, che si fosse opposta la Corte di Roma; si ha per costante tradizione, che l' affare si fosse concordato in questa guisa, cioè, che il nuovamente Eletto avesse dovuto richiedere dalla Corte di Roma il carattere e le insegne prelatizie di Protonotario,

per-

perchè immediatamente gli ſi ſarebbe ſpedito il Breve della conceſſione; ſiccome in effetto inviolabilmente ſi è così ſempre coſtumato di fare.

Il ſecondo perchè han creduto i Cappellani d'Onore di dover conſeguire qualche coſa di più, con ottenerne il Breve da Roma, che non verrebbono a conſeguire con la ſola elezione fatta nella lor perſona di Cappellano d'Onore, e per conſeguenza di Protonotario Apoſtolico nato, per dir così. Perocchè là dove queſta preeminenza ſarebbe ſtata di una dignità di puro titolo, e da poterſi uſare entro il ſolo recinto del Regio Palazzo, o al più delle ſole Chieſe ſottopoſte alla Real Giuriſdizione; per l'oppoſito col Breve, che ſi ottiene dalla Corte di Roma, vengonſi a conſeguire varj diritti attenenti al poſto di Protonotario Apoſtolico, e infra gli altri, di potere rogare qualunque atto, che poſſa occorrere nel Regio Palazzo, in cui faccia d'uopo del miniſtero di un Protonotario Apoſtolico; e ſi poſſono ſpiegare le inſegne anneſſe al poſto non già nella ſola Regia Cappella, o nelle ſole Chieſe Regie, ma bensì in ogn'altra Chieſa, e in ogn'altro luogo, anche di Giuriſdizione Eccleſiaſtica.

Nè dovea recar tanta maraviglia all' Avversario, che i Cappellani Regj, i quali nella loro prima origine furon da' Principi istituiti per ministrare nelle loro Cappelle, avessero avuto anche l' impiego di rogare atti, e servire da Cancellieri, eziandio nelle materie attenenti al foro laicale. Basterà, ch' egli, se così gli piaccia, legga il Glossario di Carlo du Fresne (1); e si scorgerà, come nella Francia, onde Carlo I. d' Angiò potè forse introdurre una tal disciplina in questo Regno, i Regj Cappellani, *ab ipsis Regni Francici initiis, & Cancellariorum, & Notariorum munus obirent; & qui iis praeerant Archicapellani, Archicancellariorum etiam fungebantur officio*. Che se non si ritrovan protocolli di atti rogati da' Cappellani Regj, come al suo solito beffando ci oppone l' Avversario; forza è, che abbiasi a querelare dell' ingiuria del tempo, la quale non ha nemmen permesso, che si sieno conservati protocolli di atti rogati da Notaj laici di que' tempi. Su la qual materia rimettiamo l' Avversario alla nostra Alle-

(1) Verb. Capellani versic. Archicapellani.

legazione formata per il Protopapa di Reggio; ove troverà ancora le dovute risposte a quanto gli è piaciuto di fantasticare contro di Marino Freccia.

Comunque nonperò sia andata la faccenda, e qualunque sia stato il titolo, con cui i Cappellani d'Onore si sien mantenuti in un tal possesso (che a noi certamente niente importa il saperlo); egli è certo, che il Governo ha sempre tenuto per certo, che i Cappellani d' Onore avessero avuto a godere dell' abito prelatizio. Ciò che si rende manifestamente palese dallo scorgersi, che siccome nel Privilegio, quale si spedisce per la collazione del Protopapato della Chiesa di S. Maria della Cattolica, vi s'inserisce la clausula, che l' elezione s'intenda fatta, *Cum omnibus honoribus, exemptionibus, & praerogativis, ac si esset unus ex Regiis Capellanis Regiae Capellae*; così nell'anno 1711. all'odierno Protopapa veniva recata molestia dal Capitolo della Chiesa Arcivescovile di Reggio, per l'uso del Roccetto e Mantelletta nera, e di altre insegne prelatizie. La causa dal Vice-Re di quel tempo fu rimessa alla Corte del Cappellano Maggiore, dalla quale fu decisa a favore del Proto-

papa; essendosi avuto per vero, che come Cappellano d'Onore potea fare uso di quell'abito, di cui costava, che aveano anche fatto uso i suoi Predecessori Protopapi, insieme con la mozzetta e cappuccetto, oltre ad altre prerogative. Ed essendosi confermato questo decreto dal fu Consiglio Collaterale, ne furono spediti gli ordini necessarj, siccome può vedersi presso gli atti di questa causa (1). Oltrechè, con qual fronte potea dirsi dal nostro Avversario, che i Cappellani d'Onore si avessero usurpato l'uso di un tale abito, senza verun titolo; quando l'hanno sempre spiegato nelle pubbliche e solenni funzioni, che si sono fatte per lo spazio di tanti e tanti anni, non meno nella Regia Cappella, che in moltissime Chiese di questa Città, nelle quali è occorso di tenersi Cappella Reale? E com'è possibile, che se questa fosse stata una intrusione e una usurpazione, la prima
vol-

(1) Atti per il Reverendo Abate D. Giuseppe Logoteta Protopapa della Real Chiesa Collegiata di S. Maria della Cattolica della Città di Reggio, con i Reverendi Canonici della Cattedrale di detta Città.

volta, in cui si vide comparire agli occhi del Pubblico una tal novità, non se ne fosse risentito il Governo, e non se ne fossero anche querelati gli stessi Cappellani di servizio, da' Successori de' quali si fa oggi questa opposizione? Bisogna dunque confessare, che l'uso di un sì fatto abito sia antichissimo, e non mai perciò abbia cagionata novità agli occhi del Governo e del Pubblico: e sia parimente dovuto alla qualità distinta di un Ceto così riguardevole, e al decoro e onore della stessa Real Cappella: tanto più, che nell'altre Reali Cappelle, siccome di sopra si è veduto, è in uso la distinzione di un abito qualificato nelle persone de' Cappellani d'Onore.

La terza circostanza da considerarsi propriamente per rapporto agl' impieghi decorosi, ne' quali sono adoperati i Cappellani d'Onore, si è, il perpetuo e non mai interrotto costume di doversi da' medesimi supplire a tutte quelle funzioni, che si debbon fare dal Cappellan Maggiore in tutti que' casi, ne' quali egli non sia presente: *In absentia Protocapellani servetur ordo, ut qui primus electus fuit in Capellanum, faciat functiones, & vices ejus gerens, offi-*

 cium

cium suum adimpleat, nisi alium deputavit: ministret Aquam Benedictam, librum Evangelii, & Pacem: sono parole degli statuti formati in tempo di Monsignor Cespedes (1). Ma poichè questi statuti non piacciono al troppo delicato palato dell' Avversario, fa mestiere che gli presentiamo il seguente Capitolo dell' Editto di Monsignor la Marra, di sopra in altra congiuntura trascritto: *Ordiniamo, che in assenza Nostra, o de' Cappellani d' Onore, il Sagrestano Maggiore porga l' Acqua Santa a S. E., e similmente a baciare l' Evangelio, e la Pace: e in tutte le funzioni, tanto pubbliche, quanto private, debba stare al suo luogo con sgabello, immediatamente dopo lo Scanno de' Cappellani d' Onore*. Ecco adunque, che in qualunque caso, in cui non intervenga nelle pubbliche funzioni il Cappellano Maggiore, e vi sieno per l' opposito presenti i Cappellani d' Onore, da questi debba adempiersi a tutti quegl' impieghi, che sarebbon proprj del Cappellano Maggiore, e solo in mancanza de' medesimi il diritto di esercitargli può appartenersi al Sagrestano Mag-

(1) Cap. 5.

Maggiore. E quel che più rileva, si è, che in vigore di questo Editto, ne' suddetti rincontri di doversi portare dal Cappellano d'Onore a baciarsi l'Evangelio, e la Pace, dev' esser servito e accompagnato dal Sagrestano Maggiore, e dal secondo Maestro delle Cerimonie, i quali sono del Ceto de' Cappellani Stipendiati: *Ordiniamo, che alle Messe cantate, o solenni o private. dove interviene S. E., il Sagrestano Maggiore, con il secondo Maestro di Cerimonie, accompagnino all' Altare Maggiore uno de' Cappellani d' Onore, che deve portare il Messale a baciar l' Evangelio a S. E., e similmente quando detto Cappellano d' Onore deve portare la Pace.* Donde può argomentarsi maggiormente la condizione de' Cappellani detti *dell' Altare*, istituiti per il mero servizio più basso della Real Cappella.

Ed è insopportabile per verità l' interpetrazione, che dà l' Avversario a quelle parole degli statuti formati sotto il Cespedes, *Nisi alium deputet*, che egli nella sua Nota ha fatte stampare a lettere majuscole; soggiungendo, che dipendendo quel Vicariale Ministerio Ecclesiastico dall' arbitrario stabilimento del Cappellan Maggiore, non può dirsi

mai prerogativa spettante e annessa al grado di Cappellan d'Onore. Perocchè dovea egli avvertire, ch' essendosi prima detto, che nell' assenza del Cappellan Maggiore dovesse esercitare le di lui funzioni il Cappellan d'Onore più antico; perchè con tale stabilimento non s' intendesse tolta la facoltà al Cappellan Maggiore di destinare a tale impiego ogn' altro Cappellano d' Onore, quantunque non fosse il più antico, si soggiunse, *Nisi alium deputet*. Adunque l' arbitrio del Cappellan Maggiore potea raggirarsi intorno allo scegliere qualunque Cappellano d' Onore, benchè non fosse il più antico, non già altra Persona Ecclesiastica, la quale non fosse del Ceto de' Cappellani d' Onore.

Ma qual maraviglia ci potrà più sorprendere, in leggendo tante ciance nella Nota dell' Avversario; quando si è egli avanzato a tanto, che non ha avuto riparo di negare ancora ciò che noi tutti a' tempi nostri abbiam veduto e osservato? Niega egli, che D. Giovanni d' Ardia, e D. Francesco Micone, Cappellani d' Onore, avessero nell' assenza del Cappellan Maggiore Vidania esercitate le funzioni proprie del posto di Cappellano Maggiore: che anzi sog-
giu-

giugne, ch' essendosi ciò preteso dal Micone, fugli ordinato, che se ne astenesse. Ma per convincerlo di un' apertissima freneticchezza, basterà che gli presentiamo la copia del Dispaccio spedito al 1. di Gennajo dell'anno 1708. e diretto al Micone: *El Conde mi Señor*, sono le parole del medesimo, *hà sido servido de resolver, que V. S.* COMO CAPPELLAN DE HONOR MAS ANTIQUO *de la Real Cappilla, assista en todas las funciones, que se hizieren en las Iglesias y Cappilla Real, en lugar del Cappellan Mayor, que se halla ausente: con el mismo honorifico, que gozava* DON JUAN DE ARDIA, *y los lucros de las Iglesias, absteniendose de lo de mas*. Egli è vero, che abusandosi troppo il Micone delle facoltà comunicategli, fu necessario, che con altro Dispaccio ne fosse stato corretto. Ma questo non fa, che i Cappellani d'Onore non abbiano il diritto di esercitare le suddette funzioni in ogni caso di assenza del Cappellan Maggiore. Prerogativa, la quale in sostanza ha tutto il rapporto e la somiglianza alla prerogativa de' Canonici delle Cattedrali, di esercitare tutte le funzioni Ecclesiastiche nell' assenza del Vescovo: laddove per l'oppo-

posito da' Cappellani Stipendiati altro impiego non si sostiene, che di servire nel ministero più basso, e di cantare i Divini Uffizj: ciò che essi con una manifesta mancanza han tralasciato di fare quotidianamente, come dovrebbono.

Postochè adunque si è scorta nel nostro Avversario una così ammirabil franchezza nel negare le verità più palpabili, non occorre che più dobbiamo trattenerci in confutando minutamente tante novelluzze, che ha sparse in tutta la sua scrittura. Aggiungiamo solamente, che si rende anche insopportabile l'impegno dimostrato dal principio sino all'ultimo della medesima, d'inculcare, che i Cappellani d'Onore non possan vantare il carattere di Famigliari e Continui. Basta, ch'egli rifletta alla forza dell'Investitura, con la quale sono essi inalzati a tal Dignità, secondo la spiega, che gli si è additata con le parole del Calvino; per potersi ricredere del forte nodo di fedeltà e di famigliarità, con cui si unisce l'Investito col Principe, che investisce. E basta parimente, che rifletta sopra quell'altre parole *Penes Nos assistentes*, che pur si leggono nel Privilegio; con le quali si viene a inferire l'assistenza continua, che dee prestare

il

il Cappellano d'Onore presso la Sacra Persona del Principe. Per il qual motivo in vigore degli statuti formati sotto il Cespedes, e de' varj Editti promulgati in varj tempi, non può esser permesso a' Cappellani d'Onore di partirsi da questa Città senza licenza.

Egli è vero, che presentemente non ritrovansi a godere dell'Onore di celebrare la Santa Messa nell'Oratorio privato del Re Nostro Signore: onore, che nelle Cappelle del Brabante, e della Spagna, a' soli Cappellani d'Onore è dovuto. Ma di questa novità n'è stata cagione la lunga assenza da questo Regno de' suoi Principi naturali: durante la quale, perchè i Cappellani d'Onore innanzi al solo Principe, o a' Principi della Cognazione Regia, eran tenuti a prestare un tal Ministero, s'introdussero i Cappellani stipendiati a prestarlo nell' Oratorio privato de' Vice-Re. Onde ritrovandosi poi i medesimi così introdotti all'esercizio di questo impiego, è stato loro facile di continuarlo anche in questo tempo, in cui la Real Presenza di S. M., che Iddio guardi, ha ristabilita la Reggia in questa Città. E per il medesimo motivo si sono essi introdotti ad assistere presso la Sacra Persona della

M. S.

M. S. nella congiuntura de' suoi viaggi: impiego, che anche a' Cappellani d' Onore si appartiene, secondochè a suo luogo si è detto. Nè han lasciato parimente d' intromettersi e farsi avanti, per essere destinati Regj Economi nelle occasioni delle vacanze de' Vescovadi di Regia Nomina: carica, la quale a' Cappellani d' Onore si è soluta sempre conferire, anche per il riflesso del servizio, ch' essi prestano senza stipendio; essendosi interrotta tal pratica qualche volta ne' soli tempi del passato Governo.

Poichè intanto si sono per tanti versi dimostrate le ragioni e le prerogative de' Cappellani d' Onore, le quali fan sì, che si rendano da tutte le parti riguardevoli, e simili nella dignità a' Canonici delle Chiese Cattedrali, e ne' tempi passati gli avean contradistinti per tanti Personaggi insigni, ascritti nel loro Ceto, e inalzati alle Supreme Dignità della Chiesa; laddove i Cappellani stipendiati altra figura non fanno nella Real Cappella, che quella stessa, la quale nelle Chiese Cattedrali e Collegiate fanno gli Assisj, i Mansionarj, i Porzionarj, e simili a questi: hanno perciò i Cappellani d' Onore tutto il fondamento di sperare dalla Real Clemen-

menza del nostro amabilissimo Principe, che voglia degnarsi di restituirgli a tutti i loro diritti, così a torto contrastati e vilipesi dall' Autore della scrittura formata per i Cappellani Stipendiati; con ordinarsi, che da oggi avanti il Santo Sagrificio della Messa nell' Oratorio privato del Principe da' medesimi privativamente s' abbia a celebrare: che in tutte le congiunture de' Viaggi, che potranno farsi dal Re, i medesimi sieno chiamati a servirlo: che nelle vacanze delle Chiese di Regia Nomina, essi debbano esser eletti per Regj Economi, oltre alla Real Protezione, che in tal caso implorano, per esser considerati e distinti nelle Nomine stesse: e che finalmente s' imponga a' Cappellani Stipendiati di ridurre *ad pristinum* tutte le novità, che hanno suscitate nella Real Cappella contro al Ceto de' Cappellani d' Onore, così circa il sedere nel solito Scanno, e con le dovute formalità, come intorno a ogn' altra cosa attenente a' Sacri Ministerj della medesima. Così interverrà, che in questo felicissimo tempo, in cui la Real Presenza della M. S. ha restituito questo Regno al suo antico lustro e splendore, tutti, e specialmente i Regj Cappellani d' Onore,

ab-

abbiano a provare gli effetti della sua Real Clemenza: *Intereſt enim ſereniſſimorum temporum gloriae, ut ſicut omnibus, in hac vita poſitis ac locatis, communis eſt coeli ſpiritus, & lux diei; ita Clementiam MAXIMI PRINCIPIS NOSTRI ſentiant vota & facta cunctorum.* Qu. Aurelius Symmachus lib. IX. epiſt. I.

Ottavio Ignazio Vitagliano.